



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI STABILITÀ 2016

*Sintesi degli emendamenti approvati
dalla Camera dei deputati*

Ed. provvisoria

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Dicembre 2015

DOSSIER



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studii@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 240/7

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 360/7

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* si basa su versioni non definitive del testo approvato dalla Camera dei deputati, che potrebbero pertanto subire talune modifiche in sede redazionale.

INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 2111), il testo approvato dalla 5^a Commissione del Senato (A.S. 2111-A), il testo approvato dal Senato (A.C. 3444), il testo approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera (A.C. 3444-A) e il testo approvato dall'Aula della Camera	3
Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2016 approvati dalla Camera	33

Tavola di raffronto

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1	1	1	1	1
Gestioni previdenziali	2	2	2-3	2-3	2-3
Albo dei dottori commercialisti				3-bis	4
Eliminazione aumenti accise e IVA	3	3	4-6	4-6	5-7
Reddito atleti professionisti				6-bis	8
Personale dell'amministrazione finanziaria		3-bis	7	7	9
Esenzione IMU immobili in comodato d'uso				8	10
Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli	4, co. 1-15	4, co. 1-15	9-24	9-14 16-24	11-16 19-26 28
Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI				15-15-bis	17-18
Modalità di commisurazione TARI				23-bis	27
Determinazione dei fabbisogni standard				24-bis- 24-septies	29-34
Vigilanza promotori finanziari				24-octies-24- vicies	35-48
Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali				24-vicies semel	49
Esenzioni Erasmus		4, co. 15-bis	25	25	50
Borse di studio		4, co. 15-ter-quater	26-27	26-27	51-52

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Canone concordato		4, co. 15-quinquies-sexies	28-29	28-29	53-54
Imposta di registro 2 per cento		4, co. 15-septies	30	30	55
Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare				30-bis	56
Ricomposizione fondiaria		4-ter	31	31	57
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata				31-bis	58
Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge		4-bis	32	32	59
Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche				32-bis	60
Riduzioni IRES	5, co. 1-5	5, co. 1-5	33-37	33-37	61-64
Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari				37-bis-37-sexies	65-69
Esenzione IRAP in agricoltura e pesca	5, co. 6-8	5, co. 6-8	38-40	38-40	70-72
Deduzioni IRAP				40-bis	73
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili	6	6	41-43	41, 42, 43	74-75 87
Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo				42-bis-42-decies	76-84
Incentivi demolizione vecchi veicoli				42-undecies 42-duodecies	85-86
Detrazioni per interventi di efficienza energetica				43-bis	88
Edilizia popolare		6-bis	44-45	44-45	89-90
Ammortamenti	7	7, co. 1-6-bis	46-52	46-52	91-97

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno				52-bis-52-duodecies	98-108
Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno				52-terdecies 52-quaterdecies-	109-110
Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (minimi)	8	8	53-55	53-55	111-113
Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF				55-bis	114
Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci	9, co. 1-6	9, co. 1-6	56-61	56-61	115-120
Imposta sostitutiva beni immobili strumentali		9, co. 6-ter	62	62	121
Volontari dei vigili del fuoco		9, co. 6-bis	63	63	122
Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni	9, co. 7-8	9, co. 7-8	64-65	64-65-bis	123-125
Emissione di note di credito IVA	9, co. 9-10	9, co. 9-10	66-67	66-67	126-127
Estensione del <i>reverse charge</i>				67-bis	128
Compensazione cartelle esattoriali				67-ter	129
Accertamento imposte sui redditi e IVA				67-quater - 67-sexies	130-132
Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie	9, co. 11	9, co. 11	68	68	133
Rateazione debiti tributari				68-bis-68-sexies	134-138
Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi		9-bis	69-70	69-70	139-140
Obbligo di comunicazione del PM all'Agenzia delle entrate				70-bis	141

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Operazioni con paesi <i>black list</i>				70-ter-70-octies	142-147
Modifiche al regime <i>Patent Box</i>				70-novies	148
Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi				70-decies - 70-duodecies	149-151
Riduzione Canone Rai, contributi tv locali	10	10	71-79	71-79-quinquies	152-164
Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz				79-sexies-79-septies	165-166
Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora		10-bis	80-82	80-82	167-169
Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria				82-bis - 82-ter	170-171
Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale				82-quater - 82-octies	172-176
Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale				82-novies	177
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato	11	11	83-86	83-86	178-181
Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti	12	12	87-95	87, 88-95	182 184-191
Computo congedo di maternità per i premi di produttività				87-bis	183
Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	13, co. 1-3	13, co. 1-3	96-98	96-98	192-194

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Fondo per le aziende sequestrate e confiscate	13, co. 4-7	13, co. 4-7	99-102	99-102	195-198
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti		13-bis	103-106	103-106	199-202
Aliquota contributiva lavoratori autonomi	14, co. 1	14, co. 1	107	107	203
Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato	14, co. 2	14, co. 2	108	108	204
Congedo di paternità		14-bis	109	109	205
Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari				109-bis	206
Chiamate dirette nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari	15	15, co. 1-6	110-115	110-111 111-bis 112-115	207-208 209 210-212
Fondo per la formazione in scienze religiose				115-bis- 115-ter	213-214
Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato		15, co. 6-bis	116	116	215
Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici	16, co. 1-6	16, co. 1-5 e 6	117-121, 123	117, 118-121, 123	216, 219-222, 224
Reclutamento dirigenti scolastici				117-bis- 117-ter	217-218
Limitazione dei comandi di personale scolastico		16, co. 5-bis	122	122	223
Dotazioni organiche del Ministero dell'interno				123-bis	225

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali	16, co. 7	16, co. 7	124	124	226
Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca	16, co. 8-9	16, co. 8-9	125-126	125-126	227-228
Assunzioni di personale degli enti locali				126-bis	229
Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche				126-ter-126-sexies	230-233
Mobilità e ricollocazione nella P.A.				126-septies	234
Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate	16, co. 10	16, co. 10	127	127	235
Trattamento accessorio nella P.A.	16, co. 11	16, co. 11	128	128	236
Finanziamento Parchi nazionali		co. 11- <i>bis</i>	129	129-129-bis	237-238
Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività <i>upstream</i>)				129-ter-129-sexies	239-242
Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri	16, co. 12	16, co. 12	130	130	243
Concorso carriera diplomatica	16, co. 13	16, co. 13	131	131	244
Assunzioni di magistrati	16, co. 14	16, co. 14	132	132	245
Finanziamento collegi universitari				132-bis	246
Accesso dei giovani alla ricerca nelle università	17, co. 1-4	17, co. 1-2, 2- <i>bis</i> -ter, 3-4	133-137	133-137	247-251
Stanziamiento per la formazione specialistica dei medici	17, co. 5	17, co. 5	138	138	252
Contributi previdenziali per studenti universitari				138-bis	253
Risorse per il diritto allo studio universitario		17, co. 5- <i>septies</i>	139	139	254

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Borse di studio figli delle vittime del terrorismo				139-bis	255
Finanziamento scuole paritarie		17, co. 5-bis	140	140	256
Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali				140-bis	257
Fondo acquisto libri di testo		17, co. 5-ter	141	141	258
Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall'estero		17, co. 5-quater	142	142	259
Misure per la ricerca scientifica e tecnologica		17, co. 5-quinquies	143	143	260
Fondo ordinario università		17, co. 5-octies	144	144	261
Istituto industrie artistiche di Pescara				144-bis	262
Soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici	18	18	145-154	145, 146-154	263, 265-273
Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM				145-bis	264
Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto				154-bis- 154-septies	274-279
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile				154-octies	280

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali. Opzione donna	19	19, co. 1, 1- <i>bis</i> , 2-6	155-161	155-156, 157, 158, 158-<i>bis</i>-158-<i>ter</i>, 159-161, 161-<i>ter</i>-161-<i>quater</i>; 164-<i>bis</i>; 165-<i>bis</i>- 165-<i>quater</i>	281-282, 284, 286, 287-288, 289-291, 293-294, 305, 308, 310,
Cure parentali per lav. autonome				156-<i>bis</i>	283
Contratti di solidarietà espansivi				157-<i>bis</i>	285
Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto				161-<i>bis</i>	292
Pensioni poligrafici in CIG				161-<i>quinqies</i> - 161-<i>septies</i>	295-297
Esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati				161-<i>octies</i> - 161-<i>decies</i>	298-300
Invaldit�		19, co. 6- <i>bis</i> e 6- <i>ter</i>	162-163	162-163	301-302
Danno biologico				163-<i>bis</i>	303
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga	20, co. 1	20, co. 1 e 1- <i>bis</i>	164-165	164-165	304, 307
Attivit� di utilit� sociale				164-<i>ter</i>	306

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
				165-bis- 165-quater	308-310
Contributo società Italia Lavoro Spa	20, co. 2	20, co. 2	166	166	311
Ammortizzatori sociali				166-bis-166-ter	
Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale		<i>20-bis</i>	167-171	167-171	312-316
Garante nazionale dei detenuti				171-bis	317
Art Bonus	21, co. 1-2	21, co. 1-2	172-173	172-173	318-319
Credito di imposta riqualificazione alberghi				173-bis	320
Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici	21, co. 3	21, co. 3	174	174	321
Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura				174-bis – 174-sexies	322-326
Organizzazione MIBACT				174-septies	327
Assunzioni presso il MIBACT	21, co. 4-6	21, co. 4-6	175-177	175-177	328-330
Credito di imposta a favore del cinema	21, co. 7-9	21, co. 7-9	178-180	178, 178-bis-178-ter, -179, 180	331-334, 336
Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori				179-bis	335
Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”	21, co. 10	21, co. 10	181	181	337
Risorse per investimenti nel settore della cultura				181-bis e 181-ter	338-339

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi		21, co. 10- <i>bis</i>	182	182	340
Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1		21, co. 10- <i>ter</i>	183	183	341
Finanziamento Scuola per l'Europa di Parma		21, co. 10- <i>quater</i> - 10- <i>sexies</i>	184-186	184-186	342-344
Interventi per il turismo e gli istituti culturali	22	22, co. 1-6	187-192	187, 188, 189- 192	345, 349, 351- 354
Risorse per Matera				187-<i>bis</i> e 187- <i>ter</i>	346-347
Contratti di turismo organizzato				187-<i>quater</i>	348
Istituti di tutela cultura istriano dalmata				188-<i>bis</i>	350
Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche				192-<i>bis</i> - 192- <i>quater</i>	355-357
Risorse per le accademie non statali di belle arti				192-<i>quinqies</i>	358
Festival cori e bande				192-<i>sexies</i>	359
Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)				192-<i>septies</i>	360
Rimodulazione risorse per iniziative a favore della minoranza slovena				192-<i>octies</i>	361
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia				192-<i>novies</i>	362
Siti di importanza comunitaria		22, co. 6- <i>ter</i>	193	193	363

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Riqualificazione coste Barletta Andria Trani				193-bis	364
Imprese della filiera nautica – marina resort		22, co. 6-bis	194	194	365
Tassa sulle unità da diporto				194-bis	366
Riduzione tassa ancoraggio transshipment				194-ter	367
Rimborsi IVA a cittadini extra UE				194-quater	368
Finanziamento Istituti superiori di studi musicali		22, co. 6-quater	195	195	369
Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia	23, co. 1	23, co. 1	196	196	370
Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo				196-bis	371
Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare				196-ter e 196-quater	372-373
Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca				196-quinquies	374
Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	23, co. 2	23, co. 2	197	197	375
Società Benefit		23, co. 2-ter-2-undecies	198-206	198-206	376-384
Stanziamiento a beneficio degli italiani nel mondo. Società Dante Alighieri e accademia linnei. Scuole italiane paritarie all'estero		23, co. 2-bis	207	207	385
Lotta alla povertà	24, co. 1-5	24, co. 1-5	208-212	208-212	386-390
					391
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile	24, co. 6-9	24, co. 6-9	213-216	213-216	392-395
Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari	24, co. 10	24, co. 10	217	217	396

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Associazione italiana Croce Rossa				217-bis e 217-ter	397-398
					399
Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave	25, co. 1	25, co. 1	218	218	400
Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico				218-bis 218-ter	401-402
Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi		25, co. 1- <i>bis</i>	219	219	403
Contributo a Eurispes				219-bis	404
Fondo per le non autosufficienze	25, co. 2	25, co. 2	220	220	405
Persone con disabilità grave				220-bis	
Attività sportive per soggetti disabili		25, co. 2- <i>bis</i> e <i>ter</i>	221-222	221-222	407-408
Destinazione di quota del FSN alla cura di malattie rare		25, co. 2- <i>quater</i>	223	223 e 223-bis	409-410
Adozioni internazionali	25, co. 3-5	25, co. 3-5	224-226	224-226	411-413
Fondo a tutela del coniuge in stato di <i>bisogno</i>				226-bis a 226- quater	414-416
Piano nazionale contro la tratta di esseri umani				226-<i>quinquies</i>	417
Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista		25, co. 5- <i>bis</i>	227	227	418
Istituto nazionale di genetica molecolare				227-<i>bis</i>	419
Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti		25, co. 5- <i>ter</i> -5- <i>quater</i>	228-229	228-229	420-421

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza	26	26, co. 1-7	230-236	230-236	422-428
Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti				236-bis - 236-quater	429-431
Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo		26, co. 7-bis-7-septies	237-242	237-242	432-437
Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto		26, co. 7-octies -7-decies	243-245	243-245	438-440
Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia				245-bis-245-quaterdecies	441-453
Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali				245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies	454-455
Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti				245-septiesdecies	456
Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma				245-duodevicies	457
Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998				245-undevicies - 245-vicies sexies	458-465
Rinnovi contrattuali	27, co. 1-4	27, co. 1-4	246-249	246-247, 248-249	466-67, 469-470
Comitati di settore nella P.A.				247-bis	468

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Parco nazionale dello Stelvio		27, co. 4-bis	250	250	471
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)	27, co. 5-6	27, co. 5-6	251-252	251-252	472-473
Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio				252-bis	474
Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi	27, co. 7	27, co. 7	253	253	475
Bonifica e messa in sicurezza dei SIN				253-bis	476
Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici				253-ter	477
Servizi antincendio negli aeroporti (profili tributari)				253-quater	478
Federazioni sportive nazionali	27, co. 8	27, co. 8	254	254	479
Club Alpino Italiano				254-bis	480
Fondo per i collegi arbitrali internazionali	27, co. 9	27, co. 9	255	255	481
Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari	27, co. 10	27, co. 10	256	256	482
Contributi istituti culturali		27, co. 10-quater	257	257	483
Sospensione procedimenti canonici demaniali marittimi				257-bis	484
Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna		27, co. 10-sexies	258	258	485
Finanziamento collegamenti aerei con la Sicilia				258-bis	486
Attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006		27, co. 10-quinquies	259	259	487
Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010				259-bis	488
Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera		27, co. 10-bis	260	260	489

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Proroga programma Pesca e Acquacoltura				260-bis	490
Reparti operativi della Marina Militare		27, co. 10-ter	261	261	491
Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"				261-bis	492
Marina Militare di Taranto strutture di pulizia				261-ter	493
Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata	28	28, co. 1-6 e co.7-16	262-267 e 269-278	262-267 e 269-278	494-499, 501-510
Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell'ordine		28, co. 6-bis	268	268	500
Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore				278-bis	511
Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni	29	29	279-288	279-288 (soppresso)	512-520
Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale	30, co. 1-16	30, co. 1-16	289-304	289-304	521-536
Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali				304-bis	537
Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità				304-ter a 304-decies	538-545
Aziende sanitarie uniche (ASU)	30, co. 17-18	30, co. 17-18	305-306	305-306	546-547

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale	31	31	307-311	307-311	548-552
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria	32, co. 1-13	32, co. 1-13	312-324	312-324	553-565
Assistenza e cure termali				324-bis e 324-ter	566-567
Livello di finanziamento del SSN	32, co. 14	32, co. 14	325	325	568
Farmaci innovativi		32, co. 14-bis-14-ter	326-327	326-327	569-570
Revisione dell'uso dei medicinali		32-bis	328-330	328-330	571-573
Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale				330-bis - 330-septies	574-579
Fondo per il progetto genomi Italia		32-ter	331-332	331-332	580-581
Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti				332-bis	582
Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale				332-ter	583
Assegnazione risorse per assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)				332-quater	584
Gaslini				332-quinquies	585
Indennizzi danneggiati trasfusioni				332-sexies	586
Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri	33, co. 1	33, co. 1	333	333	587
Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio	33, co. 2	33, co. 2	334	334	588
Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto				334-bis	589

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Personale impiegato nelle attività di protezione civile				334-ter	590
Riduzione risorse CAAF	33, co. 3	33, co. 3	335	335	591
Riduzione dello stanziamento dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale	33, co. 4	33, co. 4	336	336	592
Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine	33, co. 5	33, co. 5	337	337	593
				337-bis	594
				337-ter	595
Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale	33, co. 6	33, co. 6	338	338	596
Accertamento violazioni Codice della Strada				338-bis	597
Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti		33, co. 6-bis	339	339	598
Proroga adempimenti tributari Lampedusa				339-bis	599
Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario)				339-ter	600
Fondo per la riduzione della pressione fiscale	33, co. 7		340	340	601
Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici	33, co. 8		341	341	602
Zone franche urbane	33, co. 9-10		342-343	342-343	604-604
Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale	33, co. 11		344	344-344-bis	605-606
Scioglimento e commissariamento istituti di patronato				344-ter	607
Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali	33, co. 12		345	345	608

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia	33, co. 13-17		346-352	346-347, 348-352	609, 610, 613-617
Indennità di trasferta ai magistrati DNA				347-bis e 347-ter	611-612
Credito d'imposta spese di negoziazione assistita				352-bis	618
Riduzione dei contributi a organismi internazionali	33, co. 18		353	353	619
Gruppo Pompidou				353-bis	620
Incremento della tariffa consolare	33, co. 19-20		354-355	354, 355	621, 623
Rappresentanze diplomatiche e consolari				354-bis	622
Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI	33, co. 21		356	356	624
Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all'estero	33, co. 22		357	357	625
Acquisizione all'erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole	33, co. 23		358	358	626
Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE	33, co. 24		359	359	627
Acquisizione all'entrata del bilancio di risorse per l'edilizia universitaria	33, co. 25-27		360-362	360-362	628-630
Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio	33, co. 28		363	363	631
Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	33, co. 29		364	364	632
Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale	33, co. 30		365	365	633
Soppressione di contributi a imprese armatoriali	33, co. 31		366	366	634

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Dismissione immobili difesa	33, co. 32		367	367	635
Divieto acquisto autovetture per la PA				367-bis	636
IVA super-ridotta pubblicazioni	33, co. 33		368	368	637
Fondo per interventi strutturali di politica economica	33, co. 34		369	369	638
Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione		33, co. 34-bis	370	370	639
Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina	33, co. 35-36		371-372	371-372	640, 644
Fondo sviluppo attività innovative				371-bis -371-quater	641-643
Disposizioni in materia di autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario				372-bis a 372-duodecies	645-655
Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale				372-terdecies	656
Riorganizzazione Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA	33, co. 37		373	373	657
Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno		33, co. 37-bis	374	374	658
Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA	33, co. 38-43		375-380	375-380	659-664
Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole				380-bis 380-quinquies	665-668
FORMEZ PA	33, co. 44		381	381	669

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
(Osservatorio per i servizi pubblici locali)	33, co. 45 <i>Stralciato</i>				
Trasformazione della Cassa conguaglio	33, co. 46		382	382	670
Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche				382-bis	671
Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico	33, co. 47-51		383-387	383-387	672-676
					677
Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione				387-bis	678
Contratto di Programma con l'ENAV				387-ter	679
Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome	34		388-392	388-392	680-684
Ulteriori disposizioni per regioni e province autonome				392-bis 392-octies	685-691
Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità		34-bis, co. 1-10	393-402	393-402	692-701
Interventi in materia di spesa farmaceutica		34-bis, co. 11-12	403-404	403-404	702-703
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN		34-bis, co. 13	405	405	704
Abrogazione del decreto legge n. 179 del 2015		34-bis, co. 14	406	406	705
Trasporto pubblico locale nella Regione Campania				406-bis	706
Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali	35		407-412, 415-429	407-411, 415-429, 424-bis	707, 709-712, 719-734
Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali				407-bis e 412	708 e 713

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Piano di riequilibrio pluriennale				412-bis -412-ter	714-715
Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie				412-quater	716
Scuole innovative INAIL		35, co. 6-bis	413-414	413-414	717-718
Esclusioni dai saldi per le Regioni				429-bis e 429-ter	735-736
Disposizioni in materia di enti locali				429-quater-429-sexies	737.739
Aumenti di capitale				429-septies	740
Risorse per comuni Venezia, Chioggia e Cavallino				429-octies	741
Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti	36		430-434	430-434	742-746
Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca	37		435-437	435-437	747-749
Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa		37, co. 3-bis	438	438	750
Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale				438-bis - 438-quater	751-753
Contributo alle Province e Città metropolitane	38, co. 1		439	439	754
Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane				439-bis – 439-novies	755-760, 762
Fondo nazionale della montagna				439-octies	761

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Contributo a Campione d'Italia				439-decies	763
Personale delle Province	38, co. 2-10		440-448	440-448, 445-bis	764-769, 770, 771-772, 774
Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria				447-bis	773
Trasferimento partecipazioni azionarie società connesse a Expo				448-bis	775
Stabilizzazione di personale regionale				448-ter	776
Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo	39	39, co. 1-3	449-451	449-451	777, 781-782
Compensazione fiscale per gli avvocati				449-bis-449-quater	778-780
Disposizioni in materia di spese di giustizia				451-bis a 451-sexies	783-787
Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE				451-septies	788
Recupero accise		39, co. 3-bis	452	452	789
Percorso tutela vittime di violenza				452-bis 452-ter	790-791
Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati	40, co. 1-12		453-464	453-464	792-803
Completamento interventi cofinanziati 2007-2013	40, co. 13		465	465	804
Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE				465-bis- 465-ter	805-806
(Interventi alluvioni)		39, co. 13-bis	<i>stralciato</i>		

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell'ambito della programmazione del FSC		39, co. 13-ter-13-quinquies	466-468	466-468	807-809
Fondo per il recepimento della normativa europea	40, co. 14		469	469	810
Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese				469-bis e 469-ter	811-812
Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa	40, co. 15		470	470	813
Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi	40, co. 16		471	471	814
Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino"				471-bis	815
Assunzioni personale Min Ambiente				471-ter 471-quinquies	816-818
Risorse proprie bilancio UE	40, co. 17		472	472	819
Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea		39, co. 17-ter	473	473	820
Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei		39, co. 17-bis	474	474	821
Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione	41		475-482	475-482-bis	822-830
Fondo di garanzia infrastrutture TERNA		41-bis	483-488	483-488	831-836
Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici	42, co. 1		489	489	837
Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra				489-bis	838
Fondo scariche abusive				489-ter	839

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Criteria per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici		42, co. 1- <i>bis</i>	490	490	840
Programmi di amministrazione straordinaria	42, co. 2		491	491	841
Riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015: risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa				491-bis - 491-quaterdecies	842-854
Fondo di solidarietà in favore degli investitori				491-quinquiesdecies 491-vicies semel	855-861
Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus	43, co. 1-4		492-495	492-495	862-865
Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici	43, co. 5		496	496 e 496-bis	866-867
Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari				496-ter - 496-decies	868-875
Garanzie pubbliche	44		497-499	497-499-bis	876-879
Fondo di risoluzione unico				499-ter – 499-octies	880-885
Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna				499-novies – 499-decies	886
Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa	45		500-510	500-510	887-897

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Circolazione del contante	46		511-514	511-514	898-899, 902-903
Pagamenti elettronici				512-bis 512-ter	900-901
Emolumenti delle PPAA superiori a 1000 euro				514-bis	904
Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture	47, co. 1-10		515-523	515-523	905, 909-910, 912-916
Agevolazioni piccola proprietà contadina				515-bis 515-ter	906-907
Compensazione IVA sulle carni				516	908
Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese				518-bis	911
(IVA sul pellet)	47, co. 11		<i>soppresso</i>		
Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi				523-bis	917
Disposizioni in materia di giochi	48		524-535	524- 535	918-948
Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata	49		536-542	536-542-bis	949-957
Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure	50		543-544	543-544	958-959
Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento		<i>50-bis</i>	545-547	545-547	960, 962-63
					961
Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli		<i>50-ter</i>	548	548	964

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico				548-bis a 548-septies.1	965-973
Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie				548-octies - 548-duodecies	974-978
Card per acquisti culturali per i giovani				548-terdecies - 548-quaterdecies	979-980
Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese				548-quaterdecies. 1	981
Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza				548-quinquiesdecies	982
Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe				548-sexiesdecies	983
Credito d'imposta strumenti musicali				548-septiesdecies	984
Due per mille per associazioni culturali				548-duodevicies	985
Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza				548-undevicies	986
Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori				548-vicies- 548-vicies bis	987-989
Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli				548-vicies ter	990

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 2111</i>	<i>A.S. 2111-A</i>	<i>A.C. 3444 Art. 1, co.</i>	<i>A.C. 3444-A Art. 1, co.</i>	<i>A.S. 2111-B Art. 1, co</i>
Contributo CONI per Olimpiadi a Roma				548-vicies quater	991
Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale		50-quater	549	549	992
Tabelle A e B	51, co. 1		550	550	993
Tabella C	51, co. 2		551	551	994
Tabella E (Vedi tabella che segue)	51, co. 3 e 5	Nuova Voce	552 e 554	552 e 554	995, 997
Tabella D	51, co. 4		553	553	996
Copertura finanziaria della legge di stabilità	51, co. 6		555	555	998
Entrata in vigore	52		556	556	999

**Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2016
approvati dalla Camera**

Articolo 1, comma 1 - Modifica dei saldi differenziali per interventi in materia di sicurezza e cultura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<p><i>Modifica l'allegato n.1 del comma 1, modificando per l'anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato previsti nel comma 1, allegato n. 1, del disegno di legge di stabilità, umentandoli entrambi per l'importo di 3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni.</i></p> <p><i>Il peggioramento dei risultati differenziali espressi dai due saldi deriva da quanto dichiarato dal governo nel corso della seduta del 13 dicembre, contestualmente alla proposta emendativa in esame, con la quale il Governo dichiara di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con risoluzione di ciascuna Camera l'8 ottobre scorso. In tale Relazione, si rammenta, si rappresentava l'intenzione da parte del Governo di includere nei saldi anche le spese connesse al fenomeno dell'immigrazione, per un importo equivalente a 0,2 punti di Pil, conseguendone un innalzamento dell'indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del Pil a quello del 2,4 per cento.</i></p> <p><i>In riferimento alle nuove risorse che si rendono in tal modo utilizzabili, l'emendamento dispone una serie di interventi modificativi o aggiuntivi rispetto ad altre disposizioni del disegno di legge, con effetti complessivi di maggiore spesa nel 2016 sul saldo netto da finanziare pari a circa 2.600 milioni e pari a circa 3.100 milioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.</i></p> <p><i>Tali interventi sono rintracciabili nei commi successivi, con riferimento all'emendamento 1.1 Governo.</i></p>

Articolo 1, comma 4 – Albo dei dottori commercialisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.6	Di Gioia	Misto	10.12	<p>Aggiunge il comma 4 che dispone l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.</p> <p>Si ricorda che per l'iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.</p>

Articolo 1, comma 8 – Reddito atleti professionisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.46	Relatori		14.12	Aggiunge il comma 8 volto escludere dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

Articolo 1, comma 9 – Dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50-ter.5 NF	Nicoletti	PD	15.12	Modifica il comma 9 , estendendo il riconoscimento economico e funzionale ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali sono state affidate le mansioni della terza area anche a coloro i quali sono stati assunti all'esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001).

Articolo 1, commi 5-28 – Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*4.119 NF *4.110 NF	Librandi Sammarco	SCPI AP	15.12	<p>Modifica il comma 10, al fine di introdurre una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione introdotta dal Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).</p> <p><i>Conseguentemente, si modifica il comma 17 aumentando la dotazione del fondo di solidarietà comunale da 3.746,75 a 3.767,45 milioni di euro per il 2016.</i></p> <p><i>Modifica il comma 19, innalzando da 85.478 a 85.978 milioni di euro le somme corrispondenti al minore accantonamento, necessario alla compensazione del gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni sulle imposte immobiliari contenute nel provvedimento in esame, in favore dei comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.</i></p> <p><i>Modifica il comma 638, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 21.2 milioni di euro a decorrere dal 2016.</i></p>
4.132	Fragomeli	PD	7.12	<p>Aggiunge il comma 27 con il quale è prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.258	Governo		12.12 pom.	<p><i>Sostituisce i commi 26 e 28.</i></p> <p>Con le modifiche al comma 26 si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).</p> <p>In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità in esame.</p> <p>Il novellato comma 28 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell'originario comma 24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014.</p> <p>Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.</p> <p>Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.</p>

Articolo 1, comma 17 – Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.9 NF	Fanucci	PD	10.12	<p><i>Modifica il comma 17 inserendo la lettera b)</i>, la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell'importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto <i>spending review</i>). A tal fine è modificata la lettera a) del comma 381-<i>ter</i>, della legge n. 147/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>Aggiunge il comma 18, con il quale viene umentato il contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. L'emendamento aggiunge un comma 1-bis nel quale si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite di 1,5 milioni. La modifica rinvia inoltre ad un DM Interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in cui risulti inferiore – alle disponibilità finanziarie.</p>
4.101 NF	Guidesi	LNA	14.12	<p><i>Modifica il comma 17 lettera f)</i>, introducendo la previsione che assicura un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il riсторо di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.</p>

Articolo 1, commi 29-34 - Determinazione dei fabbisogni standard

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.257 0.4.257.1 NF	Governo Guidesi	LNA	12.12 pom.	<p>L'emendamento interviene sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine l'emendamento medesimo inserisce i commi da 29 a 34 per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, anche disponendo la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e, conseguentemente, <i>modifica il comma 15, lettera d)</i> del disegno di legge in esame.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo, ed ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio, tre (in luogo di quattro, ai sensi del subem. 0.4.257.1) dal ministro dell'economia e finanze, uno ciascuno dai Ministri dell'interno e degli affari regionali, uno dall'ISTAT, tre dall'ANCI ed uno designato in rappresentanza delle regioni (0.4.257.1) non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 29 e 30); ▪ stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si provvede con un unico D.P.C.M., su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di ciascuna Camera. Si prevede inoltre che tale parere sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l'adozione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dei fabbisogni standard (commi 31 e 32);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferite presso la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima). <p>In relazione a tali modifiche, l'emendamento <i>modifica</i> altresì il comma 17, lettera e), n. 2, ove si dispone che per l'anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.</p>

Articolo 1, commi 36-48 - Sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.118 NF	Sottanelli Librandi	SCPI SCPI	14.12	<p>Introduce i commi da 36 a 48, volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); ▪ persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); ▪ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF); <p>A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.</p> <p>Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.</p>

Articolo 1, comma 49 – Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.259	Relatori		14.12	Aggiunge il comma 49 , con il quale, con norma interpretativa, si precisa che tale termine, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015 , debba intendersi riferito al 31 luglio , in quanto ultimo giorno del mese.

Articolo 1, comma 56– Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*4- <i>quater</i> .10 NF	Matarrese	SCPI	15.12	<p>Aggiunge il comma 56, il quale prevede una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>modifica il comma 638, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di 10.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, con incremento di 7,9 milioni per l'anno 2027</p>
*4- <i>quater</i> .9 NF	Vignali	AP		
*4- <i>quater</i> .12 NF	Marchi	PD		

Articolo 1, comma 58 – Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4- <i>quinquies</i> .4	Schullian	Misto - Min	10.12	Aggiunge il comma 58. Il comma 58, con una norma qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Articolo 1, comma 59 - Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4-sexies.7	Bragantini Paola	PD	14.12	<p><i>Modifica il comma 59</i>, al fine di chiarire la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione <i>ex lege</i>, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011)</p> <p>Si rammenta che l'articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione <i>ex lege</i> di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).</p> <p>Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione <i>ex lege</i>.</p> <p>Con l'emendamento in esame si intende stabilire quale sia la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), a seguito dell'applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.</p>

Articolo 1, comma 60 – Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4-sexies.6 NF	Fanucci	PD	10.12	<p>Aggiunge il comma 60, con il quale estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.</p> <p>A tal fine, si novella l'art. 11 del DPR n. 296/2005.</p> <p>L'estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (<i>si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali</i>), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.</p> <p>La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall'art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro. L'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l'art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (<u>delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004</u>, successivamente modificata dalla <u>delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009</u>). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.</p>

Articolo 1, commi 61-63 - Riduzioni IRES

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	Viene soppressa la lettera a) del comma 33 del testo approvato dal Senato , con la quale si dispone l'abbassamento della misura dell'aliquota dell'Imposta sui redditi delle società – IRES , dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016 . Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24 per cento a decorrere dal 2017 .
1.1 0.1.1.121	Governo Relatori		14.12	<p>Viene soppressa la lettera a) del comma 34 che abbassa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Resta fermo l'abbassamento all'1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.</p> <p>Tali soppressioni vanno ricondotte alla circostanza che, secondo quanto dispone il comma 35, per entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e ritenuta sugli utili) se ne subordina l'efficacia al riconoscimento in sede europea dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento sopra richiamato, le cui risorse sono ora destinate dall'emendamento in commento ai nuovi interventi dallo stesso recati. A seguito dell'abrogazione delle due suddette norme, viene di conseguenza soppresso anche il comma 35.</p> <p>Viene sostituito il comma 36 che, nell'attuale formulazione, dispone che in caso di mancato riconoscimento della riduzione delle aliquote IRES e della ritenuta sugli utili di cui ai commi 33 e 34 che precedono, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti da tali riduzioni confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015; il medesimo comma dispone altresì che ai maggiori oneri, che derivano dalle riduzioni medesime, pari a 171,7 milioni di euro – che il subem. 0.1.1.121 precisa che sono per l'anno 2018 - si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri. La nuova stesura del comma 63 (che sostituisce il comma 36 del testo approvato dal Senato) recata dall'emendamento stabilisce ora un rifinanziamento di tale Fondo, per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018. Viene invece confermata la riduzione dei 171,7 milioni già prevista.</p>

Articolo 1, commi 65-69 – Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.57	Governo		13.12	<p>Inserisce i commi da 65 a 69, che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.</p> <p>In particolare, il comma 65 chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.</p> <p>Il comma 66 chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.</p> <p>Ai sensi del comma 67 si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-<i>bis</i> del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP.</p> <p>Il comma 69 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p> <p><i>Modifica il comma 638</i>, al fine di destinare il maggior gettito derivante dalle norme così introdotte ad incrementare il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2026, da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028.</p> <p>Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l'altro, non ne era stato delimitato l'ambito temporale di applicazione.

Articolo 1, comma 73 – Deduzioni IRAP

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*5.7 NF *5.14 NF	Pagano Arlotti	AP PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 73 il quale estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica il comma 638, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 46,8 milioni di euro per il 2017 e di 25,2 milioni annui a decorrere dal 2018.</p>

Articolo 1, comma 74 – Detrazioni per riqualificazioni energetiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.77 NF	Borghi	PD	10.12	<i>Modifica il comma 74</i> introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 76-84 – Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.56 NF 6.57 NF	Vignali Petrini	NCD-UDC PD	14.12	<p>Inserisce i commi da 76 a 84, che disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.</p> <p>In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p> <p>Ai sensi del comma 77, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).</p> <p>Il comma 78 chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.</p> <p>Secondo il comma 79 è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (comma 81) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>agire con il procedimento per convalida di sfratto.</p> <p>I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina fiscale.</p> <p>Il comma 82 rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste <i>con</i> le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).</p> <p>Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento.</p> <p>In particolare, -</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA; ▪ l'imposta si applica nella misura dell'1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa"); ▪ l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di <i>leasing</i> di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di <i>leasing</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>sono soggetti a imposta nella misura piena del 9 per cento.</p> <p>Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.</p> <p>Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (sostituendo il comma 638 del provvedimento in esame).</p>

Articolo 1, commi 85-86 - Incentivi alla rottamazione veicoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.111 NF	De Girolamo	FI-PDL	14.12	<p>Aggiunge i commi 85-86 che introducono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.</p> <p>Per l’anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all’acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione.</p> <p>Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze.</p> <p>Modifica il comma 638, riducendo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia.</p>

Articolo 1, comma 88 – Detrazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.97 NF	Terzoni	M5S	14.12	<p>Aggiunge il comma 88 volto ad estendere l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i> riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>

Articolo 1, commi da 98 a 110 – Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.39 *0.7.39.21 *0.7.39.29 0.7.39.65	Governo Vignali Galli Relatori	AP PD	10.12	<p>Aggiunge i commi dal 98 al 110 i quali introducono un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 98).</p> <p>Si precisa che (sub. 0.7.39.65) per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.</p> <p>Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 99).</p> <p>Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 100).</p> <p>È individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (comma 101).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102).</p> <p>Si prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con "comunicazione" (sub. 0.7.39.21 e 0.7.39.29) da parte dei soggetti interessati (comma 103).</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 104).</p> <p>Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l'agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105).</p> <p><i>Si segnala che l'articolo 14, comma 6, lett. b), del Regolamento UE n. 651 del 2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.</i></p> <p>Qualora a seguito dei controlli si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 106).</p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107).</p> <p>Il comma 108 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 98 a 107, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d'imposta. Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'economia gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle rendicontazioni di spesa; ▪ per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma. A tal fine è modificata la Tabella E, voce: Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap. 8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.
7.39	Governo		10.12	<p>Aggiunge i commi 109 e 110, volti ad estendere alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p> <p>L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 30 aprile 2016 (comma 109).</p> <p>All'esito della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato,</p>
0.7.39.23 NF	Vignali	AP		
0.7.39.31 NF	Galli	PD		
0.7.39.52	Valente	PD		
0.7.39.53	Marchi	PD		
1.4000	Governo			

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero del lavoro entro il 30 aprile 2016, è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</p> <p>L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 110).</p>

Articolo 1, comma 114 – Assimilazione al lavoro dipendente dei soci delle cooperative artigiane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.3 NF 8.45 NF	Laffranco Marco Di Maio	FI- PDL M5S	14.12	Aggiunge il comma 114 volto - ai fini dell'imposta sul reddito - ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

Articolo 1, comma 119 – Regime agevolato per le cessioni e assegnazioni di beni ai soci

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.44 NF	Sanga	PD	14.12	Modifica il comma 59 del testo del Senato estendendo per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e prevedendo che l'imposta proporzionale di registro sia ridotta della metà, ove applicabile.
1.4001	Governo		19.12	Modifica il comma 119 , il quale stabilisce l'aumento del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, per un importo pari alla differenza assoggettata all'imposta sostitutiva. La modifica apportata incide sulle disposizioni da applicare relativamente ai soci assegnatari, nei confronti dei quali bisognerà applicare non genericamente le disposizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma, specificatamente, le misure sancite al comma 1, secondo periodo e dal 5 all'8 del menzionato articolo 47 in materia di inquadramento relativo alla natura della distribuzione di utili di esercizio e riserve e di distribuzione di beni ai soci.

Articolo 1, comma 125 – Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.77 NF	Monchiero	SCpl	10.12	Aggiunge il comma 125 ai sensi del quale non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 1, comma 128 – Estensione del *reverse charge*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.74 NF 50-bis.38 NF	Vecchio Parrini	SCpl PD	10.12	Aggiunge il comma 128 che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. <i>Reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico , al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. <i>Split payment</i>). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Articolo 1, comma 129 – Compensazione cartelle esattoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.103 NF	Fantinati	M5S	15.12	Aggiunge il comma 129 il quale estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 1, comma 130-132 – Accertamento imposte sui redditi e IVA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.70 NF	Rabino	Scpl	15.12	<p>Aggiunge i commi da 130 a 132 che modificano la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.</p> <p>In particolare il comma 130 sostituisce l'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti IVA, mentre il comma 131 sostituisce l'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.</p> <p>In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; ▪ si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione; ▪ viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e della imposta sui redditi in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal <u>decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</u>. <p>Il comma 132 chiarisce che le norme così novellate si applicano retroattivamente, ossia agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; ▪ per i predetti periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.</p> <p>Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.</p>

Articolo 1, comma 133 – Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.152	Governo		12.12 pom.	<i>Modifica il comma 133</i> , introducendo la possibilità di notificare gli atti da porre <i>ex lege</i> a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (<i>voluntary disclosure</i>) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.

Articolo 1, commi 134-138 – Rateazione debiti tributari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.47 NF	Sanna Francesco	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi da 134 a 138, che consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Ai sensi del comma 134, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.</p> <p>Il comma 135 disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l'ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.</p> <p>Il comma 136 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.</p> <p>Il comma 137 stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E' esclusa ogni ulteriore proroga.</p> <p>Il comma 138 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-<i>bis</i> del DPR n. 602 del 1973.</p> <p>Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.</p> <p>Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.</p>

Articolo 1, comma 141 – Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.7 NF	Vecchio	Scpl	10.12	Aggiunge un comma 141 con il quale modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). Con l’inserimento di un nuovo periodo, stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

Articolo 1, commi 142-147 – Operazioni con paesi *black list*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.12	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge i commi da 142 a 147, con i quali si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi <i>black list</i>, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – <i>controlled foreign companies</i>).</p> <p>Il comma 142, lettera a) (espungendo dall'articolo 110 del TUIR i commi da 10 a 12-<i>bis</i>) elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR.</p> <p>La lettera b) del comma 142 modifica l'articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. <i>Black list CFC</i>). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.</p> <p>Viene precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.</p> <p>Il comma 143 reca le opportune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 144 chiarisce che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.</p> <p>Il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilità modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4002	Governo		19.12	<p>nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.</p> <p>Modifica il comma 146, specificando che, alle disposizioni in materia di obblighi facenti capo alle imprese multinazionali in merito alla predisposizione e presentazione annuale di una rendicontazione Paese per Paese nella quale siano indicati i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché tutti gli altri indicatori dello svolgimento di un'attività economica effettiva, di cui al comma 70-sexies, devono attenersi anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese per Paese.</p> <p>Il comma 147 affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; è demandato a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.</p>

Articolo 1, comma 148 – Modifiche al regime *Patent Box*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.13	Governo		14.12	<p>Inserisce il comma 148 il quale apporta due modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright". Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (<i>software protetto da copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del <i>patent box</i>. La relazione governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari.</p>

Articolo 1, commi 149-151 – Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.98 NF	Castricone	PD	15.12	<p>Aggiunge tre nuovi commi da 149 a 151, i quali prevedono</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 149 dispone che alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all'energia prodotta, secondo le modalità e condizioni indicate ai successivi commi 150 e 151. <p>Il comma 8 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011 dispone - fermo restando quanto stabilito circa l'immissione sul mercato dell'energia da fonti rinnovabili dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 387/2003 – che entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi del MISE, l'AEEGSI provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi nazionali, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del MISE e le conseguenti deliberazioni dell'AEEGSI devono mirare ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando il requisito della sostenibilità.</p> <p>L'articolo 24, comma 8 ad oggi non ha trovato attuazione, in quanto – poiché sono stati raggiunti gli obiettivi nazionali - il MISE non ha adottato gli indirizzi ivi previsti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il comma 150 dispone che l'incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1 gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.</p> <p>Si ricorda che le tariffe incentivanti e gli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 sono descritti all'articolo 7 del D.M. stesso secondo i valori indicati nella Tabella riportata in Allegato 1. Tale allegato si riferisce ai nuovi impianti che entrano in esercizio nell'anno 2013 (per ogni anno di entrata in esercizio successivo al 2013 si applica una decurtazione del 2%). La tabella 1.1. determina in particolare la determinazione degli incentivi per impianti nuovi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il comma 151 dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle misure in commento devono fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di tecnico attestante il buon uso e la producibilità dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica circa una loro compatibilità ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01). <p>Si ricorda in proposito che la predetta Comunicazione 2014/C 200/01, dispone (par. 3.3.2.3) che "la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione e a condizione che siano soddisfatte una serie condizioni cumulative: a) l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario e il prezzo di mercato; c) è in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell'energia.</p>

Articolo 1, commi 153-163 – Canone RAI e Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.99	Governo		12.12 pom.	<p>Modifica i commi 72, 75, 78 (ora 153, 156 e 159), sostituisce i commi 77 e 79 (ora 158 e 160) e introduce i commi da 161 a 163:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>modifica il comma 72</i> specificando che si presume la detenzione nel caso di presenza di un'utenza elettrica nel luogo di residenza e che il canone è dovuto per gli apparecchi detenuti o utilizzati e si specifica che la eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; ▪ <i>modifica il comma 75</i>, specificando che l'autorizzazione allo scambio di informazioni tra Anagrafe tributaria, Authority per l'energia, Acquirente Unico e Ministero dell'Interno e comuni, per l'attuazione delle disposizioni sul pagamento del Canone in bolletta, riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie; ▪ <i>modifica il comma 78</i>, specificando che, per la prima applicazione, si avrà la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate degli elenchi dei soggetti esenti e di quelli che hanno presentato l'apposita dichiarazione (anziché autocertificazione); ▪ <i>sostituisce il comma 77</i>, prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora); ▪ <i>sostituisce il comma 79</i>, riservando all'Erario il 33 per cento (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (ed il 50 per cento per il 2017 e 2018), destinandole: all'esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 € annui; al finanziamento di un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MISE per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali e, per un massimo di 50 mln annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale ferma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>restando l'assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Si prevede una ripartizione di tali somme con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduce il nuovo comma 161, che autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio, anche in conto residui. ▪ Introduce il nuovo comma 162, prevedendo che nel “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione” confluiscano anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali. ▪ Introduce il nuovo comma 163, rinviando ad un regolamento delegificato la definizione dei criteri di riparto e le procedure relative al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. ▪ Introduce il nuovo comma 164, che abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma 163, le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Articolo 1, commi 165 e 166 – Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.100 0.10.100.1 NF 0.10.100.6	Relatore Boccadutri Marchi	PD PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 165 che dispone che le maggiori entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e Lte), secondo quanto previsto dall'AGCOM (la relativa delibera non è stata ancora pubblicata), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del MISE per le seguenti finalità:</p> <p>a) promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;</p> <p>b) ristoro di eventuali spese di <i>refarming</i> (cioè il passaggio da una tecnologia a banda "stretta" a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda;</p> <p>c) realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento in concessione del servizio;</p> <p>d) interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce. Con il subem. 0.10.100.1 NF si precisa che tali interventi riguardano gli edifici scolastici e gli istituti che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce.</p> <p>Aggiunge il comma 166, che rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con MEF, la ripartizione delle risorse tra le finalità indicate. Con il subem. 0.10.100.6 si intende determinare anche le maggiori entrate. Per le modalità operative e procedurali si rinvia inoltre a successivi decreti del MISE.</p>

Articolo 1, comma 169 - Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.1	Alberto Giorgetti	FI-PdL	10.12	<i>Modifica il comma 82 del testo approvato dal Senato (ora 169), relativo all'istituzione di un Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico, diretto a finanziare studi, verifiche tecniche e interventi relativi all'attribuzione a nuovi servizi di frequenze aggiuntive. La disposizione, nella formulazione originaria, configurava tale attività come propedeutica alla liberalizzazione del broadcasting delle frequenze a 700 megahertz e per l'armonizzazione internazionale delle frequenze. L'emendamento sostituisce al riferimento alla "liberalizzazione del broadcasting" quello alla "razionalizzazione" delle medesime frequenze.</i>

Articolo 1, commi 170-171 – Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.21	Governo		13.12	<p>Aggiunge i commi 170 e 171, che disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria.</p> <p>In particolare (comma 170), i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.</p> <p>Ai sensi del comma 171, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell'ente sottoposto a risoluzione. Si chiarisce espressamente che in tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.</p>

Articolo 1, commi 172-176 - Diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.17 NF Id. 10-bis.6 NF 10-bis.19 NF 10-bis.18 NF	Meta Pagano Boccadutri Peluffo	PD AP PD PD	14.12	<p>Inserisce i commi da 172 a 176 in materia di contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.</p> <p>Il comma 172 stabilisce che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare l'importo dei contributi. Tale importo dovrà essere definito, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. Viene contestualmente abrogato il comma 4 dell'articolo 3-<i>quinquies</i> del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevedeva che fosse l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che il Ministro applicava.</p> <p>Il regime contributivo delineato è applicato anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati (comma 173). Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall'anno 2013, in effetti non è stato concretamente applicato. Infatti per l'anno 2013 si è continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione 568/13 CONS dell'AGCOM), per l'anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell'importo corrisposto per il 2013 (D.M. 29 dicembre 2014). Mentre l'importo del saldo 2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto, ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito ai sensi del comma 82-<i>quater</i>.</p> <p>Il comma 174 dispone che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli operatori del digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto stabilito dall'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche devono derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro.</p> <p>Il comma 175 stabilisce che ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2015 e, a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF. Il comma 176 stabilisce l'entrata in vigore della citate disposizioni.

Articolo 1, comma 177 – Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.22	Relatori		15.12	<p>Aggiunge il comma 177 che autorizza la spesa di € 10 mln per il 2016 per le finalità di cui all'art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.</p> <p>Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.</p> <p>Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità e, da ultimo, per il biennio 2014-2015.</p> <p>Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del MEF.</p> <p>Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, co. 200, della L. 190/2014.</p>

Articolo 1, comma 183 – Computo congedo di maternità per i premi di produttività

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.57 NF 12.59 NF	Di Salvo Simonetti	PD LNA	15.12	<i>Introduce il comma 183</i> secondo cui il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività (di cui al comma 87).

Articolo 1, commi 195-196 – Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.3	Ferranti	PD	10.12	<p>Sostituisce i commi 195 e 196 (commi 99 e 100 del testo approvato dal Senato), che istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e dispongono che le predette risorse del Fondo siano utilizzate per alimentare, per 3 milioni di euro annui, un'apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.</p> <p>Più in dettaglio:</p>
1.4003	Governo		19.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>il nuovo comma 195</i> ha confermato lo stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per le finalità già previste dal comma 99. L'emendamento del Governo, approvato in Aula alla Camera, sopprime la disposizione secondo la quale per gli anni successivi al 2018 <i>bisogna</i> provvedere in Tabella E della Legge di stabilità. ▪ <i>Il nuovo comma 196</i> modifica il comma 100 al fine di specificare che le predette risorse confluiscono direttamente per le finalità già previste dal testo originario del comma (dunque per 3 milioni di euro su apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e per 7 milioni su apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile). L'emendamento, dunque, non prevede più l'istituzione con le predette risorse di un apposito Fondo presso il MISE. <p><i>Si osserva che non appare chiaro come – per gli anni successivi al 2018 – dovrebbe operare il riparto dello stanziamento tra i due Fondi sopra indicati.</i></p>

Articolo 1, comma 206 – Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.38 NF 1.4004	La Forgia F. Governo	PD	15.12	<p>Il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia.</p> <p>A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.</p> <p><i>In proposito sembrerebbe opportuno coordinare la prevista chiamata di personale docente nell'ambito del piano straordinario con la disciplina di cui all'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) il quale prevede vincoli relativi alle facoltà assunzionali per il sistema universitario.</i></p> <p>Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare "entro il 31 gennaio di ciascun anno".</p> <p>Su tale punto interviene l'emendamento 1.4004 prevedendo che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da adottare di concerto con il MEF) – con il quale è approvato il piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia – debba essere emanato entro il 31 gennaio 2016 anziché "entro il 31 gennaio di ciascun anno" (come invece previsto nell'A.C. n. 3444-A).</p> <p>Alla chiamata possono partecipare anche "coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210".</p> <p>In base alla L. 210/1998, l'idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti).</p> <p>Successivamente, l'art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l'art. 6, co. 6-bis,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell'idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno.</p> <p><i>Occorrerebbe precisare se la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia consentita nei limiti temporali di validità dell'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, ovvero se si intenda estendere ad libitum la validità della stessa.</i></p> <p>Ciò, anche alla luce del fatto che il medesimo comma 206 dispone che le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l'art. 18, co. 1, della L. 240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché, relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l'art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010.</p> <p>In particolare, il richiamato art. 29, co. 4 della L. 240/2010 ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità.</p> <p>Infine, richiamando il principio fissato dall'art. 18, co. 4, della L. 240/2010, stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica il comma 638, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di € 6 mln nel 2016 e € 10 mln annui dal 2017.</i></p>

Articolo 1, commi 207-211 – Reclutamento straordinario di docenti universitari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.10 NF	Ghizzoni	PD	15.12	<p>Sostituisce i commi 207-201, che istituiscono il Fondo per le cattedre universitarie del merito, destinato al reclutamento per “chiamata diretta” di professori universitari di prima e seconda fascia, previamente selezionati secondo procedure nazionali. Il comma 114 è soppresso</p> <p>Le modifiche, rispetto al testo originario, riguardano essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la previsione che il Fondo per le cattedre universitarie del merito è intitolato a Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963) ed è istituito in via sperimentale per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia (rimane fermo che il Fondo ha una dotazione di € 38 mln per il 2016 ed € 75 mln dal 2017); ▪ la previsione che il reclutamento è straordinario e avviene in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università); ▪ la previsione che al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani (possibilità esclusa dal testo originario per la medesima fascia), con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata per la stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1 mln nel 2016 e di € 10 mln dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo; ▪ l’inserimento della nuova fattispecie di reclutamento nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate (comma 209). <p>Dunque, la disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la previsione, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 1, co. 9, della L. 230/2005,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>che, nel caso della nuova fattispecie introdotta, non è richiesto, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la previsione che il DPCM recante la disciplina attuativa è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni. <p>Con riferimento ai contenuti del DPCM, le principali modifiche riguardano: la previsione che lo stesso disciplina i criteri (e non i requisiti) per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione devono essere formate per ogni area disciplinare; la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale – in particolare, secondo criteri minimi di avanzamento rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria -, nonché la possibilità per gli atenei di migliorare detta classe stipendiale, con oneri a proprio carico; la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo.</p> <p>Rimane fermo che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura e che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambiano sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.</p>

Articolo 1, commi 213-214 – Fondo per la formazione in scienze religiose

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.11 NF	Marchi	PD	10.12	<p>Aggiunge i commi 213 e 214, con i quali autorizza, dal 2016, una spesa di € 3 mln – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR – destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.</p> <p>Per il sostegno e l'attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall'art. 2, co. 83, del <u>Regolamento (UE) n. 651/2014</u>, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 639, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.</p>

Articolo 1, comma 215 – Contratti di lavoro a tempo determinato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.33	Capodicasa e altri	PD	19/12	<p>Questo comma proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.</p> <p>Presso la Camera dei deputati, la Commissione Bilancio ha introdotto una proroga, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015), dei contratti a tempo determinato delle Regioni a Statuto speciale e dei loro enti territoriali (nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l'obbligo, per le Regioni a Statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni).</p> <p>Ulteriore modifica è stata apportata presso la Camera, dall'Assemblea. Vi si prevede che la proroga dei contratti a tempo determinato entro le Regioni a Statuto speciale possa essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni. Rimangono tuttavia ferme alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006: cfr. suoi commi 557, 557-<i>quater</i>, 562 primo periodo). Per il 2016, gli enti territoriali compresi nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, i quali si trovino nelle condizioni di riequilibrio stabile del bilancio (ai sensi dell'articolo 259 del Testo unico degli enti locali), non hanno applicate le disposizioni (contenute in quel medesimo articolo: cfr. suoi commi 6, 7 e 8) circa la rideterminazione (<i>sub iudice</i> della Corte dei conti) della dotazione organica, con dichiarazione del personale eccedentario o comunque sovranumerario rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente.</p>

Articolo 1, commi 217 e 218 – Reclutamento di dirigenti scolastici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4005	Governo		19.12.2015	<p>Il comma 217 affida l’emanazione del bando (non più annuale) per il corso-concorso selettivo di formazione al MIUR, sentito il MEF (e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione), per tutti i posti vacanti nel triennio.</p> <p>Inoltre, affida la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (e non più ad un DPCM, su proposta MIUR-MEF-PA).</p> <p>A tal fine, sostituisce il co. 1 dell’art. 29 del d.lgs. 165/2001, da ultimo modificato dall’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008), e ha disposto l’intervento del DPCM sopra ricordato.</p> <p>Al riguardo si ricorda che l’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, e la relazione illustrativa aveva motivato la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”.</p> <p>Conseguentemente, il comma 218:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abroga il co. 2 dell’art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l’adozione del DPCM; b) novella il co. 3 dello stesso art. 17 - che ha previsto il trasferimento alla SNA delle risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici –

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>disponendo il trasferimento delle stesse risorse dalla SNA al MIUR.</p> <p>L'emendamento 1.4005 del Governo modifica la lettera <i>b</i>) del comma 218 prevedendo che le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici (SNA) – anziché, come previsto nell'A.C. n. 3444-A, essere direttamente trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - “sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”. L'emendamento aggiunge altresì la previsione secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.</p>

Articolo 1, commi 219 e 224 – Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni in materia di conferimenti di incarichi.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16. 99 (NF)	Ferrari	PD	15.12	<p><i>Il nuovo comma 219</i> introduce una disposizione transitoria per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 (data oltre alla quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti) ma prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità: viene in particolare precisato che, al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), tali incarichi cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.</p> <p>Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011; ▪ posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge; ▪ posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015. <p>Sono altresì fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) o da svolgere in base al comma 117 (che prevede l'assunzione di 50 dirigenti, oltre che di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato) o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.</p> <p>In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.</p> <p><i>Modifica il comma 224</i> aggiungendo, tra il personale escluso dall'applicazione del comma 219, in base al quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR ▪ il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 225 – Dotazioni organiche del Ministero dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.102 NF	Pes	PD	10.12	Aggiunge il comma 225 ai sensi del quale, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. <i>E</i>), il Ministero dell'interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del DL 95/2012. Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all'articolo 2, co. 11, lettera <i>b</i>) del richiamato DL 95). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Articolo 1, comma 227 – Personale istituti ed enti di ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.294	Relatori		14.12	<i>Modifica il comma 125 del testo Senato (ora comma 227) disponendo che gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015 - mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato, non solo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.</i>

Articolo 1, comma 229 – Assunzioni di personale degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.4	Misiani	PD	10.12	Aggiunge il comma 229 , che autorizza i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni , ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Articolo 1, commi 230 – 233 – Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.292 0.16.292.6	Governo Relatori		12.12 pom.	<p>Aggiunge i commi 230, 231, 232 e 233.</p> <p>Il comma 230 incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) di 23,5 milioni di euro per il 2016.</p> <p>Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l'istruzione prescolastica; cap. 1204 per l'istruzione primaria; cap. 1196 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a € 862,7 mln (al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021).</p> <p>Il comma 231 posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. school bonus (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.</p> <p>Il comma 232 dispone, anzitutto, che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 229, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 230; ▪ per 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al c.d. "buono scuola" per la frequenza di scuole paritarie giacenti su un conto corrente presso Poste italiane. Con il subemendamento 0.16.292.6 è stato espunto il riferimento all'art. 2, co. 7, L. 289/2002, in quanto ritenuto estraneo al contenuto della disposizione. <p>Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter per il 2017 (7,5 milioni) e per il 2018 (5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).</p> <p>Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.</p> <p>Infine, prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento di 16 milioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.</p> <p>Il comma 233 reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore del c.d. <i>school bonus</i>, di cui al comma 230, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).</p>

Articolo 1, comma 234 – Assunzioni e mobilità nella P.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.2 NF	Marchi	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 234 volto a prevedere che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendono nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.</p>

Articolo 1, comma 238 – Applicabilità del "Fondo isole minori" all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.60	Guerra	PD	7.12	<p>Aggiunge il comma 238 con il quale si estende all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola l'ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno (cap. 7248), finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell'Allegato «A» all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448/ 2001, che viene a tal fine integrato.</p> <p>Si segnala che, a partire dal 2008, le risorse del "Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori" confluiscono nel "Fondo di sviluppo delle isole minori" ai sensi dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 244/2007 (art. 2, co. 41 e 42), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, destinato al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, come individuate tra gli ambiti territoriali di cui al suddetto allegato «A» dell'art. 25, co. 7, della legge n. 244/2007.</p> <p>I criteri per l'erogazione delle risorse del "Fondo di sviluppo delle isole minori" sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010.</p>

Articolo 1, commi 239 - 242 – Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività *upstream*)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.293	Governo		13.12	<p>Aggiunge i commi da 239 a 242 che operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività <i>upstream</i>).</p> <p>Una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti eliminate le disposizioni attualmente vigenti (contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il cui testo è stato da ultimo riscritto dall'art. 35 del D.L. 83/2012) che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Con riferimento a tali titoli abilitativi, il nuovo testo precisa che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale (comma 239).</p> <p>Si ricorda che il comma 17 in questione è oggetto di modifica anche da parte del c.d. collegato ambientale (A.C. 2093-B). L'articolo 2 di tale ddl interviene infatti sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, disciplinata dal sesto periodo del comma citato.</p> <p>Un secondo gruppo di modifiche è contenuto nel nuovo comma 240 ove si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività <i>upstream</i>, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio (<i>modifica del comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 133/2014</i>);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ viene abrogata la norma (comma 1-<i>bis</i> del medesimo art. 38) che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività <i>upstream</i>. ▪ viene introdotta la previsione (<i>con una modifica del comma 5 del medesimo art.38</i>) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però, con l’emendamento in esame, non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo –specificazione introdotta dall’emendamento in esame - l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità, come invece dispone la legislazione vigente. <p>L’emendamento in esame dunque intende modificare l’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale.</p> <p>Il comma 241 dispone - con una modifica del comma 3-<i>bis</i> dell’art.57 del D.L. n. 5/2012 - che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del medesimo art. 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative di cui all’articolo 14-<i>quater</i>, comma 3 della legge n. 241/1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 239/2004. Il richiamo a tale comma 8-<i>bis</i> viene infatti soppresso.</p> <p>Si ricorda che il citato comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l’espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata.</p> <p>Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che “ la previsione dell’intesa, imposta dal principio di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (<i>ex plurimis sentenza n. 179/2012, n. 121/2010</i>). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenze n. 165 e 33 del 2011).</p> <p>L’articolo 14-<i>quater</i>, comma 3, della legge n. 241/1990 – come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012 - dispone che, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.</p> <p>L’emendamento in esame dunque intende modificare il comma 3-<i>bis</i> dell’art.57 del D.L. n. 5/2012, come introdotto dal comma 552, lett. <i>b</i>), art. 1, legge n. 190/2014, norma sulla quale è attualmente in atto con le regioni un contenzioso presso la Corte costituzionale (vedasi, in particolare, il ricorso per legittimità costituzionale della regione Abruzzo n. 35 del 5 marzo 2015 e n. 39 del 6 marzo 2015 della regione Marche).</p> <p>Il comma 242 modifica il predetto comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 il quale dispone l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 e di cui al comma 8 del medesimo articolo 1.</p> <p>La modifica è finalizzata ad escludere che la procedura di cui al comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 si applichi per l’adozione delle determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 sopra citato. Il comma 8-<i>bis</i> continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 239/2004.</p>

Articolo 1, comma 246 – Finanziamento collegi universitari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.123 NF	Vignali	NCD-UDC	14.12	<p>Aggiunge il comma 246, che autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).</p> <p>Le risorse sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a € 15,6 mln.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica il comma 638 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica</p>

Articolo 1, comma 253 – Contributi previdenziali per studenti universitari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.194 NF 17.171 NF	Mongiello Di Gioia	PD Misto PSI-PLI	12.12 ant.	Aggiunge il comma 253 , che consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali , anche attraverso prestiti d'onore .

Articolo 1, comma 254 – Borse di studio universitarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.118 NF	Governo Simoni	PD	14.12	<i>Modifica il comma 139 del testo approvato dal Senato incrementando</i> (a seguito del subemendamento 0.1.1.118) di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 mln dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari. Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 167,1 mln .

Articolo 1, comma 255 – Borse di studio figli delle vittime del terrorismo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.118 NF	Governo Simoni	PD	14.12	Aggiunge il comma 255 , il quale autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata .

Articolo 1, comma 256 – Finanziamento scuole paritarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.43	Lupi	AP	14.12	<i>Modifica il comma 140 del testo del Senato, aumentando da 25 a 28 milioni di euro il rifinanziamento disposto a decorrere dal 2016 dello stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo, pertanto da 225 a 228 milioni di euro.</i> <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</i>

Articolo 1, comma 257 – Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.118 NF 17.119 NF	Boccadutri Palese	PD Misto	14.12	Aggiunge il comma 257 il quale prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni . Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 1, comma 259 - Rientro dei lavoratori dall'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*17.60NF *17.19 *17.40	Pagano Vaccaro Sanga	AP Misto PD	15.12	Il comma 259 modifica il comma 142 del testo del Senato, in materia di rientro dei lavoratori dall'estero , prorogando al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

Articolo 1, comma 262 - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.216	Relatori		15.12	Aggiunge il comma 262 che istituisce l' Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara trasformando l'attuale sede decentrata ISIA di Roma: Lo statuto sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e in sede di prima applicazione esso è deliberato da un apposito comitato. La disposizione si conclude con la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1, comma 264 – Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.107	Relatori		14.12	Aggiunge il comma 264 secondo cui i lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l'applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente, abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015 , possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

Articolo 1, commi 274 – 279 – Trattamento previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.47 NF + Id.	Fanucci	PD	15.12	<p>Introduce i commi da 274 a 279 che dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto.</p> <p>Il comma 274 dispone che la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n.257/1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l'accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (ai sensi dell'art. 1, co. 117, della legge n.190/2014: imprese esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale) che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applichi ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma) anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati).</p> <p>Il comma 275 estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (art.1, co.115, della legge n.190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali</p> <p>Il comma 276 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all'art. 1, c. 117, della L. 190/2014 (v.sopra), che non maturino i requisiti pensionistici ivi previsti. Viene demandata ad apposito DM (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame) la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.</p> <p>Il comma 277 riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall'art. 13, c.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>8, della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 per il 2017, 7,5 per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma in esame sono demandate ad apposito DM.</p> <p>Il comma 278 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall'ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Si demanda, infine, ad apposito DM (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.</p> <p>Il comma 279 posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i> riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 20 milioni di euro per il 2016, 26 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018, 22 milioni di euro per il 2019, 18,7 milioni di euro per il 2020, 14 milioni di euro per il 2021, 10,5 milioni di euro per il 2022 a copertura degli oneri derivanti dall'introduzione dei suddetti commi.</p>

Articolo 1, comma 280 – Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.106	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 280, recante una norma interpretativa del comma 2 dell'articolo 18 della legge di riforma pensionistica n. 335/1995, che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla suddetta data. L'emendamento (volto a recepire in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare Inps 17 marzo 2009, n. 42) precisa che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sono più soggetti all'applicazione del massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p>

Articolo 1, comma 281 – Monitoraggio cd. opzione donna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.142	Relatori		15.12	<i>Modifica il comma 155 del testo approvato dal Senato (ora comma 281) relativo alla sperimentazione della cd. opzione donna, al fine di prevedere la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.</i>

Articolo 1, comma 283 – Cure parentali per lavoratrici autonome

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.138 NF Id.	Pastorelli	Misto	15.12	<p>Aggiunge il comma 283, il quale estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i>, riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016</p>

Articolo 1, comma 285 – Contratti di solidarietà espansivi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.116 NF	Dell'Aringa	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 285, al fine di integrare l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 (cd. Jobs act) il quale, con l'obiettivo di promuovere il ricorso a contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale) prevede specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni). L'emendamento, in particolare, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente)</p>

Articolo 1, commi 287-288; 291, 293-294; 305; 308-310; 389 - Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.141	Governo		14.12	<p>Introduce e modifica alcune disposizioni in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria.</p> <p>Il comma 287 è volto ad escludere l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero.</p> <p>Il comma 288 prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.</p> <p>Attraverso una <i>modifica al comma 161 del testo del Senato (ora comma 291)</i>, vengono anticipati al 2016 gli effetti previsti dal comma 290 che cambia (a decorrere dal 2017, secondo l'attuale testo del comma 291) la misura delle detrazioni dell'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd <i>no tax area</i> per i pensionati). Per la copertura delle minori entrate che derivano dal suddetto anticipo, l'emendamento prevede una riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione pari a 300 milioni di euro per il 2016 e un incremento del medesimo Fondo pari a 89 milioni di euro per il 2017.</p> <p>Con <i>l'introduzione del comma 305</i> si precisa l'ambito di applicazione della disposizione (art. 46, co. 3, D.Lgs. 148/2015) che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi; ▪ negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016. <p>Il comma 308 dispone che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Il comma 309 precisa per via normativa l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015, precisando che rimangono escluse dall'applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, Su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni).</p> <p>Il comma 310 proroga l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016.</p> <p>Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziare per il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dal comma 389, eliminando l'annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l'importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).</p> <p>I commi 293 e 294 prevedono misure a copertura degli oneri derivanti dalle richiamate disposizioni, prevedendo l'utilizzo di parte delle risorse afferenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ridotto di 100 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il 2017) e disponendo per il 2016 il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che affluiscono, per i due terzi, al Fondo di rotazione (con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione), in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 150/2015 (secondo cui il Fondo di rotazione citato costituisce parte delle le risorse attribuite all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), per le cui finalità l'ultimo periodo del comma 293 dispone, per il 2017, un incremento pari a 52 milioni di euro del Fondo sociale occupazione e formazione.</p>

Articolo 1, comma 292 – Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.140 0.19.140.6 0.19.140.1 NF	Governo Relatori Marcon	SI-SEL	12.12 pom.	<p>Inserisce il comma 292 che consente l'accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione a familiari impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni - erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 (subem. 0.19.140.6) - sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni (in luogo di sessanta, subem. 0.19.140.1) dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, co. 241, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) istituito presso l'INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme individuate dal decreto interministeriale del settembre 2015 destinate alla copertura delle spese per il 2015 (subem. 0.19.140.6).</p> <p>Si ricorda che l'art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell'amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto per il 2016 è pari a 5.431.842,00 euro.</p>

Articolo 1, commi 295 – 297 – Trattamento pensionistico lavoratori poligrafici collocati in CIGS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.39 NF	Famiglietti	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi 295, 296 e 297, al fine di prevedere che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell'articolo 37 della legge n.416/1981), in forza di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data. I trattamenti pensionistici sono erogati dall'INPS secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo presso l'ente competente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento, non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica la Tabella C, voce Ministero dell'economia, legge n. 67/1988: Editoria</p> <p>2016: -3.000.000 2017: -3.000.000 2018: -3.000.000.</p>

Articolo 1, commi 298 - 300 – Esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.64 NF id. 19.124 NF 19.13 NF	Bolognesi	PD	15.12	<p>Introduce i commi 298, 299 e 300.</p> <p>Il comma 298 (attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, c. 2, del D.Lgs. n. 503/1992), rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) purché non coperti da assicurazione.</p> <p>Il comma 299 interviene sulla disposizione (art.1, co. 113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, DL 201/2011: riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. L'emendamento estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.</p> <p>Il comma 300 dispone che la copertura degli oneri è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente corrispondente riduzione degli importi previsti per la copertura degli oneri derivanti dall'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 7, c. 1, D.Lgs. 67/2011)</p>

Articolo 1, comma 303 – Danno biologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19-bis.25 NF	Damiano	PD	15.12	Inserisce il comma 303 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL siano rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell'INAIL sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all'anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27 della L. 247/2007 e articolo 1, comma 129, della L. 147/2013). Alla copertura finanziaria degli oneri dell'intervento si provvede, per il triennio 2016-2018, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 1 mln di euro per il 2016, 5 mln di euro per il 2017 e 15 mln di euro per il 2018, mentre a decorrere dal 2019, attraverso la revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Allo stesso tempo, dal 2019 l'efficacia delle richiamate disposizioni è subordinata alla suddetta revisione delle tariffe.

Articolo 1, comma 306 – Attività di utilità sociale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.10 NF	D'Inca NF	M5S	15.12	Inserisce il comma 306 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 (cd. <i>Jobs act</i>) limitandosi ad estendere anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di tali attività.

Articolo 1, commi 308 – 309 – Trattamenti di integrazione salariale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.49	Dell'Aringa	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 308 , che prevede che le domande per il riconoscimento dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) non siano sottoposte al requisito di possedere un'anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili (e non soltanto per quelli inerenti al settore industriale, come previsto attualmente). A tal fine si modifica l'articolo 1, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 148/2015.
20.50	Dell'Aringa	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 309 che dispone la reviviscenza della norma (di cui all'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 869/1947, provvedimento abrogato interamente dall'articolo 46, comma 1, lettera <i>b</i>), del D.Lgs. 148/2015) che escludeva dall'applicazione delle norme sulla CIGO degli operai dell'industria, i lavoratori di specifiche imprese (si tratta delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, delle imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane - personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane e dei servizi extraurbani, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; delle imprese di spettacoli; degli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; delle imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; delle cooperative, i gruppi, delle compagnie e carovane dei fachini, portabagagli, birocciai e simili; delle imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato). A tal fine modifica il richiamato articolo 46, comma 1, lettera <i>b</i>), del D.Lgs. 148/2015.

Articolo 1, comma 317 – Garante nazionale dei detenuti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20-bis.24	Il Commissione		12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 317, che attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un'indennità forfettaria annua pari al 40% dell'indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti. A tal fine è modificato l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146</p> <p>Conseguentemente: alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -200.000 2017: -200.000 2018: -200.000.</p>

Articolo 1, comma 320 – Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.21	Sammarco	AP	15.12	<p>Aggiunge il comma 320 il quale estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p><i>Si segnala che nell'emendamento è presente un comma 2-ter che riproduce esattamente il contenuto del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2015.</i></p>

Articolo 1, commi 322 – 326 – Interventi e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.47 NF	Losacco	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge i commi da 322 a 325, che dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegue le attività proprie di ARCUS.</p> <p>ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall'art. 2 della L. 291/2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.</p> <p>A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l'art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 - e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e svolge attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor.</p> <p>In materia si ricorda che l'art. 1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.</p> <p>Tale previsione era intervenuta dopo che l'art. 39, co. 1-<i>bis</i>, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva abrogato, fra l'altro, i commi 24-28 dell'art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro 90 giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale.</p> <p>ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese.</p> <p>Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall'art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).</p> <p>Si prevede, inoltre, l'abrogazione sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-<i>ter</i> dell'art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva previsto, tra l'altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Al riguardo si segnala che l'abrogazione dell'art. 39, co. 1-<i>ter</i>, del D.L. 69/2013 è prevista anche dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell'11 dicembre 2015.</p> <p>Il comma 326 reca la clausola di invarianza finanziaria.</p>

Articolo 1, comma 327 –Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.82	Relatori		14.12	<p>Aggiunge il comma 327, che prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-<i>bis</i>, co. 3, della L. 124/2015.</p> <p>La disposizione richiamata prevede il termine di 90 giorni per l'espressione, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l'assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.</p> <p>Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l'adozione del decreto ministeriale si richiamano l'art. 17, co. 4-<i>bis</i>, lett. e), della L. 400/1988 e l'art. 4, co. 4 e 4-<i>bis</i>, del d.lgs. 300/1999.</p> <p>Al riguardo si segnala che l'art. 17, co. 4-<i>bis</i>, lett. e), L. 400/1988 prevede l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l'art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l'intervento di decreti ministeriali per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.</p> <p><i>Appare, pertanto, opportuna una riflessione sulla congruità dello strumento previsto con riferimento alla possibile riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, di uffici dirigenziali generali.</i></p>

Articolo 1, comma 328 – Assunzioni di personale Ministero per i beni culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.73 Id. 21.69 21.53 21.42 21.27	VII Commissione Coppola Pannarale Bonaccorsi Mazziotti Di Celso	PD SI-SEL PD SCpl	12.12 ant.	<i>Modifica il comma 175 del testo approvato dal Senato (ora comma 328) che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari, sopprimendo l'attuale previsione in base alla quale la selezione deve avvenire tra laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.</i>

Articolo 1, commi 331, 332 e 333 – Tax credit cinema

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.81	Governo		12.12 pom.	<p>Il comma 331 modifica il comma 178 del testo del Senato e inserisce i commi 332 e 333, con i quali sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema).</p> <p>In particolare, si modifica la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con le modifiche all'art. 1, co. 325 (lett. a) si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione; ▪ con le modifiche al co. 326 (lett. b), si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero); ▪ con le modifiche al co. 327 (lett. c) si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall'attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda. <p>Si prevede (lett. d) un'aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.</p> <p>Infine (lett. e), l'aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale)</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con le modifiche al co. 322 (lett. f)), si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE. <p>In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e), il comma 332 abroga l'art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.</p> <p>Inoltre, sopprime l'art. 2, co. 6, lett. a) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.</p> <p>Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e), il comma 333 sopprime, dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, co. da <i>2-bis</i> a <i>2-sexies</i>, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015).</p>

Articolo 1, comma 335 – Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.41 NF	Rampi	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 335 che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi

Articolo 1, commi 338 e 339 - Risorse per investimenti nel settore della cultura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.45 NF	Bonaccorsi	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi 338 e 339, che individuano un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali.</p> <p>In particolare, il comma 338 individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in € 30 mln annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.</p> <p>Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l'individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.</p> <p>Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell'art. 60 della L. 289/2002 che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3% delle "risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture", iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede, altresì, che l'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.</p> <p>Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa dell'A.G. 249, in corso di esame, fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione dell'art. 39, co.1-ter, D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che, "nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un'interpretazione condivisa circa l'esatta quantificazione delle 'risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture', rendendo, di fatto, inattuata questa norma". (al riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3, Tomo I, del 31 gennaio 2014 e n. 182 del 9 giugno 2014).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Inoltre, il comma 339 abroga anche il comma 4-bis dell' art. 60 della L. 289/2002 – inserito dall'art. 1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

Articolo 1, comma 341 – Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21-ter.8	I Relatori		14.12	<i>Modifica il comma 183 del testo del Senato, prevedendo che l'autorizzazione all'ACI a sostenere le spese per l'organizzazione e la gestione del GP d'Italia di Formula 1, potrà essere realizzata attingendo le risorse da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell'Aci (anziché dalle sole risorse proprie derivante dall'organizzazione di eventi sportivi e facendo venire meno l'espressa esclusione delle risorse rinvenienti dalla gestione del P:R:A). Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.</i>

Articolo 1, comma 346 e 347 – Risorse per Matera

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.21 NF 1.4006	Bianchi Governo	AP	15.12 19.12	<p>Il comma 346 dispone che fino al 2019 non si applicano alla città di Matera – designata Capitale europea della cultura per il 2019 – le norme in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzione di personale, anche con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019.</p> <p>Viene modificato di conseguenza <i>il comma 638</i>, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p> <p>L'emendamento 1.4006 presentato dal Governo specifica che le norme limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, sono quelle di cui all'articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010 (L. 122/2010), e che tale esclusione opera nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.</p> <p>L'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, dispone che, a decorrere dal 2011, le spese per il personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e quelle relative a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio sostenute dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici, dalle università e dagli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 7, comma 6, e 36 del D.Lgs. 165/2001), non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il terzo periodo del comma 28 prevede che i predetti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Il quarto periodo dispone che le norme di cui al medesimo comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario</p>

				<p>nazionale.</p> <p>L'emendamento prevede inoltre che le spese per lo svolgimento dell'evento non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).</p> <p>L'articolo 1, comma 557, L. 296/2006, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p>
22.39 NF	Antezza	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 347 che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.</p> <p>Ulteriori interventi a favore di Matera, Capitale europea della cultura per il 2019, sono recati dall'art. 1, co. 187, del ddl di stabilità.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i>, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>

Articolo 1, comma 348 – Contratti di turismo organizzato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.9 NF	Pagano	AP	15.12	<p>Aggiunge un nuovo comma 348, che apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta nell'articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014), secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie. L'articolo 9, nella sua formulazione vigente, in particolare, modifica l'articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Le modifiche apportate dall'emendamento in esame sono finalizzate a posticipare la decorrenza dell'obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.</p> <p>Contestualmente, l'emendamento posticipa al 30 giugno 2016 (in luogo dell'attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo nazionale di garanzia del turismo (art. 51 del D.Lgs. n. 79/2011).</p>

Articolo 1, comma 350 – Rifiinanziamento di istituti di tutela della cultura istriano-friulano-dalmata.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.49 NF	Rampelli	Fdl	15.12	<p>Aggiunge il comma 350 che destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.</p> <p>Di conseguenza, viene ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al <i>comma 638</i>.</p> <p>L'art. 2, comma 1, della legge 92/2004, richiamata dalla disposizione approvata, ha disposto, infatti, il riconoscimento del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e dell'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma prevedendo a tal fine un finanziamento, a decorrere dall'anno 2004, per l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e per la Società di studi fiumani.</p>

Articolo 1, commi 355-357 – Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.78	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge i commi da 355 a 357, recanti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.</p> <p>In particolare, il comma 355 proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse devono predisporre (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) un'integrazione del piano relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).</p> <p>Il co. 14 dell'art. 11 del D.L. 91/2013 prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ex co. 1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, ex co. 2), ovvero che non raggiungano le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l'esercizio 2016, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Dispone, inoltre, che il predetto piano – <i>si intenderebbe: l'integrazione del piano</i> – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF, ma non vengono fornite ulteriori specifiche procedurali.</p> <p>In base ai co. 1 e 2 del medesimo art. 11, il piano di risanamento deve essere presentato al commissario straordinario del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>Il comma 356 estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal co. 6 dell'art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in determinate condizioni). Le fondazioni interessate "possono" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento, che deve prevedere, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.</p> <p>A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.</p> <p>La dotazione del Fondo – inizialmente stabilita dall’art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 in 75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall’ art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro.</p> <p>Il comma 357 proroga le funzioni del commissario straordinario (nominato ex art. 11, co. 3, DL 91/2013) fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.</p> <p>L’incarico era stato conferito con <u>DM 17 gennaio 2014</u> per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile.</p> <p>Inoltre, prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.</p> <p>Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638, riducendo</i> il rifinanziamento ivi previsto per il 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 10 milioni di euro, a copertura degli oneri recati dal comma 190-ter.</p>

Articolo 1, commi 358 – Risorse per le accademie non statali di belle arti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.7 NF 22- quater.7 NF	Mottola Carocci	M-ALA PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 358 che autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti.</p> <p>A tal fine, dispone l'“incremento” dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 19, co. 5-<i>bis</i>, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).</p> <p>Per le esigenze delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l'art. 19, co. 5-<i>bis</i>, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro. Per il 2015, l'art. 1, co. 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015), ha stanziato il medesimo importo “per le finalità” di cui alla precedente autorizzazione di spesa.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</i></p>

Articolo 1, comma 359 – Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.47 NF	Bonaccorsi	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 359 che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</i></p>

Articolo 1, comma 360 – Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.70 NF	Cinzia Maria Fontana	PD	15.12	Aggiunge il comma 360 che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
22.8 NF	Occhiuto	FI-PDL		Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI è stato concesso, per il periodo 2013-2015 , dall'art. 1, co. 288, della L. 228/2012 (L. stabilità 2013). <i>Conseguentemente</i> Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 361 – Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.13 NF	Blazina	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 361 che novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n.190 del 2014. La norma prevedeva la facoltà per la regione Friuli Venezia Giulia di rimodulare gli interventi previsti dalla legge n. 38 del 2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. Le risorse destinate a tali scopi erano stabilite annualmente nella legge di stabilità. Con l'emendamento in questione si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena; ▪ la fissazione in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2016 delle risorse destinate agli obiettivi della presente norma. <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i>, riducendo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p> <p><i>Modifica la Tabella C, voce Ministero dell'economia, Legge n. 38/2001, Contributo alla regione FVG:</i></p> <p>2016: -5.104.167; 2017: -5.104.167; 2017: -5.104.167.</p>

Articolo 1, comma 362 – Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.15	Malpezzi	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 362 il quale autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono così ridotti:</p> <p>2016: -5.800.000; 2017: -5.800.000; 2018: -5.800.000.</p>

Articolo 1, comma 364 – Riqualficazione dell’ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22-bis.2 NF	Vico	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 364 il quale autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualficazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, <i>Bisceglie</i>, Margherita di Savoia e Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Sul sito internet della Provincia di Barletta è disponibile, tra i documenti allegati della pagina http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/atti-amministrativi/delibera-del-presidente-nr-3-del-21-11-2014-piano-territoriale-di-coordinament il testo del "Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Comuni di Barletta, <i>Bisceglie</i>, Margherita di Savoia, Trani per la riqualficazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale"..</p> <p><i>Conseguentemente</i> Modifica il comma 638, al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni, per l'importo necessario alla copertura della spesa autorizzata dal nuovo comma 364.</p>

Articolo 1, comma 366 – Tassa sulle unità da diporto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22-ter.3 NF	Arlotti	PD	15.12	Aggiunge il comma 366 , che abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia). <i>Conseguentemente</i> Modifica il comma 638 , al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 7,5 milioni dal 2016

Articolo 1, comma 367 – Riduzione tassa di ancoraggio nei porti di *transhipment*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22-ter.14 1.4008 e sub 0.1.4008.1	Relatori Governo (il sub Scotto ed altri)		15.12 19.12	<p>Aggiunge il comma 367, che prevede la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico <i>transhipment</i> superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. E' rimesso alle autorità portuali di deliberare annualmente l'applicazione ed il limite della misura ed è ad esse riconosciuto un contributo nel limite della metà dell'onere residuale a loro carico. Con DM verrà assegnata la quota alle Autorità a carico dello Stato per la copertura, nel limite di 3 milioni annui. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto, nel limite di spesa di 1,8 milioni € annui.</p> <p>L'em. 1.4008, come subemendato, dispone che le modalità di attuazione siano disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 15 marzo 2016.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia, è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2016: -4.800.000 2017: -4.800.000 2018: -4.800.000.</p>

Articolo 1, comma 368 – Rimborsi IVA a cittadini extra UE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22-ter.9 NF	Benamati	PD	15.12	Aggiunge il comma 368 , che autorizza gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. <i>Tax free shopping</i>), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

Articolo 1, comma 370 – Promozione del *Made in Italy*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.36 NF	Mongiello	PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 196 del testo del Senato (ora comma 370), incrementando di 1 milione di euro lo stanziamento per il 2016, dal medesimo comma autorizzato, per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i>. Lo stanziamento in questione passa dunque da 50 a 51 milioni di euro per il 2016. Tale milione di euro è destinato al finanziamento dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'<i>italian sounding</i> e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.</i></p> <p><i>Conseguentemente modifica il comma 638, riducendo di 1 milione di euro per l'anno 2016 il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</i></p>

Articolo 1, comma 371 – Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.40	Governo		12.12 pom.	Aggiunge il comma 371 , che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo .

Articolo 1, commi 372 e 373- Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<p>Aggiunge i commi 372 e 373. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 969. <p>Le misure di aiuto di cui al comma 371 in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 373 incrementa di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 204/1998, destinando le risorse in questione all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

Articolo 1, comma 374 – Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.71	Governo Sgambato	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 374 che riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica la Tabella D, sopprimendo</i> il definanziamento (previsto in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678).</p>

Articolo 1, comma 385 – Consiglio generale degli italiani all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23-ter.2 NF	Fitzgerald Nissoli	PI-CD	15.12	<p>L'emendamento incrementa di 50.000 euro, portandolo a 150.000 euro, lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 207 del testo Senato (ora comma 385), finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio generale degli italiani all'estero.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>modifica il comma 638, riducendo il rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica da 134,340 a 132,840 milioni per il 2016.</i></p> <p><i>Si rileva l'eccesso della copertura, che a fronte di 50.000 euro di maggiore stanziamento per il C.G.I.E. rinviene 1.500.000 euro a carico del citato fondo per interventi strutturali di politica economica.</i></p>

Articolo 1, comma 385, lett. h) – Risorse a favore della società Dante Alighieri e dell'Accademia nazionale dei Lincei

23-ter.12 NF	Fedi	PD	15/12	<p>Aggiunge al comma 385 la lettera h) che concede per il periodo 2016-2018 un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all'Accademia nazionale dei Lincei.</p> <p>Il finanziamento statale alla società Dante Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è annualmente allocato nella tabella C allegata alla legge di stabilità a carico del cap. 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Con riferimento al triennio 2016-2018 il citato capitolo espone un importo di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018.</p> <p>La ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con apposito DM sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali appunto la Società Dante Alighieri; ad essa è stato concesso, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo di 600.000 euro.</p> <p>Le risorse per l'Accademia dei Lincei sono attualmente appostate sul cap. 3630 dello stato di previsione del Mibact e ammontano, per il 2016, a seguito della nota di variazioni, a 2,7 milioni di euro.</p> <p>In particolare, al capitolo indicato afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ art. 1, L. 466/1988, che ha concesso all'Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità. Nella tab. C allegata al ddl di stabilità le risorse ammontano a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,4 milioni di euro per il 2018 (a fronte di 0,8 milioni previsti per il 2015); ▪ art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore dell'Accademia, a decorrere dal 2012. <p><i>Si valuti, dunque, l'opportunità di intervenire per l'Accademia dei Lincei direttamente sulla tabella C.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica il comma 638, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>
-----------------	------	----	-------	---

Articolo 1, comma 385, lett. i) – Scuole italiane non statali paritarie all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23-ter.4 NF	Garavini	PD	15.12	<p>Aggiunge al comma 385 la lettera i) che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016, il 2017 e il 2018 finalizzato a contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>modifica il comma 638 riducendo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 il fondo per interventi strutturali di politica economica.</i></p>

Articolo 1, comma 387 – Lotta alla povertà

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.69	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 209, lettera a) del testo del Senato (ora comma 387) con riferimento alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione. In particolare la lettera a) finalizza 380 milioni di euro per l'avvio di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Per effetto delle modifiche in esame si dispone che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, in luogo di prevedere interventi prioritari per i nuclei familiari con figli minori.</i>
24.68	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 209, lettera a) del testo del Senato con riferimento a quanto stabilito in merito alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione. In particolare viene soppresso il criterio preferenziale, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario.</i>
24.32 NF	Gigli	PI-CD	15.12	<i>Modifica il comma 209, lettera a) secondo periodo, disponendo che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza.</i>

Articolo 1, comma 389 – Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.141	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 211 del testo del Senato (ora comma 389) rideterminando le risorse stanziare per il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eliminando l'annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l'importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018). La modifica è da mettere in relazione alle misure introdotte in materia pensionistica introdotte dall'emendamento medesimo, di cui ai commi 308 e seguenti-</i>

Articolo 1, comma 391 - Carta della famiglia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.52NF	Sberna	Per l'Italia - CD	19/12	Aggiunge il comma 391, istituendo la carta della famiglia , destinata, su richiesta, alle famiglie - costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale -, con almeno 3 figli minori a carico. La carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi (come quelli di trasporto, culturali, sportivi, ludici e turistici).

Articolo 1, commi 392-395 – Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.72	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 214 del testo del Senato (ora comma 393), sopprimendo il riferimento a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, relativamente alla finalizzazione delle risorse del Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile.</i>
24.82 1.130	Relatori Zampa	PD	14.12 19/20	<i>Modifica i commi 213 e 215 del testo del Senato (ora rispettivamente commi 392 e 394) riguardanti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: relativamente alla modalità di versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l'utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato (comma 392); il riconoscimento del credito viene legato alla trasmissione all'Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d'imposta viene esentata dall'imposta di registro (comma 394).</i>

Articolo 1, commi 397 e 398 – Disposizioni relative all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.19	Lenzi	PD	15.12.	<p><i>Inserisce i commi 397 e 398.</i></p> <p><i>Il comma 397</i> apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.</p> <p>Con una modifica all'articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.</p> <p>Con alcune modifiche all'articolo 5 viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva.</p> <p>Con alcune modifiche all'articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di transito di cui all'articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.</p> <p>Viene inoltre stabilito che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente.</p> <p>Vengono definiti i rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare.</p> <p>Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l'individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità.</p> <p>Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.</p> <p>Il comma 398 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 7, comma 2-<i>bis</i> del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.</p>

Articolo 1, comma 400 – Fondo per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.43	Lenzi		15.12	<i>Modifica il comma 218 del testo del Senato (ora comma 400), disponendo che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – precedentemente il Fondo era istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze - sia istituito un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari</i>

Articolo 1, commi 401 e 402 – Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.77 NF	Silvia Giordano	M5S	15.12	<p>Aggiunge i commi 401 e 402 che istituiscono, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I criteri le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge n.134/2015 <i>Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie</i>, sono demandati ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle legge di stabilità 2016.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638</i> riducendo la dotazione del FISPE di 5 milioni di euro annui.</p>

Articolo 1, comma 404 – Contributo a Eurispes

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.50 NF 25.6 NF	Romano F.S. Riccardo Galli	Misto	15.12	Aggiunge il comma 404 che autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes , con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638</i> riducendo la dotazione del FISPE di 1 milioni di euro per il 2016.

Articolo 1, comma 406 - Persone con disabilità grave

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.79 NF	Argentin	PD	15.12	Aggiunge il comma 406 che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l'altro previsto dalla legge 162/1998 <i>Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.</i> Conseguentemente Modifica il comma 638 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per il 2016.

Articolo 1, commi 409 e 410 - Incremento del Fondo sanitario nazionale finalizzato alle sperimentazioni cliniche di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.26 NF	Carnevali	PD	15.12	<p>Sostituisce il comma 223 del testo approvato dal Senato prevedendo che il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, in attuazione dell'art. 1, co. 34 della legge 662/1996, vincoli - su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare (precedentemente una quota fino a 1 milione per il 2017 e fino a 2 milioni per il 2018 era vincolata per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da SLA). Tali sperimentazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs. 211/2003 <i>Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico</i>, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall'AIFA e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni.</p> <p>A tal fine, il comma 223 del testo Senato sostituisce l'art. 2 del decreto legge 24/2013 Disposizioni in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. La norma era nata dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e somministrazione di cellule staminali mesenchimali secondo il metodo</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>proposto da Stamina Foundation. La rubrica dell'articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene pertanto sostituita dalla seguente (<i>Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare</i>).</p> <p>Il comma 410 incrementa il Fondo sanitario nazionale nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica il comma 638, disponendo la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 3 milioni per il 2016 e 2017</p>

Articolo 1, commi 414 - 416 – Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.55 NF	Schirò	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi da 414 a 416 mediante i quali si istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione (comma 226-bis) di 250.000 euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017.</p> <p>Il comma 415 stabilisce che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.</p> <p>Il comma 416 demanda ad un D.M. giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, l'emanazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge delle disposizioni attuative.</p> <p>Conseguentemente <i>modifica il comma 638, riducendo</i> corrispettivamente per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE), i cui importi per il 2016 passano da 134.340 milioni a 134.090 milioni, e per il 2017 da 142.610 milioni a 142.110 milioni.</p>

Articolo 1, comma 417 – Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.45 NF	Gribaudo	PD	15.12	<p><i>Inserisce il comma 417</i> che destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.</p> <p>Conseguentemente <i>modifica il comma 638, riducendo</i> il Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE) ivi previsto di 3 milioni per il triennio 2016-2018</p>

Articolo 1, comma 419 - Autorizzazione di spesa per l'Istituto nazionale di genetica molecolare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.51	Parisi	Misto	15.12	<p>Aggiunge il comma 419 che, a decorrere dall'anno 2016, autorizza la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all'art. 1, co. 1, lettera <i>b</i>), del decreto legge 281/2001.</p> <p>L'art. 1, co. 1, lettera <i>b</i>) del D.L. n. 81/2004 <i>Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica</i> ha istituito l'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) all'art. 1, co. 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.</p> <p>Ai relativi oneri si provvede mediante <i>modifica del comma 638</i>, con la riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica)</p>

Articolo 1, commi 429, 431 e comma 437 – Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.17 T2 1.4009	Marchi	PD	13.12	<p>Aggiunge i commi da 429 a 431. In particolare, il comma 429 – modificando l'articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza. Con ulteriore modifica apportata si stabilisce che le predette disposizioni in materia di rimessione dei termini siano eseguite nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. La modifica interviene, conseguentemente anche al capoverso 2-ter del comma 236-<i>bis</i>, relativamente al quale si fa riferimento al limite delle risorse preordinate allo scopo.</p> <p>Il comma 430 istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.</p> <p>Il comma 431 interviene sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.</p> <p><i>Modifica il comma 242 del testo approvato dal Senato</i> al fine di precisare che la copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione (ivi quantificati nel limite di spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018) è effettuata mediante l'utilizzo delle risorse indicate dal comma 241, vale a dire a valere sulle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'art. 7-<i>bis</i> del D.L. 43/2013,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Articolo 1, commi 441-453 – Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.30 NF	Ghizzoni	PD	13.12	<p>Inserisce i commi dal 441 al 453 con i quali, in sintesi, sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.</p> <p>In particolare il comma 441 esclude per il 2016 dal saldo (che ai sensi del comma 409 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per l'Emilia-Romagna, 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto). A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-<i>bis</i> del D.L. n. 95 del 2012).</p> <p>Il comma 442 estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.</p> <p>Il comma 443 destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto). A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-<i>bis</i> del D.L. n. 95 del 2012).</p> <p>Il comma 444 autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-<i>bis</i> del D.L. n. 95 del 2012).</p> <p>Il comma 445 istituisce delle zona franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>sisma del 2012: S.Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.</p> <p>Il comma 446 delimita le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca.</p> <p>Il comma 447 richiama il rispetto della normativa europea in tema di aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>I commi 448, 449 e 450 contengono norme applicative dell'istituita zona franca e individuano le agevolazioni fiscali: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall'IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU.</p> <p>Il comma 451 limita la durata di tali esenzioni esclusivamente all'anno 2016.</p> <p>A copertura dell'onere derivante dall'istituzione delle zone franche (5 milioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (comma 452).</p> <p>Per l'attuazione delle predette norme si richiama il decreto ministeriale che disciplina condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza» (comma 453).</p>

Articolo 1, commi 454 e 455 – Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.25 NF	Venittelli	PD	13.12	<p>Aggiunge i commi 454 e 455.</p> <p>Il comma 454 differisce una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51.</p> <p>In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51); ▪ la possibilità per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015. E' introdotta, inoltre, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo. <p>Il comma 455 prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l'accesso al credito erogati dal ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura</p>

Articolo 1, comma 456 – Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.31 NF	Ghizzoni	PD	13.12	Aggiunge il comma 456 il quale prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge.

Articolo 1, comma 457 – Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.36	Castricone	PD	13.12	<p>Aggiunge il comma 457 il quale estende all'anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento all'anno 2015.</p> <p>A tal fine si modifica il comma 436 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).</p> <p>Si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. In merito alla distribuzione del peso del contributo tra i comuni, il citato comma 436 prevede che, per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà si applica nella misura del 50% per i comuni colpiti da recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana.</p>

Articolo 1, commi 458-465 – Risarcimento ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno del 1998

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.14 NF	Fanucci	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi da 458 a 465, che dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I medesimi commi disciplinano l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata la spesa di 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017.</p> <p>Assegnazione di risorse (commi 458 e 465)</p> <p>Il comma 458 assegna al Capo Dipartimento della Protezione Civile la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per provvedere alle speciali elargizioni summenzionate.</p> <p>Il comma 465 riconosce al Comune di Sarno un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i> al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo necessario alla copertura delle citate spese, vale a dire 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.</p> <p>Individuazione dei soggetti beneficiari (commi da 459 e 461)</p> <p>Il comma 459 dispone che il sindaco del Comune di Sarno, d'intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, provvede, nei limiti dell'autorizzazione di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'individuazione dei familiari delle vittime; ▪ alla determinazione della somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché della quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. <p>I commi 460 e 461 disciplinano i criteri di priorità da seguire nell'elargizione delle somme ai</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>familiari o, in caso di loro decesso, ai rispettivi eredi.</p> <p>Provvedimenti di elargizione, effetti e regime fiscale (commi da 462 a 464)</p> <p>I provvedimenti di elargizione sono adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in conformità con l'atto del sindaco del Comune di Sarno di individuazione dei beneficiari e delle somme loro riconosciute (comma 462).</p> <p>L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del Comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge (comma 463).</p> <p>Le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente (comma 464).</p>

Articolo 1, comma 468 – Comitati di settore nella P.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.188	Dell'Aringa	PD	15.12	Introduce il comma 468 , il quale interviene sulla normativa (art.41 del d.lgs. n.165/2001) relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell'ambito dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l'attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il d.lgs. n.150/2009, cd. riforma Brunetta) nel pubblico impiego.

Articolo 1, comma 474 – Assegnazione del personale di polizia a operazioni di sicurezza e controllo del territorio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.185	Lombardi	M5S	15.12	Aggiunge il comma 474 , che dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio .

Articolo 1, comma 476 – Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.192 NF	Pilozzi	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 476 il quale istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco; ▪ e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l'anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. <p>Il sito di interesse nazionale della Valle del Sacco era stato dichiarato sito di interesse regionale (S.I.R.) con il decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013. Successivamente, con sentenza n. 7586 del 17 luglio 2014, il TAR Lazio ha annullato tale decreto ministeriale nella parte che escludeva dai siti d'interesse nazionale la Valle del Sacco. Informazioni sull'istruttoria che interessa il sito sono presenti nella risposta all'interrogazione n. <u>4/06966</u>.</p> <p><i>Conseguentemente,</i> alla Tabella B l'accantonamento del Ministero dell'ambiente è ridotto dei seguenti importi: 2016: -10.000.000; 2017: -10.000.000; 2018: -10.000.000</p>

Articolo 1, comma 477 – Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.201 NF 27.29 NF	Palese Altieri	Misto Misto	15.12	<p>Aggiunge il comma 477 volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, nonché per la valorizzazione degli investimenti di cui alla delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010 (comma 253-bis).</p> <p>Con la delibera CIPE 42/2010 sono state previste risorse a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) pari a 22 milioni di euro a favore del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, per la realizzazione del progetto "Gemina" concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro per il periodo 2010-2013. La medesima delibera ha invitato il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad individuare, per il periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento per garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici.</p> <p><i>Conseguentemente,</i> <i>modifica il comma 638, riducendo lo stanziamento del FISPE di 5 milioni di euro dal 2016.</i></p>

Articolo 1, comma 478 – Profili tributari delle disposizioni relative ai corrispettivi per i servizi antincendi negli aeroporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.94	Gasparini	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 478, che precisa che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.</p> <p>Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell'art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.</p>

Articolo 1, comma 479 – Esclusione di ENIT dalle misure di contenimento della spesa pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.233	Governo		12.12 pom.	<p><i>Modifica il comma 254 del testo approvato dal Senato</i> inserendo anche l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.</p> <p><i>Conseguentemente</i> alla Tabella A l'accontamento del Ministero dell'economia e delle finanze è così ridotto: 2016: - 730.000 2017: - 730.000 2018: - 730.000</p>

Articolo 1, comma 480 – Club Alpino Italiano

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.101 NF	De Menech	PD	15.12	Aggiunge il comma 480 , disponendo che lo stanziamento a favore del Club alpino italiano previsto dall'articolo 5 della legge n.91 dl 1963 è fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016 . <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638, riducendo di 1 milione di euro</i> a decorrere dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui al comma 369

Articolo 1, comma 481 – Esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.234	Relatori		14.12	<i>Modifica il comma 255 del testo approvato dal Senato</i> , autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto del Fondo per le spese di costituzione dei collegi arbitrali internazionali

Articolo 1, comma 484 – Sospensione dei procedimenti relativi ai canoni demaniali marittimi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.46 NF	Pizzolante	AP	15.12	Il comma 484 , sospende fino al 30 settembre 2016 , in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative: si fa esclusivo riferimento alle concessioni inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. In base alla modifica apportata, la sospensione non si applica , non soltanto con riferimento ai beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali bensì, anche nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (ex art. 143 e 146 del TUEL).

Articolo 1, comma 486 – Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27-ter.3 NF	Minardo	AP	15.12	Aggiunge il comma 486 che attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni € per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638</i> riducendo il rifinanziamento del Fondo per gli interventi di politica economica di 20 milioni per il 2016

Articolo 1, comma 488 – Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27-quater.1 NF 27-quater.3 NF 1.4010	Busin Sbrollini Governo	LNA PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 488, che proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga è finalizzata anche a consentire l'attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. Si prevede che il predetto Commissario straordinario provveda d'intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458 operante presso la Regione Veneto – Dirigente dell'unità di Progetto Sicurezza e Qualità.</p> <p>In seguito alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con la citata ordinanza n. 43/2013 è stata individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali in questione. L'art. 1, comma 5, di tale ordinanza ha previsto l'intestazione della contabilità speciale n. 5458 al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, fino al 2 febbraio 2014, termine poi prorogato al 2 febbraio 2016 dal comma 364 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).</p> <p>Con riferimento al richiamato Commissario per il rischio idrogeologico nel Veneto, si tratta del Commissario a cui è demandata l'attuazione dell'<u>accordo di programma per il rischio idrogeologico sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Veneto</u>. A tale Commissario, in base al disposto dell'art. 10 del D.L. 91/2014, è subentrato il Presidente della Regione Veneto.</p>

Articolo 1, comma 490- Proroga del programma nazionale pesca e acquacoltura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27- quinquies. 5	Relatori		14.12	<p>Aggiunge il comma 490 il quale proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013).</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>alla Tabella C , voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima</p> <p>2016: + 3.000.000</p> <p>A copertura degli oneri sopra indicati,</p> <p>alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto nei seguenti importi</p> <p>2016: -3.000.000</p>

Articolo 1, comma 492 – Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al rimborso dei crediti degli impianti “nuovi entranti”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.sexies. 26	Governo	PD		<p>Il comma 492 interviene sulla disciplina vigente al fine di prevedere che la quota del 50% dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sia destinata al completamento del rimborso di tali crediti e che, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.</p> <p><i>Si segnala che il comma 838 prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi entranti”.</i></p>

Articolo 1, comma 493 – Servizi marina militare di Taranto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.sexies. 27	Relatori		15.12	Aggiunge il comma 493 che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto. A tal fine si dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al <i>comma 638</i> del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il “Fondo per interventi strutturali di politica economica” istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del DL n. 282 del 2004.

Articolo 1, commi 494-520 – Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.39 28.80	Mazziotti Di Celso I Commissione	SCpl	9.12 pom.	<i>Modifica il comma 273 nel testo approvato dal Senato, nel quale si dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L'emendamento aggiunge un ulteriore periodo a tale comma, mediante cui si dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.</i>
28.93 NF 0.28.93.1	Relatori Mazziotti	Scpl	14.12	<i>Modifica i commi 267, 273 e 278 nel testo approvato dal Senato in materia di rafforzamento dell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per quanto concerne il comma 267, che interviene sull'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, (relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori), viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 medesimo, precisando che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento formale rispetto all'attuale testo del comma 267.</i> <i>Per quanto concerne il comma 273 nel testo approvato dal Senato, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro, per il quale si prevede un programma biennale di acquisti, sono previsti obblighi di comunicazione dei contratti; si precisa, infine, che per gli acquisti di importo inferiore rimane fermo il <i>periodo annuale</i> del programma di acquisti previsto dall'articolo 271 del DPR n.207/2010, recante il regolamento di esecuzione del codice degli appalti.</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
29.1 NF	Fregolent	PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 262 nel testo approvato dal Senato</i>, nella parte in cui limita la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni Consip, richiedendo che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro della Consip medesima, con riferimento a talune categorie merceologiche. L'emendamento dispone che tale differenziale di spesa del 10 per cento per poter procedere ad acquisti autonomi valga per le sole categorie merceologiche telefonia fissa e mobile, mentre per le restanti categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento il prezzo deve essere inferiore almeno del 3 per cento.</p> <p><i>Modifica il comma 279 nel testo del Senato</i>, nel quale si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori (di cui all'articolo 9 del decreto-legge n.66/2014), ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. L'emendamento dispone che le Regioni sono autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo istituito dal medesimo articolo 9: si tratta del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.</p>
29.15 NF	Causi	PD	15.12	<p>Sostituisce il comma 282 nel testo approvato dal Senato, che nel definire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione alle norme sull'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche recate dai commi 279-281 del provvedimento, esclude alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento di tale obiettivo. Soppresso il comma 288 nel testo approvato dal Senato, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame, delle misure attuative dei commi da 279 a 287 del testo Senato.</p>

Articolo 1, comma 500 – Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell'ordine

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.92	Governo		14.12	<p><i>Modifica il comma 268 del testo approvato dal Senato, il quale attraverso l'introduzione di un nuovo comma 4-bis all'articolo 3 del D.L. n. 95/2012, dispone che, al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle Forze dell'ordine, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione.</i></p> <p>La modifica estende la facoltà di contribuzione dei comuni al pagamento del canone di locazione anche alle caserme del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e conseguentemente sopprime dal disposto del predetto comma la sola finalità di garantire la sicurezza pubblica.</p>

Articolo 1, comma 511 – Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.47 NF 1.62	Simoni Minnucci. Melilla	PD PD SI- SEL	15.12	<p>Aggiunge il comma 511 - che disciplina il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti - la possibilità sia consensualmente deciso di risolvere il contratto, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, alle condizioni di cui alla nuova disciplina introdotta, non comporta la corresponsione di alcun indennizzo.</p> <p>Si tratta di una disciplina che pare finalizzata ad integrare il disposto dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), secondo cui "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo". Lo stesso articolo prevede che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e che sia basata sui c.d. costi standard, a tutt'oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 ha incaricato l'ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.</p> <p><i>Condizioni per l'applicabilità della nuova disciplina</i></p> <p>La disposizione in esame si applica ai contratti indicati, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.</p> <p>Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall'autorità indipendente di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).</p> <p><i>Procedura e modalità di riequilibrio</i></p> <p>Al verificarsi delle condizioni previste, testé menzionate, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.</p> <p>In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato dall'art. 1373 c.c.).</p> <p>In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente - come si è detto, senza che sia dovuto alcun indennizzo, in conseguenza di ciò - procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1467 del codice civile.</p> <p>Secondo tale articolo la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Inoltre la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.</p> <p>Viene altresì prevista la possibilità, per le parti contrattuali, di chiedere all'autorità che ha accertato le condizioni di applicabilità, di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale o, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.</p>

Articolo 1, comma 512 Assunzioni di personale, in deroga, da parte delle regioni per la funzionalità dei soggetti aggregatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4011	Governo		19/12	<p>L'emendamento modifica il comma 512, secondo periodo, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, diretto a consentire alle regioni la facoltà di assumere personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori "in deroga ai vincoli previsti alla normativa vigente" nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia (destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori). Il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento specifica che le richiamate assunzioni possono essere disposte derogando alla normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.</p> <p>Con riferimento ai soggetti aggregatori, si rammenta che l'articolo 1, comma 455, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la possibilità, per le regioni, di costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 163 del 2006, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Con il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89 del 2014, è stato istituito, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'ANAC, un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A., quale centrale di committenza nazionale, le centrali di acquisto regionali e altri soggetti aggregatori aventi i requisiti definiti con DPCM 11 novembre 2014. Possono richiedere l'iscrizione a tale elenco, ai sensi del comma 2 del citato DPCM, le città metropolitane e le province, nonché le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con delibera dell'ANAC del 23 luglio 2015 è stato pubblicato l'elenco dei soggetti aggregatori.</p>

Articolo 1, commi 537 – Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.59	Relatori		14.12	<p>Aggiunge il comma 537, che autorizzano la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali.</p> <p>Conseguentemente</p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della salute è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2016: -1.200.000; 2017: -1.000.000 2018: -800.000.</p>

Articolo 1, commi 538-545 - Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.60 0.30.60.3 1.64	I Relatori Marchi	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi da 538 a 545 in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità.</p> <p>I commi da 538 a 540, dopo aver stabilito che l'attività di gestione del rischio sanitario è un interesse primario del Servizio sanitario nazionale, prevedono che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori sanitari coinvolti nell'evento "avverso" Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.</p> <p>I commi da 541 a 545 sono finalizzati ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.</p> <p>Il comma 541 prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>n. 70/2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai piani di rientro nei tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70/2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 542 a 543 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.</p> <p>Il comma 542 dispone che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea sull'articolazione dell'orario di lavoro, in presenza di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, nell'osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016.</p> <p>Il comma 543 consente che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale indicano, entro il 31 dicembre 2016, e concludano, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie - in deroga ai vigenti limiti per le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità - per l'assunzione di personale; riguardo a quest'ultimo si estende il riferimento al personale tecnico professionale, mentre il testo approvato dalla V Commissione della Camera faceva riferimento esclusivamente a quello medico e infermieristico. In ogni caso, la deroga è subordinata alla sussistenza di esigenze assunzionali, emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale. I bandi di concorso in esame possono prevedere una quota di riserva, non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, in favore</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>del personale in servizio rientrante nelle condizioni individuate dal secondo periodo del comma in esame.</p> <p>Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 544, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.</p> <p>Il comma 545 estende all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. La compensazione degli effetti finanziari di tale disposizione, pari a 780.983 euro a decorrere dal 2016, è assicurata mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.</p> <p>Il comma 544 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia, il Dipartimento per la Giustizia minorile, le Aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria (Anci FEDERSANITÀ) per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute. La piattaforma è sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ed è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica la Tabella A</i>, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia (subem. 0.30.60.3):</p> <p>2016 – 400.000 2017 – 400.000 2018 – 400.000.</p>

Articolo 1, comma 546 – Aziende sanitarie uniche nelle Regioni a statuto speciale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.43	Lenzi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 305 del testo approvato dal Senato</i> prevedendo che le aziende sanitarie uniche , risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali possano essere costituite nelle regioni a statuto speciale – precedentemente potevano essere costituite in tutte le Regioni -che . nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti.

Articolo 1, comma 557 – Commissione nazionale aggiornamento LEA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.15 32.52	Binetti XII Commissione	NCD- UDC	15.12	<i>Modifica il comma 316 del testo approvato dal Senato</i> attribuendo alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) l'ulteriore compito di valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste.

Articolo 1, commi 566 e 567 - Assistenza e cure termali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.10 1.4012	Milanato Governo	FI	15.12 19.12	<p>Aggiunge i commi 566 e 567 in materia di assistenza e cure termali.</p> <p>Il comma 566 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in ultimo modificato dal decreto legge 95/2012.</p> <p>Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, la legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L'Intesa della Conferenza permanente Stato- Regioni sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Provincie autonome procedano al rinnovo della parte economica dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali.</p> <p>Il comma 567 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali di cui all'art. 4, co. 4 della legge 323/2000.</p> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 2, della legge 289/2002, qualora le previsioni di spesa per l'erogazione delle prestazioni termali rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa stessa,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>l'accordo può fissare la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali</p> <p>Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Legge 537/1993 -art. 8, comma 16); ▪ malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279); ▪ invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia; ▪ grandi invalidi per servizio; ▪ invalidi civili al cento per cento; ▪ grandi invalidi del lavoro. <p>L'emendamento aggiunge che (in relazione all'elevamento della misura del ticket di cui al presente comma) il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018.</p>

Articolo 1, commi 574-579 – Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32-ter.3 0.32-ter.3.3 0.32-ter.3.4 0.32-ter.3.14 0.32-ter.3.5 NF 1.4500	Relatori Lenzi Lenzi Marchi Dorina Bianchi Governo	PD PD PD NCD- UDC	14.12 19.12	<p>Aggiunge i commi da 574 a 579 in materia di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).</p> <p>Le disposizioni modificano quanto previsto dall'art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2012, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato (nelle voci sopra elencate) rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l'affiancamento dell'AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.</p> <p>Il comma 574 modifica la disciplina recata dall'art. 15, co. 14, del decreto-legge n. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, nel corpo della disposizione citata, sostituisce le parole " A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi" con "ai contratti e agli accordi" e, dopo il primo periodo, ne inserisce di nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 " Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera" permette alle regioni e alle province autonome di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli IRCCS (come precisato dal subem. 0.32-ter.5 NF) in deroga ai limiti previsti; ▪ le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>(0.32-ter.3.3) sono definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. Si rileva che non viene dato un termine per la stipula dell'accordo. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria" (84-DRG);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all'art. 15, co. 14, del decreto legge 95/2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall'art. 9-<i>quater</i>, co. 7, del decreto legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatazza. Le prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell'assistito. <i>Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato;</i> ▪ possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. <p>// comma 575 stabilisce che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, come stabilito dall'art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Nel Patto della salute le regioni hanno convenuto che gli accordi di compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione dell'attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all'eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.</p> <p>Il comma 576 stabilisce che dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui all'art. 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere obbligatoriamente conclusi (0.32-ter.3.4).</p> <p>L'emendamento integra il comma 574, il quale novella la disciplina sulla riduzione della spesa derivante dai contratti ed accordi, già vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.</p> <p>La novella di cui al comma 574 in primo luogo, dispone che la riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, possa anche non essere in misura percentuale fissa, fermo restando il rispetto dei risparmi di spesa annui già stabiliti. In secondo luogo, si consente che le regioni e le province autonome programmino in deroga ai limiti di spesa suddetti, con l'adozione di misure alternative di risparmio (nel settore della spesa sanitaria), l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità (definite, in via provvisoria e poi a regime, ai sensi della medesima novella) nonché di prestazioni erogate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella in cui l'Istituto sia ubicato.</p> <p>L'emendamento 1.4500 aggiunge alcuni periodi alla fine del comma. In base ad essi, le regioni devono trasmettere trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e darne altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari, al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria, nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni devono inoltre pubblicare per ciascun IRCCS, su base trimestrale, il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>regione.</p> <p>Il comma 577 impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell'ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie, da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame.</p> <p>Il comma 578 intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L'intervento legislativo viene attuato modificando l'art. 1, co. 171, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo del quale le parole "importi tariffari diversi" vengono sostituite da "livelli di remunerazione complessivi diversi". Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio. Tale modifica tiene anche conto di quanto stabilito dal citato art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, che, in casi specifici e circoscritti, riconosce una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all'eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo. Come evidenziato dalla relazione alla disposizione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene fatta salva l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga prevista precedentemente per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità.</p> <p>Il comma 579 stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame. Tali enti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presidi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. <p>Per quanto riguarda l'attività di affiancamento locale di AGENAS, per tutta la durata dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta la disponibilità di risorse umane dell'Agenzia per il periodo 2016-2018 (90 unità a tempo zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018). Inoltre la relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende in equilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240 unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di 9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell'Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro.</p> <p>Alla compensazione degli effetti finanziari pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (0.32-ter.3.14).</p>

Articolo 1, commi 582-586 – Altre disposizioni in materia sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32-quater.39 32-quater. 31 NF	XII Commissione Miotto	PD	9.12 pom.	<p>Aggiunge i commi 582 e 583. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 582 prevede l'assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziare per le attività dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, dall'articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall'articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute; ▪ il comma 583 prevede che le risorse autorizzate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007, destinate all'attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziare annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, siano destinate per il 50 per cento alle regioni e per il 50 per cento al Centro nazionale sangue, per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.
32-quater.42	XII Commissione		9.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 584, relativo al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Più in particolare, a seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.</p> <p>Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32-quater.18 NF	Tullo	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 585 con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.</p> <p>Si ricorda che il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 1 milione di euro a decorrere dal 2017; modifica la tabella A, riducendo l'accantonamento del Ministero della salute: 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000 2018: -1.000.000.</p>
32-quater.41 32-quater. 31 NF	XII Commissione Miotto		15.12.	<p>Aggiunge il comma 586 diretto ad anticipare il versamento degli indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni, da vaccinazioni obbligatorie e da somministrazione di emoderivati, di cui alla legge n. 210/1992, e riconosciuti dopo il 1° maggio 2001. In attesa del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme dovute agli aventi diritto agli indennizzi, le regioni, responsabili del versamento degli stessi, sono autorizzate ad anticipare le somme corrispondenti agli indennizzi anche a valere sulla quota del Fondo sanitario regionale.</p>

Articolo 1, comma 589 – Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.425	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 589 che sopprime l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) istituita dall'art. 7 della L. 144/1999 presso il CIPE e successivamente inserita nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. 181/2006, art. 1, co. 2).</p> <p>La disposizione prevede che le funzioni dell'UTFP sono trasferite al DIPE che, per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>L'UTFP ha principalmente il compito di promuovere nelle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato e in parte, tramite selezione, tra professionalità esterne (DPCM 22 luglio 2008).</p> <p>Il NARS è l'organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica Autorità di settore (quali i settori aeroportuale, autostradale, ferroviario e marittimo). Il NARS si avvale di un massimo di 10 esperti scelti con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE (DPCM 25 novembre 2008, art. 3).</p>

Articolo 1, comma 590 – Personale impiegato nelle attività di protezione civile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.430	Governo		14.12	<i>Inserisce il comma 590</i> secondo cui continua a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri), quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, del D.L. 4/2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 593-595 – Regioni di confine- regime fiscale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.73 NF 33.301 NF 1.5000	Busin Guerra Commission e	LNA PD	15.12 19.12	<p>Il comma 593 (già 337 del testo approvato dal Senato), modificato dall'Aula della Camera, stabilisce che l'abrogazione della disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Tale modifica comporta la sostituzione del comma 594 (già 337-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, nel quale si disponeva che l'incremento di 5 mln di euro della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, fosse a decorrere dall'anno 2016), prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si istituisca un fondo la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il compito di emanare apposito decreto nel quale siano definite le modalità e la ripartizione del fondo tra le regioni interessate.</p> <p>In conseguenza della modifica apportata si aggiunge il nuovo comma 595 in base al quale, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, risulta ridotto di una somma pari a 2 milioni di euro nell'anno 2016.</p> <p>Risulta conseguentemente modificata, altresì, la tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto, relativamente all'anno 2016 ci sarà una riduzione pari a 1.000.000.</p>

Articolo 1, comma 597 – Accertamento delle violazioni del Codice della Strada con apparecchiature di rilevamento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.76	Boccadutri	PD	15.12	Aggiunge il comma 597 che modifica il Codice della Strada (art. 201, comma 1-bis) modificando l'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni dell'assicurazione RC auto e si eliminano le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi.

Articolo 1, comma 599 – Proroga adempimenti tributari Lampedusa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.433	Relatori		14.12	Aggiunge il comma 599 , il quale proroga al 15 dicembre 2016 , il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa .

Articolo 1, comma 600 – Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.65 NF	Campana	PD	15.12	Aggiunge il comma 600 prevedendo che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

Articolo 1, comma 605 e 606 – Finanziamento istituti di patronato ed assistenza sociale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.188 NF 33.92 NF 33.120 NF	Piccone	NCD-UDC	15.12	<p>Modifica il comma 344 del testo approvato dal Senato (ora comma 605) disponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale, che l'emendamento stabilisce, invece che alla cifra di 28 milioni attualmente prevista nel comma(cifra che già rappresentava una minor riduzione rispetto al testo iniziale del ddl, in cui era cifrata in 48 milioni), a 15 milioni; ▪ una minore riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti, che dall'esercizio finanziario 2017 viene fissata, invece che a 65 punti percentuali come ora previsto nel comma (rispetto al 72% stabilito dalla disciplina vigente), a 68 punti percentuali; ▪ una minore riduzione dell'aliquota di finanziamento degli istituti, che da 0,193 punti percentuali viene portata a 0,199 punti (rispetto agli 0,207 punti percentuali previsti a normativa vigente). <p>Aggiunge il comma 606, con cui si interviene sull'articolo 13, della legge n.152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5 prevede che ai medesimi è comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di ogni anno, aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all'80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>modifica il comma 638</i>, stabilendo che il FISPE è ridotto di 13 milioni annui a decorrere dal 2016.</p>

Articolo 1, comma 607 – Scioglimento e commissariamento istituti di patronato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.55	Parisi	Misto	15.12	<i>Inserisce il comma 607</i> che interviene sulla normativa che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l'istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività "rilevante" (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. n. 152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si rinvia l'attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell'anno 2016 (e non dell'anno 2014, come previsto dalla normativa vigente).

Articolo 1, comma 608 – Spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.348	Fauttilli	PI-CD	15/12	<i>Modifica il comma 345 del testo approvato dal Senato (ora comma 608) aumentando di 500 mila euro annui il limite minimo di risparmi aggiuntivi che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (INPS e INAIL), devono conseguire (per il triennio 2016-2018) nell'ambito degli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti (diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali). Il suddetto limite passa così a 53 milioni e 500 mila euro annui.</i>

Articolo 1, comma 609 – Indennità giudici pace e giudici onorari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.332	II Commissione		15.12	<i>Modifica il comma 346 del testo approvato dal Senato (ora 609) prevedendo che il Ministro della giustizia adotti misure di razionalizzazione (e non più di riduzione) per le indennità dei giudici di pace e dei giudici onorari.</i>

Articolo 1, comma 610 – Proroga dei giudici onorari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.98	Verini	PD	15.12	<i>Modifica il comma 347 del testo approvato dal Senato (ora 610) che prevede la proroga fino al 31 maggio 2016 dell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei giudici di pace il cui mandato scade a fine 2015.</i> L'emendamento estende la proroga nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 ai giudici di pace il cui mandato scade tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016.

Articolo 1, commi 611-612 – Indennità di trasferta ai magistrati della DNA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.332	II Commissione		15.12	<p>Aggiunge il comma 611, volto ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'articolo 3, comma 79, della legge n. 350 del 2003. Tale indennità è attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione (e la relativa Procura generale), a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti centrale (e la relativa Procura generale). L'indennità è riconosciuta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ai magistrati residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma. Nel comma 612 è indicato l'onere finanziario della norma (pari a 193.515,35 euro annui).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2016: -193.515 2017: -193.515 2018: -193.515</p>

Articolo 1, comma 618 - Credito d'imposta spese di negoziazione assistita

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.40 NF	Berretta	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 618 che rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l'emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito detto credito d'imposta e sono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-<i>bis</i> del D.L. n. 83 del 2015).</p> <p><i>Conseguentemente, alla Tabella A,</i> è ridotto l'accantonamento del Ministero della giustizia:</p> <p>2017: – 5.000.000 2018: - 5.000-000</p>

Articolo 1, comma 619 – Riduzione dei contributi a organismi internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<i>Modifica l'allegato n. 6 al comma 535 del testo approvato dal Senato, eliminando la riduzione del contributo all'Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell'emisfero australe (ESO) ivi prevista nella misura di 1 milione di euro per il triennio 2016-2018.</i>
33.113 NF	Sammarco	NCD-UDC	14.12	<i>Modifica l'allegato n. 6 al comma 535 del testo approvato dal Senato, sopprimendo la voce relativa all'ICRANET, ovvero alla Rete internazionale per l'astrofisica relativistica: in tal modo l'ICRANET viene sottratta dal novero di enti interessati dalla riduzione dei contributi italiani, che per l'ICRANET è stata fissata in -1.400.330 euro per il 2017 e il 2018.</i> <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro</i>
33.432	I Relatori		14.12	<i>Modifica l'allegato n. 6 al comma 535 del testo approvato dal Senato, sopprimendo la rimodulazione delle previsioni di spesa riferite all'Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE), ripristinando conseguentemente gli stanziamenti riguardanti tale organismo internazionale per il 2017 (100.000 euro) ed il 2018 (100.000 euro).</i> <i>Conseguentemente</i> <i>Alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti import:</i> 2017:- -100.000 2018: -100.000

Articolo 1, comma 620 – Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.123	Nicoletti	PD	15.12	Aggiunge il comma 620 che autorizza il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou nell'importo di 225 mila euro annui a decorrere dal 2016

Articolo 1, comma 622 – Rappresentanze diplomatiche e consolari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.17 NF 33.305	Buono Porta	Misto- USEI PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 622 autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 mediante l'aggiunta del comma: il nuovo stanziamento è finalizzato ad attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e più precisamente alla manutenzione degli immobili, ad attività di istituto su iniziativa dell'ufficio all'estero interessato, all'assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione di riferimento.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>modifica il comma 638</i> aggiungendo in fine un periodo che comporta la riduzione di 2 milioni di euro per il 2016 del fondo per interventi strutturali di politica economica</p>

Articolo 1, comma 636 – Divieto di acquisto di autovetture per le p.a.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.286	Cecconi	M5S	15.12	Aggiunge il comma 636 che proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Articolo 1, comma 638 – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4023	Governo		19.12	<p>Il comma 369 prevede una rideterminazione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).</p> <p>Si ricorda che nel testo approvato al Senato, si prevedeva un rifinanziamento del Fondo ISPE di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni per l'anno 2017, 139,610 milioni per l'anno 2018, 184,110 milioni per l'anno 2019, 181,510 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, 210,510 milioni per l'anno 2017 e di 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028. A valere su tale rifinanziamento è stata posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera; al tempo stesso, il Fondo è stato rifinanziato da alcune altre disposizioni, anch'esse introdotte in corso dell'iter, che hanno disposto l'afflusso al Fondo di maggiori entrate.</p> <p>Il comma prevede ora una riduzione della dotazione del Fondo ISPE di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016, ed un rifinanziamento di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.</p>

Di seguito, per completezza informativa, si riportano i diversi emendamenti che hanno attinto ovvero rifinanziato il FISPE intervenendo con modifiche al comma 369 del testo approvato dal Senato.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4- <i>quinquies</i> .4	Schullian	Misto -	10.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
		Min		2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 31-bis che prevede l' applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata .
*4.119 NF *4.110 NF	Librandi Sammarco	SCPI AP	15.12	Modifica il comma 369 , a seguito delle modifiche alle agevolazioni IMU sull'abitazione concessa in comodato a parenti, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 21.2 milioni di euro a decorrere dal 2016.
*4- <i>quater</i> .10 NF *4- <i>quater</i> .9 NF *4- <i>quater</i> .12 NF	Matarrese Vignali Marchi	SCPI AP PD	15.12	Modifica il comma 369 , riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica , di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di 10.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed incrementandolo di 7,9 milioni per l'anno 2027 .
*5.7 NF *5.14NF	Pagano Arlotti	AP PD	15.12	Modifica il comma 369 , riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica , di 46.8 milioni di euro per il 2017 e di 25.2 milioni annui a decorrere dal 2018 .
5.57	Governo		13.12	Modifica il comma 369 , al fine di destinare il maggior gettito derivante dai commi da 37-bis a 37-sexies - che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari - ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE , che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018 , da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019 , da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016 , da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028 .
22.78	Governo		12.12 pom.	Modifica il comma 369 , riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 10 milioni di euro per il 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 190-ter in favore della fondazioni lirico-sinfoniche.
6.97 NF	Terzoni	M5S	12.12	Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				copertura degli oneri recati dal comma 43-bis volto ad estendere l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) anche alle spese sostenute per l' acquisto , l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative , che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti
6.111 NF	De Girolamo	FI-PDL	14.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni</i> di euro per l'anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 42-bis che introduce incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2"
6.57 NF 6.56 NF	Petrini Vignali	PD NCD-UDC	14.12	<i>Modifica il comma 369, rimodulando il rifinanziamento</i> ivi previsto del Fondo per gli interventi di politica economica , a copertura degli oneri recati dai commi 42-bis a 42-decies in tema di locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione principale.
17.123 NF	Vignali	NCD-UDC	14.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni</i> di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica , a copertura degli oneri recati dal comma 143-bis il quale prevede il finanziamento dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.
17.43	Lupi	AP	14.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni</i> di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri derivanti dall'aumento da 25 a 28 milioni di euro del rifinanziamento a decorrere dal 2016 in favore delle scuole paritarie .
38.134	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento</i> ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri derivanti dal comma 439-bis il quale attribuisce al comune di Campione d'Italia un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.
15.38 NF	La Forgia F.	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica</i> di € 6 mln nel 2016 e € 10 mln annui dal 2017, a copertura degli oneri derivanti dal comma 111-bis , che prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari .

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.138 NF Id.	Pastorelli	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 156-bis , il quale estende , in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
16.117 NF	Rocchi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo € di 2,4 mln dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 117-bis , che modifica la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici
22.21 NF	Bianchi	AP	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 187-bis che autorizza una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019 per la città di Matera
22.39 NF	Antezza	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 187-bis che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera .
22.49 NF	Rampelli	FdI	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal comma 188-bis che destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018 .
22.7 22-quater.7	Mottola NF Carocci NF	M- ALA PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis che autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti .
22.70 NF	Cinzia Maria Fontana	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis s che concede un contributo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.8 NF	Occhiuto	FI-PDL		straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
22.47 NF	Bonaccorsi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis s che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande .
22.13 NF	Blazina	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 650.420 euro per il 2016 e di 4.015.237 euro a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis che in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.
22-bis.2 NF	Vico	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal comma 193-bis il quale autorizza la spesa di per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani.
22-ter.3 NF	Arlotti	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 7,5 milioni dal 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 194-bis che abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).
23-ter.12 NF	Fedi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 350.000 euro dal 2016 al 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica al comma 207 che reca un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all' Accademia nazionale dei Lincei .
23.36 NF	Mongiello	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dalla modifica al comma 196 che incrementa lo stanziamento per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> .
23-ter.4 NF	Garavini	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016, il 2017 e il 2018 a copertura degli oneri recati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dalla modifica al comma 207 che incrementa i contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.
25.77 NF	Silvia Giordano	M5S	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milione di euro a decorrere dal 2016 a copertura degli oneri recati dai commi 218-bis 218-ter con i quali è istituito il " Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico ".
25.79 NF	Argentin	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 220-bis che potenzia i progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave
25.26 NF	Carnevali	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo di 3 milioni per il 2016 e 2017 l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dalle modifiche al comma 223, che eleva la quota del Fondo sanitario nazionale da 1 a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e da 2 a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare .
25.55 NF	Schirò	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dai commi 226-bis e segg. Che istituiscono il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017
25.45 NF	Gribaudo	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 226-bis che destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018 .
26-quater.14 NF	Fanucci	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a copertura degli oneri recati dai commi da 245-bis a 245-novies , che dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni , in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.
27.101 NF	De Menech	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 254-bis che dispone uno stanziamento a favore del Club alpino italiano.</i>
27-ter.3 NF	Minardo	AP	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 20 milioni per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 258-bis che attribuisce un contributo alla Regione Sicilia per i collegamenti aerei da e per la Sicilia.</i>
33.434	Relatori		15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo l'importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016. Conseguentemente Modifica la Tabella C, rifinanziando la voce: D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità: 2016: +2.500.000</i>
33.113 NF	Governo		14.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro a copertura della modifica dell'allegato n. 6 al comma 535, in cui è stata eliminata la riduzione del contributo all'ICRANET.</i>
47.19 NF	Schullian	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis concernenti agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina</i>
47.20 NF	Schullian	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis</i>
47.24 NF 47.37 NF	Schullian	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 20 milioni di euro per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis che alza, per il 2016, le percentuali di compensazione dell'IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina</i>
47.73 NF	Plagger	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1,5 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis il quale reca agevolazioni in materia di accisa sull'energia</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				elettrica
50-ter.27 NF	Sbrollini	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 a copertura degli oneri derivanti dal comma 548-bis che assegna un contributo al Comitato Olimpico nazionale italiano, per le Olimpiadi di Roma 2024.
33.348 NF	Fautilli	PI-CD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> riducendo il rifinanziamento del FISPE di 200 mila euro per il triennio 2016-2018 <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica la Tabella C</i> , voce: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per lo sviluppo della coesione sociale: <i>Legge n. 549/1995, contributi a enti</i> 2016: +200.000; 2017: +200.000; 2018: +200.000.
42.46 NF	Mannino	M5S	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo il rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 491-bis che incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive
33.435	Relatori		15.12	<i>Modifica il comma 369</i> , riducendo il rifinanziamento del FISPE di 20 milioni di euro per il 2016. <i>Conseguentemente</i> Alla Tabella E , alla voce Ministero dell'economia, D.L. n. 148/1993, la riduzione ivi prevista è ridotta da 30 a 10 milioni d euro per il 2016.
49.34	Garavini	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> riducendo il rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 541-bis che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti .

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.50 NF 25.6 NF	Romano F.S. Riccardo Gallo	Misto FI- PDL	15.12	<i>Modifica il comma 369</i> riducendo il rifinanziamento del FISPE di 1 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 219-bis che autorizza un contributo in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes .
32- <i>quater</i> .18 NF	Tullo	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo il FISPE</i> di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 332-bis con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
33.188 NF 33.92 NF 33.120 NF	Piccone	NCD- UDC	15.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo il FISPE</i> di 13 milione di euro a decorrere dal 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 334 che dispone una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale,
33.17 NF 33.305	Buono Porta	Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo il FISPE</i> di 2 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 354-bis che rifinanzia le attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari
38.67 NF	Borghi	PD	15.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo il FISPE</i> di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli oneri derivanti dal comma 439-bis con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994.
39.47 NF	Rossomando	PD	15.12	Sostituisce il comma 369, riducendo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi previsto , che dunque passa da 134.340 a 124.340 milioni di euro per l'anno 2016, da 142.610 a 132.610 milioni di euro per l'anno 2017, da 139.610 a 129.610 milioni di euro per l'anno 2018, da 184.110 a 174.110 milioni di euro per l'anno 2019, da 181.510 a 171.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da 210.510 a 200.510 milioni per l'anno 2027 e da 199.100 a 189.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. La modifica è conseguente all'introduzione dei commi 449-bis-449-quater che concedono agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di compensare tali importi con imposte e contributi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23-ter.2 NF	Fitzgerald Nissoli	PI-CD	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo di 1,5 milioni il fondo per interventi strutturali di politica a copertura dell'incremento di 500.000 euro dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 207, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio generale degli italiani all'estero.</i>
27.201 NF 27.29 NF	Palese Altieri	Misto Misto	15.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni il Fondo per interventi strutturali di politica a copertura degli oneri recati dal comma 253-bis volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici</i>
48.94	Governo		12.12	<i>Modifica il comma 369 al fine di destinare le maggiori entrate derivanti dai commi 524-535 al Fondo per interventi strutturali di politica.</i>

Articolo 1, comma 639 – Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.11 NF 1.4024	Marchi Governo	PD	10.12 19.12	<p>Il comma 370 del testo approvato dal Senato prevedeva il rifinanziamento del Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione di 13 milioni di euro a decorrere dal 2016. A seguito del rifinanziamento disposto dal comma in esame, nel disegno di legge di bilancio per il 2016-2018, come integrato dalla 1ª Nota di variazioni (A.C. 3445), la dotazione dello stesso è pari a 175 milioni per il 2016, 1.015,9 milioni per il 2017 e a 543,6 milioni per il 2018. Si segnala che l'elevato importo previsto per il 2017 è in parte riconducibile ad un incremento di circa 884 milioni da mettere in relazione a quanto previsto dai commi 34-36 del disegno di legge in esame in ordine alla riduzione dell'aliquota IRES ivi prevista, che viene subordinata al riconoscimento in sede UE della c.d. clausola migranti. In caso di mancato riconoscimento della stessa, infatti i minori oneri che ne deriverebbero per l'anno 2017, quantificati in 871 milioni, vengono fatti confluire dal comma 63 nel Fondo in esame. Durante l'esame alla Camera, il rifinanziamento disposto in favore del Fondo è stato, prima ridotto da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, e successivamente, durante l'esame presso l'Aula Camera, aumentato a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 115-bis in favore della formazioni ricerca nelle scienze religiose.</p> <p>In conseguenza della modifica apportata, è inserito il comma 961 il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dal comma 545 sono pari a 12 milioni di euro, pertanto, risulta necessario apportare alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, relativamente alle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, le modifiche di seguito indicate:</p> <p>importo pari a 2.000.000 CP e 2.000.000 CS con riferimento all'anno 2016; pari a 12.000.000 CP e 12.000.000 CS per l'anno 2017 e a 12.000.000 CP e 12.000.000 CS per l'anno 2018</p>

Articolo 1, comma 640 - Ciclovie turistiche e “cammini”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.74 e 1.75 NF	De Lorenzis ed altri; Capone ed altri		19.12	Il comma 640 prevede che siano destinati 17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Si prevede in particolare l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovie del Sole Verona-Firenze; ciclovie VenTo Venezia Torino; Grab Roma). Si prevede anche un finanziamento di 1 milione di euro per tre anni per gli itinerari turistici a piedi, denominati “cammini”. Gli em. 1.74 e 1.75 aggiungono un ulteriore itinerario da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese), così come individuate dalla delibera CIPE, 1° febbraio 2001, nel progetto Basilicata”; <i>si rileva che la predetta delibera (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 maggio 2001) contiene l'elenco definitivo dei Comuni svantaggiati, fra i quali è menzionato Caposele (AV) e non sembra riferirsi a progetti di ciclovie e “cammini”.</i>

Articolo 1, comma 641-643 – Fondo per lo sviluppo di attività innovative

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.243 NF	Crippa	M5S	15.12	<p>Aggiunge tre nuovi commi da 641 a 643 i quali intervengono sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all'articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare sulla platea dei soggetti destinatari e sui criteri di assegnazione delle risorse. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 641 modifica l'articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell'artigianato digitale e manifattura sostenibile. ▪ L'emendamento interviene sulla platea dei soggetti destinatari degli interventi del citato Fondo ammettendo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative). ▪ Il comma 642 riformula l'articolo 1, comma 57, della legge n. 147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i quali ai sensi del medesimo comma 57 sono attribuiti ai soggetti di cui al comma 56 ammessi tramite procedure selettive indette dal MISE. L'emendamento specifica che le procedure selettive devono essere in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo. <p>La formulazione attuale della norma prevede esclusivamente che le procedure selettive debbano valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome. E' confermata la durata almeno biennale dei progetti.</p> <p>Il comma 643 stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adeguato</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015 , che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo di cui si tratta, disponendo il versamento delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni nella contabilità speciale n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile".

Articolo 1, commi 640, 644, 645-655, 866-867 - Disposizioni in materia di mobilità ciclistica, autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.426 0.33.426.33 0.33.426.17 0.33.426.37	Governo Terzoni De Lorenzis Relatori	 M5S M5S	12.12 pom-	<p><i>Sostituisce il comma 371 del testo approvato dal Senato</i> prevedendo che per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina siano destinati 17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Rispetto al testo della disposizione originaria, oltre ad un significativo incremento delle risorse destinate (si passa da 33 milioni di euro in un triennio a 91 milioni di euro), si prevede anche l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovía del Sole Verona-Firenze; ciclovía VenTo Venezia Torino; Grab Roma). A seguito dell'approvazione del subemendamento 0.33.426.33 è stato diminuito di 3 milioni di euro (un milione per ciascun anno 2016, 2017 e 2018) il finanziamento del sistema di ciclovie per destinarli alla progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati "cammini".</p> <p><i>Modifica il comma 372 del testo approvato dal Senato</i> integrando la copertura finanziaria per gli interventi di cui al comma precedente per un importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro.</p> <p>Aggiunge i commi da 645 a 655:</p> <p>Il nuovo comma 645 esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di stabilità 2015 (comma 233) aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l'impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.</p> <p>Il nuovo comma 646 destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati eventualmente derivanti dal comma 645 (limitazione dell'agevolazione per il gasolio da autotrazione), a due finalità:</p> <p>a) il 15% dei risparmi a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada;</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>b) l'85% dei risparmi al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dal comma 866.</p> <p>Il nuovo comma 647, autorizza la spesa di 45,4 milioni € per il 2016 per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l'attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'UE o nello Spazio Economico europeo. Per il 2017 e 2018 i contributi sono di 44,1 e 48,9 mln €.</p> <p>Il nuovo comma 648, autorizza la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. Si prevede anche che agli stessi fini possa essere destinata una quota delle risorse che sono state stanziare dalla legge di Stabilità 2015 per l'autotrasporto (si tratta di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 stanziati dal comma 150 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto).</p> <p>Il nuovo comma 649 rinvia ad un apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, co. 3 della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione dei beneficiari dei contributi dei precedenti commi 372-quater e 372-quinquies, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità previste. Si prevede la preventiva notifica alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.</p> <p>Il nuovo comma 650 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 per consentire l'operatività di una sezione speciale trasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.</p> <p>Il nuovo comma 651 prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E' autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si prevede che le minori entrate siano monitorate dall'ente previdenziale mediante relazioni mensili inviate ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il nuovo comma 652 introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.</p> <p>Il nuovo comma 653 prevede la reintroduzione dell'obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale). Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demani. In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono richiamate rispettivamente le disposizioni dell'articolo 214 del codice della strada (che disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell'articolo 207 (che disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni per veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).</p> <p>Si prevedono sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.</p> <p>Il nuovo comma 654 autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del <i>Frejus</i>. Viene quindi ripartito in dettaglio l'onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>al 2018, cosicché l'onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 di 2,6 mln €.</p> <p>Il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano (Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia. Il progetto è regolato in Italia da un Accordo di Programma per l'erogazione del servizio in via sperimentale, stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e prorogato annualmente fino al 2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2013. Successivamente a tale data e nelle more della definizione della procedura di gara internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per 10 anni a partire dal 2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio di trasporto intermodale in via "transitoria", con notifica del regime di aiuto alla Commissione UE, d'intesa con la Francia, regime transitorio che è stato autorizzato con Decisione C(2015)3455 del 26.5.2015.</p> <p>Il comma prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l'AFA che copra tutto l'arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all'erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti, secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. La norma autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatarie dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica. Si prevede che le compensazioni vengano erogate annualmente, a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, che dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell'anno successivo, secondo quanto previsto dall'Accordo di programma firmato tra le Parti.</p> <p>Il nuovo comma 655 prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica. Le modalità tecniche sono</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p><i>Modifica il comma 496 del testo approvato dal Senato</i>, ampliando la denominazione del Fondo per l'acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all'ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.</p> <p>Aggiunge il comma 867 che prevede il commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall'insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell'Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l'alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.</p>

Articolo 1, comma 656 – Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.427 0.33.427.2	Relatori De Lorenzis	M5S	12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 656 che autorizza l'ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.</p> <p>Lo stesso comma fissa una serie di condizioni per la stipula degli accordi, che potranno essere siglati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ▪ fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro. Il comma provvede a coprire i conseguenti oneri a valere sulle risorse indicate in Tabella E con riferimento allo stanziamento relativo all'art. 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 (<i>legge non menzionata nella disposizione</i>), che è pari a 1,25 miliardi di euro per il 2016 e a 5,9 miliardi per gli anni successivi e che è destinato al capitolo 7372 del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa. <p><i>Si osserva che la norma fa generico riferimento ad un'autorizzazione "fino ad un massimo di 100 milioni di euro" non specificando l'esercizio finanziario di riferimento ovvero il periodo in cui le predette risorse possono essere utilizzate.</i></p> <p>Le funzioni a cui fa riferimento il comma in esame sono state conferite a regioni ed enti locali dall'art. 99 del D.Lgs. 112/1998, il quale ha altresì previsto (al comma 2) la possibilità, per tali enti, di affidare temporaneamente le citate funzioni all'ANAS, sulla base di specifici accordi.</p> <p>Viene chiarito che i predetti accordi sono pubblicati in ogni loro parte sui siti <i>internet</i> istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati.</p>

Articolo 1, comma 661 – Incorporazione di ISA e di SGFA in ISMEA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.169	Falcone	PD	15.12	<i>Modifica il comma 337 del testo approvato dal Senato inserendo tra le finalità del Piano per il rilancio delle attività di ISMEA, quella legata all'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilità delle filiere agricole ed agroalimentari.</i>

Articolo 1, commi 665-668 - Piano straordinario di sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.431 0.33.431. 2 0.33.431. 3 NF 0.33.431. 1	Relatori Oliverio Guidesi Oliverio	PD Lega PD	15.12	<p><i>Aggiunge quattro nuovi commi da 665 a 668.</i></p> <p>I commi da 665 a 668 demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.</p> <p>La finalità è quella di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e lo sviluppo di nuove tecnologie di supporto delle produzioni agricole, nonché accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e del <i>Made in Italy</i> (comma 665).</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA deve sottoporre all'approvazione del Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Il Ministro approva il piano con decreto, sentite la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. (comma 666).</p> <p>Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.</p> <p>Il comma 668 modifica la norma della legge di stabilità 2015 (co.381) che ha previsto l'incorporazione di INEA nel CRA il quale assume la denominazione di CREA, nella parte dove prevede che il Ministro delle politiche agricole approvasse lo statuto del Consiglio con decreto di natura non regolamentare. Con la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 45471999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura previo parere delle Commissioni parlamentari competenti</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto nei seguenti importi 2016: -5.000.000 2017:-8.000.000 2018:-8.000.000

Articolo1, comma 671 – Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.141 NF	Benamati	PD	15.12	<p>Inserisce il comma 671 che prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apporta una modifica all'articolo 15, comma 6-<i>quinquies</i> del D.L. n. 78/2010.</p> <p>L'attuale formulazione dell'articolo 15, comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010, dispone che le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.</p> <p>Si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 commi da 483 a 492 (legge n. 266/2005) che prevedevano il riconoscimento di proroghe decennali rispetto alle scadenze fissate dal D.Lgs. n. 79/1999, per i concessionari che avessero effettuato congrui interventi di ammodernamento/potenziamento degli impianti e versato un canone aggiuntivo unico per quattro anni a decorrere dal 2006. Successivamente, l'art. 15 comma 6-<i>ter</i> del D.L. n. 78/2010, al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell' articolo 1, comma 485, della n. 266/2005, ha prorogato, modifica all'art 12 del D.Lgs. n. 79/1999, di 5 anni le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, estendibili a 12 anni nel caso di apertura delle società a partecipazioni provinciali, nella misura del 30-40 per cento del capitale sociale; prevedendo un nuovo termine (entro fine gennaio 2011) per la definizione delle regole per le procedure di gara e dichiarando di fatto "trattenuto" il canone aggiuntivo versato dagli operatori antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008. Tale normativa è stata quindi oggetto (oltre che di censure dell'UE) di ricorso alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna, che si è concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-<i>ter</i>, lettere b) e d), del D.L. n. 78/2010 e 6-<i>quater</i>, della medesima disposizione, nella parte prevede che le norme del comma 6-<i>ter</i>, lettere b) e d), si applichino fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza.</p> <p>Il nuovo comma 382-<i>bis</i>, ai fini del completamento della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche autorizza la spesa di 12 milioni di euro senza tuttavia indicare l'anno di riferimento dell'onere finanziario suddetto.</p> <p>Dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.</p> <p>Il comma dispone infine – <i>attesa presumibilmente la necessità che la spesa autorizzata sia effettuata nel corso del 2015</i>,che le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>

Articolo 1, comma 675 – Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.340 33.105	I Commissione Mazziotti Di Celso	SCpl	9.12 pom.	<i>Modifica il comma 386 del testo approvato dal Senato aggiungendo</i> tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare - in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Articolo 1, comma 677 - Alienazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.78	Bordo	Sinistra italiana	19/12	<p>Il nuovo comma 677 dispone in ordine all'alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Si prevede che, qualora si proceda entro il 31 dicembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare: 1) i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato; 2) la minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo per la riduzione del debito pubblico delle risorse incassate dall'alienazione; 3) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione; 4) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo.</p> <p>Il 2/12/2015 il Governo ha presentato, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, l'Atto n. 251, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A.</p>

Articolo 1, comma 678 - Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.424	Governo		12.12 pom.	<p>Introduce il comma 678 che trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.. La norma consente di assicurare la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015.</p> <p>Il Progetto definitivo della Torino –Lione è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas), partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea che, integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e francese. La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015, il finanziamento richiesto dall'Italia per la Sezione Transfrontaliera della Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della "<i>Connecting Europe Facility</i>" per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro.</p> <p>Il Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 riguarda il MIT e RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria partecipazione a FSI in occasione della costituzione del nuovo promotore pubblico TELT Sas..</p>

Articolo 1, comma 679 - Contratto di Programma con l'ENAV

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.429	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 679 che apporta una serie di modifiche alla legge n. 665 del 1996, in materia di rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAV. In particolare,:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si estende la durata del Contratto di programma tra ENAV e MIT da tre a cinque anni, allineandola ai periodi di validità degli obiettivi prestazionali definiti dal Regolamento UE n. 390/ 2013 e prevedendo la procedura di approvazione del Contratto entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, ▪ si prevede che lo Stato garantisca ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati; ▪ dal contenuto necessario del Contratto di programma viene eliminato il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea; ▪ viene abrogato, tra gli altri, il comma 4 dell'articolo 9, che prevede il parere dello competenti Commissioni parlamentari sullo schema di contratto di programma tra MIT ed ENAV; ▪ in sede di prima applicazione, si prevede la durata quadriennale (1 gennaio 2016-31 dicembre 2019) del Contratto di programma; ▪ si prevede che l'ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall'ENAV, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell'ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF.

Articolo 1, commi 683, 685-691, 735 e 736 – Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34.96	Relatori		12.12 ant.	<p><i>Modifica il comma 391 del testo approvato dal Senato (ora comma 683) e il relativo allegato 7, concernenti la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario. In particolare, è auumentato di 600 milioni di euro (portandolo da 1.300 a 1.900 milioni di euro) il contributo stabilito dal comma 391 (ora 683) e attribuito alle suddette regioni ai fini della riduzione del debito. Di conseguenza, viene sostituito l'allegato n. 7, nel quale il contributo complessivo è ripartito tra le regioni. Si ricorda che il successivo comma 392 (ora 684) stabilisce che il contributo è finanziato, per l'esatto importo, attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'art. 1, comma 10 del decreto-legge 35/2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015. La norma precisa che le corrispondenti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e che la disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione delle legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.</i></p> <p>Aggiunge il comma 685 il quale attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l'ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall'articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L'accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la regione.</p> <p>Aggiunge il comma 686 che attribuisce alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015. L'accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione. I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l'altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L'accordo (all'art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.</p> <p>Aggiunge il comma 687, concernente le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 45, nell'autorizzare il Ministero dell'economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita contabilità speciale.</p> <p>Aggiunge il comma 688 che stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 391 (ora 683) o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 391 (ora 683) e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d'Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all'entrata dal comma 687 e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 689 – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.</p> <p>Aggiunge il comma 689 che stabilisce il recupero all'erario attraverso l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019. In ordine alla ragione dei suddetti accantonamenti si rinvia a quanto ipotizzato nel comma 688 che precede.</p> <p>Aggiunge il comma 735 - che, a sua volta, modifica la norma della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 466) che elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l'anno 2015, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015. La norma in esame aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo, costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015.</p> <p>Il comma 736 prevede che la norma, essendo riferita all'esercizio 2015, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>L'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 definisce entrate e spese del perimetro sanitario (elencandole) al fine di una maggiore trasparenza dei conti sanitari, in particolare per consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale.</p> <p>In sostanza, vista la specificità del comparto sanitario e gli specifici criteri contabili cui sono sottoposte le relative entrate e spese, la norma consente alle regioni, nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l'anno 2015, di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi precedenti il 2015 per nuovi impegni di spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, che non vengono pertanto computati nei saldi.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è così ridotto: 2016: -550.000;</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2017: -820.000; 2018: -1.180.000
0.34.96.10	Guidesi	LNA	12.12 ant.	<i>Modifica l'emendamento 34.96 del Governo, aggiungendo un comma 775, il quale differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, co.49 della legge n. 56/2014, che viene pertanto novellato.</i> Tale termine, originariamente fissato al 31 ottobre 2015, era stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.L. n. 90/2014.
34.91	Marchi	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 690 che prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12- <i>septiesdecies</i> , del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).
34.94	Marchi	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 691 , in tema di modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disponendo che tale disavanzo possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.

Articolo 1, comma 706 – Trasporto pubblico locale nella Regione Campania

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34- quinquies.22 NF	Tartaglione	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 706 il quale differisce al 31 dicembre 2016 il blocco , scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo. A tal fine è modificato il comma 5 dell'articolo 41 del D.L. n. 133/2014.

Articolo 1, commi 708 e 713 – Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.150	Gribaudo	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 708 volto a specificare che il termine del 10 settembre 2014 per l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI si riferisce ai soli Comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.
35.38 id. 35.83 rif. 35.96 rif. 35.142 rif. 35.153 rif. 35.197 rif. 35.228 rif. 35.241 rif. 35.245 rif.	Centemero Guidesi Sammarco De Mita Cirielli D'Ottavio Borghi M. Bragantin Pastorelli	FI-pdL LNA AP AP Fdl-AN PD PD Misto Misto PSI-PLI	12.12 ant.	Modifica il comma 412 del testo del Senato (ora comma 713) nella parte in cui definisce l' ordine prioritario di attribuzione degli spazi finanziari di cui necessitano i Comuni per sostenere interventi di edilizia scolastica in deroga dai vincoli del pareggio. In particolare, aggiunge , rispetto all'attuale formulazione, le spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e città metropolitane nell'ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.
1.1	Governo		14.12	Sopprime l'ultimo periodo del comma 713 , in materia di edilizia scolastica . Tale comma, esclude per l'anno 2016 dal computo ai fini del saldo di bilancio degli enti locali le spese sostenute dagli enti medesimi per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro, ma, precisa l'ultimo periodo, la stessa non opera qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità connessi all'esigenza immigrazione. Tale periodo viene ora soppresso, alla luce dell'intervenuta acquisizione nei nuovi saldi di bilancio disposta dall'emendamento in esame dei margini suddetti (lettera g dell'emendamento).

Articolo 1, comma 710 – Patto di solidarietà tra enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.4014	Governo		19.12	Interviene modificando il comma, riguardante l'introduzione del principio del pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni, inteso come saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali, in luogo della disciplina del patto di stabilità interno). In particolare, rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, la novità introdotta alla Camera specifica che il richiamato saldo può essere modificato al fine di tener conto anche del comma 732 (oltre che dei commi 728,730,731) del presente disegno di legge, riguardante la procedura di acquisizione e cessione di spazi finanziari fra enti locali. Il saldo finanziario dovrà pertanto tener conto delle disposizioni riguardanti le misure di flessibilità dettate dai commi 728 al comma 732, riguardanti il c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali, in virtù del quale alcuni spazi finanziari non fruiti da alcuni enti territoriali sono messi a disposizione di altri enti che ne hanno bisogno.

Articolo 1, comma 714-715 – Piano di riequilibrio pluriennale enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.7 NF	Marchi	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge i commi 714 e 715, in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).</p> <p>In particolare, il comma 714 prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. A tal fine, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale, tali enti possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.</p> <p>Il comma 715 prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.</p>

Articolo 1, comma 716 – Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.174 NF	Cenni	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 716, volto ad escludere per l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro.</p> <p>Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito Italiasicura.it, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Con D.P.C.M., emanato entro il 15 aprile 2016, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i comuni beneficiari e, in caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi saranno assegnati in proporzione alle richieste.</p> <p><i>Conseguentemente, al comma 713 è ridotto di 20 milioni di euro l'importo previsto.</i></p>

Articolo 1, commi 729 e da 737 a 740 – Disposizioni in materia di enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*35.9 NF *35.63 NF *35.133 NF	Misiani A. Giorgetti De Mita	PD FI-PdL AP	12.12 ant.	Aggiunge il comma 729 , il quale, nell'ambito della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale – che consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa - specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
35.16 NF 1.1638 NF	Marchi Mannino e altri	PD Mov. 5 stelle	12.12 ant. 19.12	Aggiunge i commi da 737 a 740 , che prevedono alcune disposizioni in materia di enti locali. Il comma 737 (già 429- <i>quater</i> introdotto in sede di esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati) consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. L'em. 1.1638, approvato dall'Assemblea della Camera, è intervenuto per escludere dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, dello stesso testo unico, vale a dire le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali. Il comma 738 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria , al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				(operata dall'articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.
35.91	Brandolin	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 740 , che rende esplicita l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale , trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Articolo 1, comma 741 – Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.128 NF	Martella	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 741, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all'articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della citata legge.</p> <p>L'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 798/1984 ("Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia") è stata presentata alle Camere nel novembre 2013 (<u>Doc. CXLVII, n. 1</u>).</p> <p><i>Conseguentemente, alla Tabella B l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:</i></p> <p>2016: -5.000.000; 2017: -10.000.000; 2018: -10.000.000.</p>

Articolo 1, commi 751-753 – Commissario per il piano di rientro di Roma capitale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37-bis.9 0.37-bis.9.1	Relatori		14.12	<p>Aggiunge i commi da 751 a 753, con cui si dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell'attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n.112/2008.</p> <p>Il comma 751 semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall'indebitamento pregresso (previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre - del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono poste invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.</p> <p>La disciplina vigente, di cui all'articolo 16, comma 4-ter, del D.L.n.16/2014 stabilisce che le modifiche sono proposte dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia, sentita l'Amministrazione Capitolina e previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale e successivamente approvate con DPCM</p> <p>Il comma 752 dispone la salvezza degli effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la nomina dell'attuale commissario straordinario (Scozzese, in luogo del precedente commissario, Varazzani), nonché 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.</p> <p>E' da presumere che tale salvaguardia sia riconducibile alle possibili conseguenze dell'annullamento del DPCM 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina dell'attuale commissario straordinario, intervenuto con sentenza n.12706 del TAR Lazio del 4 novembre 2015.</p> <p>In relazione alla nuova disciplina recata dall'emendamento, il comma 753 dispone le conseguenti abrogazioni, costituite dall' articolo 16, comma 4-ter del D.L. n.16/2014 sopra citato, dall'articolo 78, comma 2, lettera b) del D.L.n.78/2016 (relativo alla nomina di subcommissari da parte del Commissario), e infine dall'articolo 14, comma 13-ter del D.L. n.78/2010, relativo ai compensi ai subcommissari.</p>

Articolo 1, commi 754 e 755 – 763 - Misure per Province e Città metropolitane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.4 NF	Misiani	PD	12.12	<p><i>Modifica il comma 439 del testo approvato dal Senato (ora comma 754) incrementando il contributo ivi previsto per le province e le città metropolitane da 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane) a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L'incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Aggiunge un comma 755 il quale riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di copertura.</p>
38.133 0.38.133.12 0.38.133.13	Relatori Russo Misiani	FI-PdI PD	12.12	<p>Aggiunge i commi da 756 a 760 e 762, che recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norme di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato per l'annualità 2015 con l'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell'avanzo di amministrazione annuale), ripetendo sostanzialmente, anche in tal caso quanto già disposto per il 2015 dall'articolo 1-ter suddetto (comma 756); ▪ viene integrato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le province e le città metropolitane applichino la disciplina dell'esercizio provvisorio (stabilita dall'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio previsionale 2015; l'emendamento precisa che

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma 757);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si dispone che per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015 (comma 758). Lo svincolo può essere operato previa intesa in Conferenza Unificata (0.38.133.12 e 0.38.133.13); ▪ si prevede che la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016. Inoltre, con riferimento alla parte del suddetto comma 430 in cui si dispone che gli oneri derivanti dalla rinegoziazione restano a carico dell'ente richiedente, l'emendamento precisa che questi potrà a tal fine utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari. Precisa inoltre che tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio (comma 759); ▪ si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, che, in base alla legislazione vigente devono essere applicate nei confronti delle regioni e degli enti locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l'invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014. Si ricorda che la disapplicazione delle suddette sanzioni è già prevista con riferimento all'anno 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015 che viene qui novellato (comma 760); ▪ si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 407 a 429 del provvedimento in esame. Restano ferme le misure di contenimento delle spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 (comma 762).</p> <p>Si ricorda che la norma in questione prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno</p>
38.134 1.4015	Governo Governo		14.12 19.12	<p>Il comma, come riformulato nel corso dell'esame dall'Aula della Camera, ha modificato il comma aggiuntivo introdotto in Commissione bilancio con l'emendamento 38.134. Il combinato disposto delle proposte emendative innova il testo approvato in prima lettura dal Senato introducendo il comma 763, diretto ad assegnare al Comune di Campione d'Italia un contributo di 9 milioni di euro (ridotto di 3 milioni rispetto al testo approvato in sede referente), per l'anno 2016, con l'obiettivo di tenere conto delle particolari condizioni geopolitiche dell'Ente locale ed in particolare delle ricadute negative connesse all'andamento del tasso di cambio fra franco svizzero ed euro. L'onere del contributo è posto a carico del Fondo di solidarietà comunale e non più, come previsto nel testo approvato in sede referente, a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, atteso - come affermato dal Governo - che su tale Fondo "non sussistevano sufficienti disponibilità" .</p>

Articolo 1, comma 761 – Fondo nazionale della montagna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.67 NF	Borghi	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 761 con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.</p> <p>Il Fondo nazionale per la montagna istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica viene alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica il comma 638 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.</p>

Articolo 1, comma 764 – Risorse per le province

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.3 NF Id.	Marchi	PD	12.12	<p>Questo comma - già modificato presso la Camera dei deputati in Commissione Bilancio - è stato ulteriormente modificato colà in Assemblea, con un emendamento del Governo, a sua volta sub-emendato in misura non marginale. La risultante è una previsione che rimodula sia lo stanziamento sia la destinazione del Fondo in oggetto (il quale è finalizzato - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione).</p> <p>Lo stanziamento complessivo (originariamente di 100 milioni) è rideterminato in 60 milioni.</p> <p>Di esso, il 66 per cento (ossia 39,6 milioni) sono previsti come destinati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. Tale stanziamento loro assegnato è previsto sia ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>La restante quota del 34 per cento (21,4 milioni) del medesimo Fondo concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale. Siffatta quota (del 34 per cento, si è ricordato) del Fondo è ripartita tra le amministrazioni interessate (in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, come già prevedeva il testo originario del disegno di legge).</p> <p>Inserita dalla Commissione Bilancio della Camera ma soppressa dall'Aula colà è la previsione che, nel caso in cui residuassero risorse dal Fondo, queste fossero attribuite alle Province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>
38.27 NF	Centemero	FI-pdL		
38.38 NF	Sammarco	AP		
38.60 NF	Cirielli	FdI-AN		
38.105 NF	D'Ottavio	PD		
38.119 NF	Borghi	PD		
38.127 NF	Melilla	SI-SEL		
38.128 NF	Pastorelli	Misto PSI-PLI		
1.4016	Governo		19.12	
0.1.416.1	Marchi C.M. Fontana	PD		

Articolo 1, comma 770 – Funzioni di polizia amministrativa locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.23 Id.	Occhiuto	FI-PdI AP	12.12	Aggiunge il comma 770 con il quale si integrano le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che qualora le leggi regionali ricollocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta , ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato
38.39	Sammarco	PD		
38.47	De Menech	FdI-AN		
38.59	Cirielli	PD		
38.108	D'Ottavio	PD		
38.121	Borghi	Misto		
38.125	Pastorelli	PSI-PLI		

Articolo 1, comma 773 – Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.110 38.55 NF	Berretta Verini	PD PD	15.12	Aggiunge il comma 773 che interviene sull'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria , al fine di modificare la procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale , nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri

Articolo 1, comma 776 – Stabilizzazione di personale regionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.34 NF	Marchi	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 776 che interviene sull'articolo 1, comma 529 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. L'emendamento, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (ddl in esame) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.</p>

Articolo 1, comma 777 – Modifiche alla Legge Pinto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.14 39.33 39.39	Verini Il Commissione Berretta	PD PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 449 del testo approvato dal Senato (ora comma 737) che interviene sulla Legge Pinto (L. n. 89/2001) per subordinare il diritto a percepire l'indennizzo da irragionevole durata del processo all'esperimento di rimedi preventivi. In particolare, per quanto riguarda i rimedi preventivi da esperire nell'ambito del processo civile, l'emendamento interviene sull'art. 1-ter della Legge Pinto per estendere le modalità semplificate di approdo alla decisione previste dall'art. 281-<i>sexies</i> del codice di procedura civile, alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. In particolare, l'emendamento consente la decisione a seguito di trattazione orale della causa non solo – come attualmente previsto – nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ma anche quando la composizione è collegiale. In tali ipotesi il giudice istruttore, se ritiene che la causa possa essere decisa con trattazione orale, la rimette al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Anche nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, dunque, il rimedio preventivo da esperire per non perdere il diritto all'eventuale equo indennizzo consiste nel proporre, sei mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale.</i></p>

Articolo 1, comma 778–780 – Compensazione fiscale per gli avvocati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.47 NF	Rossomando	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 778 con i quali si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali (co. 778). La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (co. 779) e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un DM del Ministero dell'economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative (co. 780).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i> rimodulati gli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali</p>

Articolo 1, commi da 783-787– Disposizioni in materia di spese di giustizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.41 NF	Berretta	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 783 con cui si modifica l'articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove al comma 3 esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. L'emendamento aggiunge un comma 3-bis in cui si precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.</p> <p>Aggiunge poi i commi da 784 a 787 con cui si dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 784); ▪ per la durata di prestazione dell'attività da parte del suddetto personale gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli dell'ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell'amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 785); ▪ le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine (comma 786). <p>Le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 787)</p>

Articolo 1, comma 788 – Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.48	Relatori		14.12	Aggiunge il comma 788 che modificando l'art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) stabilisce che, anziché la Presidenza del consiglio, sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell'Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea.

Articolo 1, commi 790 e 791 – Percorso tutela vittime di violenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.15 NF 1.4017 e 1.4018	Giuliani Governo	PD	15.12 19.12	<p>I commi 790 e 791 prevedono l'istituzione, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, del "Percorso di tutela delle vittime di violenza", con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (<i>stalking</i>). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto; le medesime linee guida sono attuate attraverso gruppi multidisciplinari per l'assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale.</p> <p>Gli emendamenti in oggetto specificano che l'istituzione dei Percorsi avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione ai gruppi multidisciplinari non determina il diritto a rimborsi o emolumenti.</p>

Articolo 1, commi 805 e 806 – Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.80 *0.40.80.2 *0.40.80.3	Governo Arlotti Alfreider	PD Misto	14.12	<p>Aggiunge il comma 805, che contiene una serie di modifiche normative volte, da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e, dall'altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo.</p> <p>Modifiche al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (lett. a)-d))</p> <p>Nel dettaglio, una prima modifica al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti è finalizzata a semplificare le procedure per l'emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per la sua definizione: viene infatti eliminato il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché dei Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (come riaffermato con i subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3), previo parere del CIPE. Viene altresì estesa l'applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici (nuovo comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011, riscritto dalla lettera a) del comma in esame). Tale estensione comporta la necessità di modificare di conseguenza anche le ulteriori vigenti disposizioni (commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 del D.Lgs. 229/2011), che disciplinano gli obblighi di verifica in capo alle amministrazioni, che dovranno quindi riguardare non solo le opere pubbliche ma interventi e programmi pubblici (lettere c) e d) del comma in esame).</p> <p>Vengono poi introdotte disposizioni (nuovi commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011) che contemplano l'istituzione di un "Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita" (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad eccezione dei residui perenti). E' altresì disciplinata l'assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. I subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3 aggiungono il concerto con il Ministro</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>delle infrastrutture.</p> <p>Una speciale disciplina è prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile (in virtù del richiamo all'art. 10, comma 10, del D.L. 98/2011) la conservazione nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre per l'assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione.</p> <p>Disposizioni relative al funzionamento del CIPE (comma 806)</p> <p>Un primo gruppo di modifiche è finalizzato a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di: assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo; diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l'abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.</p>

Articolo 1, commi 811 e 812 – Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.34 NF	Borghi	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi 811 e 812, volti a incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne".</p> <p>Si rammenta che in favore di queste "aree interne" il comma 13 della legge di stabilità 2014 ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni).</p> <p>Il comma 812, ridefinisce l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" nella misura complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 (in luogo degli originari 180 milioni), ripartiti in 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.</p>

Articolo 1, comma 814 – Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.78	Governo		12.12 pom.	<p><i>Modifica il comma 471 del testo approvato dal Senato (ora comma 814), con il quale sono disciplinati i poteri sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea, accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che condanna l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie; le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario.</i></p> <p>In primo luogo, viene integrato il capoverso 2-<i>bis</i>, stabilendo che le misure soprarichiamate si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Si tratta di una disposizione transitoria volta a conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate.</p> <p>In secondo luogo, viene sostituito il capoverso 2-<i>ter</i>, che attribuisce al commissario - nominato ai sensi del capoverso "2-<i>bis</i>" - i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, legge n. 116/2014, articolo 10, commi 4, 5, 6). Nella originaria formulazione, il capoverso 2-<i>ter</i> si limita a prevedere l'avvalimento, da parte del commissario, delle strutture ed uffici regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane.</p> <p>Infine, viene aggiunto il capoverso 2-<i>quater</i>, che estende le disposizioni dei commi precedenti anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.</p> <p>Si osserva che l'attuale disposizione prevede poteri più stringenti dello Stato (inclusa la nomina di un commissario) nei (soli) casi di condanna dell'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte della CGUE, derivante da inerzia delle regioni e delle province nel dare attuazione agli atti dell'UE o nell'adeguarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Negli altri casi di inadempimento, ascrivibili agli enti territoriali, ma non sanzionati con oneri finanziari da parte della CGUE, invece, dovrebbero operare gli ordinari poteri sostitutivi disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 41.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Si osserva, inoltre, che il comma 2 dell'art. 41 della legge n. 234/2012, per effetto del richiamo espresso ai casi di cui all'art. 37 - relativi alle misure urgenti che il Presidente del Consiglio può adottare a fronte dell'avvio di procedure di infrazione - parrebbe già ritenersi applicabile ai casi di inadempimento delle regioni o delle province oggetto di procedure di infrazione europee.</p> <p><i>Andrebbe pertanto chiarito se il capoverso 2-quater estende la procedura e i termini previsti dal comma 471 (ora 814) a tutti i casi in cui pendono procedure di infrazione europee, contemplando così la possibile nomina di un apposito commissario; in tal caso, sarebbe opportuno specificare in quali fattispecie continuano ad applicarsi gli ordinari poteri sostitutivi (commi 1 e 2 dell'articolo 41).</i></p>

Articolo 1, comma 815 – Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN “Bussi sul Tirino”.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.33 NF 1.4019	Braga Governo	PD	15.12 19.12	<p>Il comma 815 è volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dall'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010. A tale fine, il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato ad avviare gli interventi, sulla base di appositi bandi, e all'utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza (l'em. 1.4019 precisa che le predette risorse sono specificamente quelle preordinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino»). Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n.225 del 1992, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse sono riassegnate al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del citato sito, individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-<i>bis</i> del decreto legislativo n.152/2006 che detta la disciplina per gli interventi in relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (cd. Codice dell'Ambiente).</p> <p>Con l'O.P.C.M. n. 3614 del 2007, il Commissario delegato, già preposto a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno con l'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, è stato designato a provvede, altresì, a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi. Per la realizzazione degli interventi si è provveduto mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente nel limite di 0,5 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 2007 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1, capitolo 7082, residui 2006, nonché quanto ad euro 1,5 milioni di euro derivanti dal bilancio regionale e messi a disposizione dalla stessa regione Abruzzo. Successivamente, l'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010 ha</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				stabilito che il Commissario delegato di cui alla citata ordinanza 3614/2007 provvedesse, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del citato sito d'interesse nazionale di Bussi sul Tirino, individuato e perimetrato con D.M. 29 maggio 2008.. Per far fronte ai conseguenti oneri sono state stanziare risorse nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su quelle di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 previste per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 2009. Da ultimo, l' art. 34, comma 5, del D.L. 179/2012 ha disposto che il suddetto Commissario delegato proseguisse le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

Articolo 1, commi 816–818 – Assunzioni personale Ministero dell’ambiente

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.28 40.36	Castricone Palese	PD Misto	15.12	<p>Introduce i commi da 816-ter a 818 riguardanti le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.</p> <p>Il comma 816 autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall’ISPRA (l’em. 1.4020 prevede che le graduatorie da cui attingere sono relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato). Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica (l’em. 1.4020 sopprime la previsione della creazione di un apposito ruolo tecnico).</p> <p>Il comma 817, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area seconda, posizione economica F1.</p> <p>Il comma 818 riconosce al Ministero dell’ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell'Ambiente: 2016: – 1.830.000 2017: – 1.530.000 2018: – 1.530.000.

Articolo 1, commi 829 e 830 – Cassa depositi e prestiti S.p.A. e fondi SIE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.12	Ferro	PD	15.12	<p><i>Modifica il comma 482 del testo approvato dal Senato (ora comma 829) che autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate a ricevere affidamenti per compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione. Per effetto delle modifiche si chiarisce che i predetti enti possono direttamente esercitare detti compiti di esecuzione (anziché ricevere affidamenti a tale scopo); di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno previa richiesta.</i></p> <p><i>Inserisce il comma 830, ai sensi del quale le predette attività di esecuzione di strumenti finanziari destinatari di fondi SIE possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</i></p>

Articolo 1, comma 832 – Infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41-bis.12	Relatori		14.12	<p><i>Modifica il comma 484 del testo approvato dal Senato (ora comma 832), il quale - al fine di completare la realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero da parte di Terna attraverso il finanziamento delle opere da parte di soggetti privati energivori ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 99/2009 - estende di sei anni, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione delle misure di cui al comma 6 del medesimo articolo 32, che consente ai predetti privati finanziatori di beneficiare di condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica più favorevoli rispetto a quelle del mercato nazionale.</i></p> <p>La modifica è finalizzata a precisare che il richiamo è all'articolo 32 della legge n. 99/2009 e alle sue successive modifiche.</p>

Articolo 1, comma 838 – Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.24 NF	Benamati	PD	15.12	<p>Aggiunge il comma 838 che prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale n. 231 del 2014 vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto "nuovi entranti".</p> <p>Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i decreti con i quali sono ripartite le citate risorse, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il previsto vincolo di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla attuazione direttiva 2009/29.</p> <p>Il decreto interministeriale del 26 settembre 2014, n. 231 emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevede l'assegnazione dei proventi delle aste di competenza per l'anno 2013, da ripartire nell'esercizio finanziario 2014, in relazione alle procedure dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, che attua la direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In particolare, il D.M. n. 231 del 2014 prevede che una quota pari al 50% dei citati proventi venga riassegnato, ai sensi del comma 5 del citato art. 19, ad apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi dovuti ai suddetti operatori-creditori "nuovi entranti", che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito, di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 72/2010, secondo i criteri previsti dal D.M. 21 febbraio 2014, mentre il restante 50% dei proventi venga suddivisa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, tra Ministero dell'Ambiente (70%) e il Ministero dello sviluppo economico (30%) per interventi di natura ambientale, previsti al comma 6 dell'articolo 19, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE. Si ricorda che tra gli interventi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				finanziati con le risorse provenienti a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono previsti anche quelli disciplinati in particolare dagli articoli 5, 8 e 15 del D.Lgs. 102/2014 sull'efficienza energetica.

Articolo 1, comma 839– Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.46 NF	Mannino	M5S	15.12	<p>Aggiunge il comma 839 che incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 .E' demandata al Ministero dell'ambiente l'individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l'indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.</p> <p>Il citato comma 113 ha istituito il predetto fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 638</i>, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.</p>

Articolo 1, commi 842-854 – Procedure di risoluzione di istituti bancari (D.L. n. 183/2015)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.73	Governo		13.12	<p>Aggiunge i commi da 842 a 854, che riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.</p> <p>Più in dettaglio, il comma 842 costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari.</p> <p>La risoluzione è stata adottata conformemente alla disciplina nazionale di recepimento (decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015) della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD – <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>) che, per la fase patologica dell'attività bancaria, ha introdotto un nuovo strumento a disposizione delle autorità di settore e delle banche stesse per affrontare la crisi: la cd. risoluzione, con la quale si consente di avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – in Italia, la Banca d'Italia – volto a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti. Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo possono attivare una serie di misure, tra cui anche trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (<i>bridge bank</i> o ente-ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato. La risoluzione dei predetti enti è stata <u>disposta</u> dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata <u>approvata</u> il 22 novembre 2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato.</p> <p>Con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono costituite le seguenti quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>disposizioni nazionali.</p> <p>Il comma 843 chiarisce che agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione.</p> <p>Il comma 844 fissa il capitale sociale di tali enti e chiarisce che le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.</p> <p>Il Fondo di risoluzione nazionale è costituito per intervenire nelle procedure di risoluzione delle banche con diverse attività, tra cui la concessione di garanzia e di finanziamenti, l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a risoluzione e la sottoscrizione del capitale.</p> <p>Ai sensi del comma 845 si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L'istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.</p> <p>Il comma 846 chiarisce che con la pubblicazione del decreto-legge n. 183, avente forza di legge, sono effettuate le formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>Ai sensi del comma 847, gli adempimenti societari devono essere perfezionati dagli amministratori nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.</p> <p>I successivi commi da 848 a 854 recano norme di carattere generale.</p> <p>Il comma 848 chiarisce alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico previsto dalla disciplina europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. Più in dettaglio, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE. Per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.</p> <p>Il comma 849 reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi aggiuntivi, determinati ai sensi dell'illustrato comma 491-<i>octies</i>: nei confronti dell'istituto si applicano alcune sanzioni previste dal Testo Unico Bancario (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato).</p> <p>Il comma 850 reca disposizioni fiscali, concernenti in particolare il trattamento tributario delle DTA – <i>Deferred Tax Assets</i> per gli istituti in risoluzione. La trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Ai sensi del successivo comma 851, tale disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015.</p> <p>Ai sensi del comma 852, le norme (contenute nel decreto-legge n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.</p> <p>Il comma 853 esclude dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.</p> <p>Il comma 854, con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015 fermi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Articolo 1, commi 855 - 861 – Fondo di solidarietà in favore degli investitori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.75 0.42.75.13 NF 0.42.75.14 0.42.75.44	Governo Pelillo Pelillo Galati	PD PD Misto	13.12	<p>Inserisce i commi da 855 a 861, coi quali viene (comma 855) istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 e di cui si occupa il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nel disegno di legge di stabilità con l'emendamento del Governo 42.73.</p> <p>Esso è alimentato (comma 856) dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito (comma 861), con risorse proprie.</p> <p>Si demanda a provvedimenti di rango secondario (comma 857), da emanare entro 90 giorni (termine introdotto con subem. 0.42.75.13 NF), la definizione, tra l'altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative. In caso di ricorso alla procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all'accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati (comma 858 come riformulato dal subem. 0.42.75.14). Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti (parere aggiunto dal subem. 0.42.75.44), la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi (comma 859).</p> <p>Ai sensi del comma 860 si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.</p>

Articolo 1, commi 866 e 867 - Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.426 0.33.426.33 0.33.426.17 0.33.426.37	Governo Terzoni De Lorenzis Relatori	M5S M5S	12.12 pom-	<p><i>Modifica il comma 496 del testo approvato dal Senato (ora comma 866), ampliando la denominazione del Fondo per l'acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all'ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.</i></p> <p>Aggiunge il comma 867 che prevede il commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall'insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell'Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l'alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.</p>
43.36 43.68 *	Iannuzzi C. Catalano	Misto SCI	15.12	<i>Modifica il comma 496 (ora comma 866), includendo la riqualificazione elettrica tra le finalità del Fondo per l'acquisto diretto dei mezzi del trasporto pubblico locale istituito dallo stesso comma.</i>

Articolo 1, commi 868-875 – Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.70 0.43.70.19 NF 1.4021	Governo Borghi Governo	PD	14.12 19.12	<p>I commi da 868 a 874 si propongono principalmente due obiettivi: da un lato, convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 867) e, dall'altro lato, disciplinare in una norma di rango primario l'attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT).</p> <p>Confluenza delle risorse per l'ANAS in un unico Fondo (commi 868 e 869) Le risorse del Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse (comma 868). Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall'ANAS al MIT delle risorse utilizzate) delle risorse e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, <i>per il quale non viene però fissato un termine per l'adozione</i>).</p> <p>Disciplina del contratto di programma ANAS (commi da 870 a 874) Il comma 496-<i>quinquies</i> sostanzialmente provvede a regolare la disciplina del contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.A. stabilendo, tra l'altro, che tale contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha durata quinquennale; ▪ riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. e in convenzione con ANAS (l'em. 1.4021 sopprime il riferimento alle strade in convenzione con ANAS) nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale; ▪ definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS; ▪ è basato su un piano pluriennale; ▪ stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere., nonché le priorità. <p>Viene altresì disciplinata la procedura per l'approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>finanze, d'ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, precisa il subem. 0.43.70.19 NF, alle competenti Commissioni parlamentari (comma 871); ▪ entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 872). <p>Viene altresì consentito all'ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 496-<i>bis</i> per quei finanziamenti necessari a fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, nonché disciplinate le modalità procedurali da seguire in tali casi (comma 873).</p> <p>Viene infine dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni dei commi in esame, l'applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 496-<i>bis</i> e 496-<i>ter</i>) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 874).</p> <p>I contratti di programma presentati nel corso degli ultimi anni sono infatti attuativi del disposto della Convenzione di concessione stipulata tra il MIT e l'ANAS il 19 dicembre 2002 e, in particolare, dell'articolo 5 di tale documento, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e MIT, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione.</p> <p>Il contratto di programma 2015 è stato sottoposto al CIPE nella seduta del 6 agosto 2015. La delibera adottata dal Comitato non è ancora stata pubblicata nella G.U.</p>
0.43.70.20	Ginato	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 875 in base al quale nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.</p>

Articolo 1, commi 876-879 – Garanzie pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.61	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 879 il quale incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato.</p> <p>Conseguentemente,</p> <p><i>modifica il comma 499 del testo approvato dal Senato (ora comma 878)</i> riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, da 1,5 a 1,35 miliardi nel 2016.</p> <p>Si ricorda che il Fondo di cui all'articolo 6 comma 9-bis del citato decreto-legge 269 del 2003 è stato istituito - con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro nel 2014 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Al riguardo il Ministro dell'economia delle finanze ha facoltà, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle attività produttive, di individuare le tipologie di operazioni che non beneficiano della garanzia statale, fatti salvi gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra. La garanzia dello Stato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. nei confronti di operazioni riguardanti settori strategici dell'economia italiana, ovvero società di rilevante interesse nazionale.</p>

Articolo 1, commi 880–885 – Finanziamento al Fondo di risoluzione unico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.62	Governo		13.12	<p>Inserisce i commi da 880 a 885, coi quali si autorizza (comma 880) il Ministero dell'economia e delle finanze – MEF a stipulare con l'organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l'altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.</p> <p>Ai sensi del comma 881, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si dispone l'erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.</p> <p>Ai sensi comma 882, ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l'erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.</p> <p>Viene dunque istituito (comma 883), per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.</p> <p>La dotazione del fondo è così costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per 1.500 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, (articolo 45, comma 2, D.L. n. 66 del 2014) nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale (comma 884); ▪ per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui al comma 499 del provvedimento in esame (parte consequenziale dell'emendamento in esame). <p>Il comma 885 chiarisce che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-</p>

				ponete (comma 880) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
--	--	--	--	---

Articolo 1, comma 886 – Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.21 NF 1.4025	Dorina Bianchi Governo	AP	15.12 19.12	<p>a) Riformula il nuovo comma 886, prevedendo che esso riservi ad imprese (ma non più ad interventi e programmi, com'era nel testo licenziato dalla sede referente della Camera) localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996.</p> <p>Il Fondo di garanzia per le P.M.I è stato istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito Centrale Spa, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Rivolgendosi al Fondo, <i>l'impresa non ha un contributo in denaro</i>, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Il Fondo è articolato in varie sezioni destinate ad ambiti di intervento specifici, da ultimo il D.M. 18 marzo 2015 ha definito la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito. Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034 (Mediocredito Centrale Spa). A legislazione vigente il predetto capitolo presenta una dotazione di 704 milioni di euro per il 2016.</p> <p>Si ricorda l'attuale disciplina del fondo di garanzia PMI (articolo 39 del D.L. n. 201/2011 e D.M. 26 giugno 2012), già dispone che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i quali non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo. Per essi, anche la Controgaranzia può essere concessa fino alla misura massima dell'80% (a condizione</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>che la garanzia non superi la percentuale dell'80%).</p> <p>La riformulazione elimina anche dall'ambito di applicazione della quota le risorse assegnate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. nuova Sabatini, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI), nonché quelle assegnate in attuazione di una serie di misure per l'internazionalizzazione delle imprese (quali quelle di cui all'articolo 6 del D.L. n. 112/2008, all'articolo 6 della legge n. 49/1987 ed all'articolo 4 della legge n. 83/1989) e quelle assegnate in attuazione degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.</p> <p>b) Sopprime il nuovo comma 499-decies, inserito dalla Commissione della Camera secondo il quale l'utilizzazione di una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 886 avrebbe comportato la riassegnazione al Fondo di garanzia per le PMI della differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata.</p>

Articolo 1, commi 900–901– Pagamenti elettronici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.28 Ult NF	Boccadutri	PD	15.12	<p>Aggiunge i commi 900 e 901 in tema di pagamenti elettronici.</p> <p>Il comma 900 estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.</p> <p>Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.</p>

Articolo 1, comma 904 – Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.10 46.36 46.37 46.38	Sammarco Tinagli Mongiello Di Gioia	NDC-UDC PD PD Misto	15.12	Aggiunge il comma 904 che mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti , a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici .

Articolo 1, commi 906 e 907 – Agevolazioni piccola proprietà contadina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
47.20 NF	Schullian	Misto-Min	15.12	<p>Aggiunge il comma 906 il quale prevede che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.</p> <p><i>Conseguentemente modifica il comma 638</i>, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016.</p>
47.19 NF	Schullian	Misto-Min	15.12	<p>Aggiunge il comma 907 col quale si estende al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell'imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell'1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.</p> <p><i>Conseguentemente</i> Modifica il comma 638 riducendo di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</p>

Articolo 1, comma 908 – Aumento compensazione IVA sulle carni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
47.24 NF 47.37 NF 1.4022	Guidesi Oliverio Governo	PNA PD	15.12 19.12	<p>Modifica il comma 908 riferendo l'onere massimo non già a tutta la disposizione ma soltanto alla previsione - introdotta dalla Commissione in sede referente - che con il decreto interministeriale (decreto del Ministro dell'economia, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole) sono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell'IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all'8 %. L'obbligo per cui la disposizione "non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro" non si applica, quindi, al decreto interministeriale che, entro il 31 gennaio 2016, innalzerà le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.</p> <p><i>Resta la conseguente modifica del comma 638, riducendo il FISPE di 20 milioni di euro dal 2016.</i></p>

Articolo 1, comma 911 – Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
47.73 NF	Plagger	Misto	15.12	<p>Aggiunge un nuovo comma 911 il quale dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, n. 8) della legge n. 1643/1962 non ha assoggettato a trasferimento all'ENEL le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno, e ha disposto che le medesime imprese venissero assoggettate a trasferimento allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avesse per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p><i>modifica il comma 638</i> disponendo che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi rifinanziato è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016</p>

Articolo 1, comma 917 – Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
47.14 NF	Schullian	Misto	15.12	Aggiunge il comma 917 secondo il quale ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all'apertura della relativa successione sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Le disposizioni introdotte si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Articolo 1, commi 918-948 – Disposizioni in materia di giochi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
48.94 0.48.94.21 NF	Governo Schullian	Misto- Min	12.12 ant.	<p>Modifica i commi tra il 918 e il 948 in tema di giochi, introducendo nuovi commi.</p> <p>Con la <i>modifica al comma 524</i> si innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU sulle newslot dal 15 al 17,5 per cento e si riduce la percentuale minima destinata alle vincite (<i>pay out</i>) dal 74 al 70 per cento.</p> <p>Il comma 920 dispone a decorrere dal 2016 l'abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con <i>newslot</i> e <i>videolottery</i> (comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).</p> <p>Il comma 921 contiene una interpretazione autentica del comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevedendo che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.</p> <p>Il comma 922 prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l'ammissione di apparecchi aggiuntivi.</p> <p>Il comma 923 introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l'installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web.</p> <p>Il comma 924 aggiunge all'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-<i>bis</i>, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si</p>
*0.48.94.1	Baroni	M5S		
*0.48.94.19	Basso	PD		
0.48.94.68	Sammarco	AP		
0.48.94.18 NF	Basso	PD		
0.48.94.41	Nicchi	SI-SEL		
0.48.94.54	Marchi	PD		
0.48.94.56 NF	Russo	FI-PdL		
0.48.94.16	Carnevali	PD		
0.48.94.51 NF	Ginato	PD		

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente. Il comma 925 stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 525-sexies si applica anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili [sub. 0.48.94.21NF].</p> <p>Con la modifica al comma 927 si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita (in luogo del "soggetto residente"), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD).</p> <p>Il comma 928 prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527.</p> <p>Con la modifica al comma 933 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi.</p> <p>Il comma 936 prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori (e non più dei soggetti economici a seguito del sub. 0.48.94.1) e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti.</p> <p>I commi dal 937 al 940 disciplinano la pubblicità dell'offerta di gioco. In particolare, il comma 937 dispone che la pubblicità di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i quali devono essere recepiti con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'AGCOM, entro i successivi 180 giorni (e non 60, a seguito del sub. 0.48.94.68). Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 534-<i>quater</i>. Il comma 938 prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco. Il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e [sub. 0.48.94.18] della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. Il comma 940 prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall'AGCOM, in caso di inosservanza dei suddetti divieti.</p> <p>Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo [sub. 0.48.94.41].</p> <p>Il comma 942 è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale "le modalità di verifica di conformità" degli apparecchi. Si prevede, invece, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli delle convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.</p> <p>Il comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi newslot: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). I vecchi apparecchi devono essere</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dismessi entro il 2019. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle <i>news/ot</i> rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione.</p> <p>Il comma 944 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un <i>payout</i> di mercato del 90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a quelli clandestini.</p> <p>Il comma 945 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 [sub. 0.48.94.54], il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche [sub. 0.48.94.56 NF], e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20 per cento). La relazione tecnica stima un aumento di 40 milioni di gettito derivante all'aumento della tassazione sulle scommesse sportive.</p> <p>Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con DPCM, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento [sub. 0.48.94.16], in due erogazioni.</p> <p>Il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>la Conferenza Stato regioni e enti locali [comma così modificato dal sub. 0.48.94.51]. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.</p> <p><i>Conseguentemente modifica il comma 638 al fine di destinare le maggiori entrate derivanti dai commi in esame al FISPE.</i></p>

Articolo 1, commi 949-957 – Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.50 0.49.50.1	Governo Pelillo	PD	12.12 pom.	<p><i>Modifica i commi 536, 537 del testo del Senato e aggiunge il comma 955</i> in tema di dichiarazione precompilata. Con la modifica al comma 536 si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-<i>quinquies</i>, del D.P.R. n. 322 del 1998).</p> <p>Con la modifica al comma 537 (comma ora 950) si prevede che l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall'anno d'imposta 2015.</p> <p>Il comma 955 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 954 con riferimento alle detrazioni per spese funebri (che ha eliminato il vincolo di parentela) e per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorre dall'anno d'imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016.</p> <p>Il subemendamento 0.49.50.1 modifica l'emendamento, prevedendo la sostituzione del comma 540 del testo approvato dal Senato (ora 953), per effetto delle modifiche apportate, si rende sperimentale, per il 2016, l'esclusione dal c.d. spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria; viene eliminato il riferimento al provvedimento di rango secondario volto a disciplinarne le modalità applicative.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.34	Garavini	PD	15.12	<p>Modifica il comma 954 introducendo una novella all'articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986) che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.</p> <p><i>Conseguentemente</i> modifica il comma 638 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>
49.35	Ribaudo	PD	15.12	<p>Modifica il comma 536 del testo del Senato, prevedendo che i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.</p> <p>Modifica il comma 538 del testo del Senato, consentendo ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.</p> <p>Inserisce il comma 957, il quale (modificando l'articolo 39, comma 1-<i>bis</i> del D.Lgs. n. 241 del 1997) disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, per effetto dell'emendamento in esame, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell'articolo 39.</p>

Articolo 1, comma 960 – IVA cooperative sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50-bis.4 50-bis.12 50-bis.18 50-bis.23 50-bis.36	Misiani Laffranco De Mita Marco Di Maio Baruffi	PD FI- PDL NCD- UDC PD PD	15.12	<i>Modifica il comma 545 del testo approvato dal Senato al fine di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.</i>

Articolo 1, commi 965-973 e 986 – Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.40 NF 01.1.112 *0.1.1.76 *0.1.1.38 *0.1.1.73 1.2146 1.2154 NF	<p>Governo Marcon Gasparri Lombardi Marcon Fiano Governo Nutti e altri</p>	Cinque e Stelle	14.12 19.12	<p>Aggiunge i commi da 965 a 973, che dettano alcune disposizioni tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza.</p> <p>Il comma 965 istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016.</p> <p>Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), in via prioritaria tra tali organismi. Il riparto è funzionale altresì all'attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Il comma 968 prevede che un decimo della dotazione finanziaria del fondo è destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.</p> <p>Il comma 967 istituisce presso il MEF un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016 (il sube. 0.1.1.76 ha espunto dall'originaria formulazione dell'emendamento 1.1 del Governo, il riferimento alle forze armate tra i soggetti beneficiari del fondo). Gli interventi e le amministrazioni cui destinare le somme sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Viene altresì autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.
1.1 0.1.1.31 NF 0.1.1.5 NF	Governo Fiano Artini		14.12	<p>I commi 969 e 970 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza “nazionale in relazione alla minaccia terroristica” (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF), con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016 (in luogo di 250 milioni, a seguito del subem. 0.1.1.5) (comma 548-quinquies).</p> <p>Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell'industria dei piccoli satelliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al precedente comma 548-quinquies e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare <i> i sistemi di difesa territoriale (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF)</i> dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (comma 970).</p>
1.1 0.1.1.116	Governo Garavini	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 971 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali.</p> <p><i>Conseguentemente,</i> <i>alla Tabella B</i>, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti importi: 2016: -15.000.000.</p>
1.1 0.1.1.31 NF	Governo Fiano	PD	14.12	<p>Il comma 972 destina, <i>nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate (come specificato</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.1.1.5 NF 1.1246	Artini Governo	Misto	19.12	<p><i>dal subemendamento 0.1.1.31 NF), al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF), quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa destinata all'albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente comma 969 (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF).</i></p> <p>Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986).</p> <p>Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.1.1.4 N.F	Berretta		14.12	<p>Aggiunge il comma 973 che attraverso una novella alla legge n. 350 del 2003 autorizza la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.</p> <p><i>Conseguentemente</i> <i>alla Tabella A</i>, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -944.958; 2017: -973.892; 2018: -1.576.400.</p>
1.1 0.1.1.31 NF	Governo Fiano		14.12	<p>Aggiunge il comma 986 il quale anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.</p> <p><i>Inoltre, come aggiunto dal subemendamento 0.1.1.31 NF, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.</i></p>

Articolo 1, commi 974-978 – Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.42 0.1.1.68 0.1.1.55 NF	Governo Marcon Coscia Vignali	SEL PD NCD- UDC	14.12	<p>Aggiunge i commi da 974 a 978 che disciplinano le procedure per la predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.</p> <p>In particolare il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile (come specificato dal sub. 0.1.1.42), all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e (come aggiunto dal sub. 01.1.68) culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali e, sulla base del sub 0.1.1.55, educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).</p> <p>Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà essere emanato – di concerto con i Ministeri dell'economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016 (comma 975).</p> <p>Tale decreto dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 976).</p> <p>Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 977).</p> <p>Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 978).</p> <p>Le disposizioni in esame ricalcano quelle dettate, per l'istituzione e il finanziamento del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, dai commi 431-434 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Per l'attuazione di tale piano, che non è limitato ai comuni maggiori ma aperto alla partecipazione di tutti i comuni, il comma 434 ha istituito un fondo denominato «Somme</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In attuazione di tali commi è stato emanato il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 che disciplina le modalità di individuazione dei progetti e prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti.

Articolo 1, commi 979-980 - Card per acquisti culturali per i giovani e Fondazione MAXXI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1. 0.1.1.84 NF	Governo Vacca	M5S	14.12	<p>Aggiunge i commi 979 e 980 che prevedono l'assegnazione di una Card cultura per i giovani.</p> <p>In particolare, il comma 979 prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, a seguito del subemendamento 0.1.1.84 NF, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.</p> <p>I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.</p> <p>Il comma 980 autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l'assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.</p>

Articolo 1, comma 981 - Esclusione della Fondazione MAXXI dalle misure di contenimento delle spese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1. 0.1.1.1 NF	Governo Ferro	PD	14.12	Aggiunge il comma 981 il quale esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

Articolo 1, comma 982 - Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.6	Governo Librandi	Scpl	14.12	Il comma 982 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale " o allarme " (<i>come aggiunto dal subem. 0.1.1.6</i>) ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali . È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

Articolo 1, comma 983 - Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	Aggiunge il comma 983 il quale ridetermina il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO , alla quale l'Italia aderisce dal 1982 in forza della legge n. 127 del 1982), nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016 , prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l'ESO stessa. Conseguentemente l'intervento emendativo sopprime la riduzione dei contributi destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall'articolo 1, comma 353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

Articolo 1, comma 984 – Credito d'imposta strumenti musicali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.56	Governo Vignali	NCD- UDC	14.12	Il comma 984 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda <i>ad un apposita provvedimento dell'Agenzia delle entrate</i> (come specificato dal subem. 0.1.1.56) la definizione delle modalità applicative della norma.

Articolo 1, comma 985 - Due per mille per associazioni culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1.	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 985 che prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.</p> <p>Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall'art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 X 1000 dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell'8 per mille dell'IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e DPR 76/1998).</p>

Articolo 1, commi 987-989 – Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50-ter.34 0.50- ter.34.1	Governo Relatori		13.12	<p>Aggiunge i commi da 987 a 989, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.</p> <p>Il comma 987, aggiungendo una lettera <i>o-ter</i> al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.</p> <p>Ai sensi del comma 988, le medesime somme sono deducibili dall'IRAP (articolo 11, comma 1, lettera <i>a</i>), n. 1-<i>bis</i>).</p> <p>Il comma 989 chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.</p> <p><i>Conseguentemente,</i> <i>alla Tabella A</i>, sono ridotti i seguenti accantonamenti (così ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1):</p> <p>Ministero dell'economia e finanze: 2016: -11.400.000; 2017: -10.500.000; 2018: -10.500.000.</p> <p>Ministero dello sviluppo economico: 2016: -5.000.000;</p> <p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2016: -2.000.000.</p> <p>Ministero dell'ambiente: 2016: -1.000.000.</p>

Articolo 1, comma 990 - Assunzioni Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50-ter.5 NF	Nicoletti	PD	15.12	Aggiunge il comma 990 che consente all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l'anno 2016 di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.

Articolo 1, comma 991 – Contributo Comitato Olimpico nazionale italiano

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50-ter.27 NF	Sbrollini	PD	15.12	Aggiunge il comma 991 che assegna un contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024. <i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 638</i> , riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017

Articolo 1, commi 993-998 – Fondi speciali e tabelle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.39	Governo		10.12	<p><i>Modifica la Tabella E, riducendo</i> lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (28.1 – Cap. 8000/p), a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 98 a 108, che hanno introdotto il credito d'imposta per il Mezzogiorno:</p> <p>2016: – 367.000.000; 2017: – 367.000.000; 2018: – 367.000.000; 2019: – 367.000.000.</p>
20-bis.24	Il Commissione		12.12 ant.	<p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi:</i></p> <p>2016: –200.000 2017: –200.000 2018: –200.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 317, che autorizza la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.</i></p>
27.233	Governo		12.12 pom.	<p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:</i></p> <p>2016: -730.000 2017: -730.000 2018: -730.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 479, che escludono l'ENIT dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.E.27 0.Tab.E.27.3	Governo Relatori		12.12 pom.	<p><i>L'emendamento del Governo e il subemendamento dei relatori modificano la Tabella E, aumentando lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 170: Banche e fondi (3.2 – Cap. 7175):</i></p> <p>2017: +30.000.000; 2018: +60.000.000; 2019 e succ.: +1.390.000.000.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia è ridotto dei seguenti importi:</i></p> <p>2017: -30.000.000; 2018: -60.000.000.</p> <p>Si ricorda che con l'articolo 1, comma 170, della legge di stabilità 2013, è stata autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente. L'emendamento e il subemendamento in questione incrementano, in termini tanto di competenza quanto di cassa, nella misura di 30 milioni, la dotazione del 2017, e nella misura di 60 milioni la dotazione del 2018; è inoltre previsto per il 2019 e successivi esercizi finanziari l'incremento di competenza e di cassa di 1.390 milioni di euro.</p> <p>La relazione tecnica che accompagna l'emendamento giustifica l'incremento a favore del capitolo 7175 con la necessità indifferibile di partecipare, nel periodo 2017-2026, alla ricostituzione di quattro fondi multilaterali di sviluppo, e precisamente alla 14^a ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, alla 18^a ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), alla 12^a ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo e alla nona ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo della Banca dei Caraibi.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<p><i>Modifica la Tabella B, riducendo</i> l'accantonamento dei seguenti Ministero:</p> <p>Ministero dell'economia e finanze: 2016: -9.000.000; 2017: -50.000.000; 2018: -30.000.000.</p> <p>Ministero degli affari esteri: 2016: -1.370.000.</p> <p><i>Modifica la Tabella E, riducendo</i> lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (28.1 – Cap. 8000/p), a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 98 a 108, che hanno introdotto il credito d'imposta per il Mezzogiorno: 2017: - 15.000.000; 2018: - 15.000.000.</p>
0.1.1.71	Sgambato	PD	14.12	<p><i>Modifica la Tabella D, sopprimendo</i> il defanziamento (previsto in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678), a copertura degli oneri recati dal comma 373 che riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR di 4 milioni a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.</p>
0.1.1.116	Garavini	PD	14.12	<p><i>Modifica la Tabella B, riducendo</i> l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dei seguenti importi: 2016: -15.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 971 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.1.1.4 NF	Berretta	PD	14.12	<p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi:</i></p> <p>2016: -944.958; 2017: -973.892; 2018: -1.576.400.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 972 che reca l'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato per quanto concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.</i></p>
27- quinquies.5	Relatori		14.12	<p><i>Modifica la Tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima</i></p> <p>2016: + 3.000.000</p> <p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze dei seguenti importi</i></p> <p>2016: -3.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 490 il quale proroga fino al 31 dicembre 2015 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015.</i></p>
50-ter.34 0.50- ter.34.1	Governo Relatori		13.12	<p><i>Alla Tabella A, sono ridotti i seguenti accantonamenti (così ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1):</i></p> <p>Ministero dell'economia e finanze:</p> <p>2016: -11.400.000; 2017: -10.500.000; 2018: -10.500.000.</p> <p>Ministero dello sviluppo economico:</p> <p>2016: -5.000.000;</p> <p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2016: -2.000.000. Ministero dell'ambiente: 2016: -1.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 963 a 967, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.</i>
19.39	Famiglietti	PD	15.12	Modifica la Tabella C voce Ministero dell'economia, legge n. 67/1988: Editoria 2016: -3.000.000 2017: -3.000.000 2018: -3.000.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 292, 293 e 294, in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici</i>
22.13 NF	Blazina	PD	15.12	Modifica la Tabella C, voce Ministero dell'economia , Legge n. 38/2001, Contributo alla regione FVG: 2016: -5.104.167; 2017: -5.104.167; 2018: -5.104.167. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 355 in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.</i>
33.434	Relatori		15.12	Modifica la Tabella C, rifinanziando la voce: D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità: 2016: +2.500.000 <i>La copertura è posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (co. 638).</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.40 NF	Berretta	PD	15.12	<p>Conseguentemente alla Tabella A, l'accantonamento del Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017: – 5.000.000 2018: - 5.000-000</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal 618 che rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita</i></p>
33.307 NF	Garavini	PD	15.12	<p>Modifica la Tabella C, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 549/1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti (4.2, cap. 2501) 2016: + 3.000.000 2017: + 3.000.000 2018: + 3.000.000</p> <p>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico dei seguenti importi 2016: - 500.000 2017: - 3.000.000 2018: - 3.000.000</p>
22.15	Malpezzi	PD	15.12	<p>Alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono così ridotti: 2016: –5.800.000; 2017: –5.800.000; 2018: –5.800.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 355 il quale autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22-ter.14	Relatori		15.12	<p>Alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia, è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2016: -4.800.000 2017: -4.800.000 2018: -4.800.000</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 366 sulla riduzione o esenzione della tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale.</i></p>
33.435	Relatori		15.12	<p>Alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia, D.L. n. 148/1993, la riduzione ivi prevista è ridotta da 30 a 10 milioni d euro per il 2016.</p> <p><i>La copertura è posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (c. 638), che viene ridotto di 20 milioni per il 2016.</i></p>
27.192 NF	Pilozzi	PD	15.12	<p>Modifica la Tabella B riducendo l'accantonamento del Ministero dell'ambiente:</p> <p>2016: -10.000.000; 2017: -10.000.000; 2018: -10.000.000</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 476 che istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e per i siti di interesse nazionale</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32- quater.18 NF	Tullo	PD	15.12	<p>Modifica la <i>tabella A</i>, riducendo l'accantonamento del Ministero della salute: 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000 2018: -1.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 582 con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova</i></p>
33.348 NF	Fautilli	PI-CD	15.12	<p>Modifica la <i>Tabella C</i>, voce: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per lo sviluppo della coesione sociale: Legge n. 549/1995, contributi a enti 2016: +200.000; 2017: +200.000; 2018: +200.000.</p> <p><i>La copertura è posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (co. 638), che viene ridotto di 200 mila euro per il triennio.</i></p>
33.128 NF	Martella	PD	15.12	<p>Modifica la <i>Tabella B</i> riducendo l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi: 2016: -5.000.000; 2017: -10.000.000; 2018: -10.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 735, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all'articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti.</i></p>
30.59	Relatori		14.12	<p>Alla Tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero della salute: 2016: -1.200.000; 2017: -1.000.000</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2018: -800.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 537 e 538, che autorizzano la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali.</i>
30.60 0.30.60.3	I Relatori Marchi	PD	15.12	Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia è ridotto dei seguenti importi (subem. 0.30.60.3): 2016 – 400.000 2017 – 400.000 2018 – 400.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 537 a 544 in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità.</i>
*Tab. C. 3 e ld. *Tab. C. 9 *Tab. C. 11 *Tab. C. 12 *Tab. C. 13 *Tab. C. 17 *Tab. C. 22 *Tab. C. 24 *Tab. C. 25 *Tab. C. 27	Misiani Famiglietti Brunetta Calabrò Cera De Mita Capodicasa D'Attorre Ricciatti Famiglietti		15.12	Alla Tabella C , voce Ministero dell'economia, L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (MEF 1.6 - cap. 7330): 2016: +250.000; 2017: +250.000; 2018: +250.000. <i>Conseguentemente alla medesima Tabella C, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, art. 12, co. 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821).</i> 2016: +250.000; 2017: +250.000; 2018: +250.000.
Tab. C 16	De Maria	PD	15.12	Alla Tabella C , voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge finanziaria n. 350 del 2003 – art. 3, co. 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025): 2016: +2.000.000; 2017: +2.000.000; 2018: +2.000.000. <i>Conseguentemente</i> alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto dei seguenti importi: 2016: +2.000.000; 2017: +2.000.000; 2018: +2.000.000.</p>
33.332	II Commissione		15.12	<p><i>alla Tabella A</i>, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -193.515 2017: -193.515 2018: -193.515 <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 347-bis, volto ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione</i></p>
33.431 0.33.431.2 0.33.431.3 NF 0.33.431.1	Relatori Oliverio Guidesi Oliverio	PD Lega PD	15.12	<p>Alla Tabella B l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto nei seguenti importi 2016: -5.000.000 2017:-8.000.000 2018:-8.000.000 <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 380-bis a 380-quater che demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - la</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.</i>
34.96	Relatori		12.12 ant.	Alla Tabella A , l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è così ridotto: 2016: -550.000; 2017: -820.000; 2018: -1.180.000 <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 683 e 685 e seguenti, in materia di finanza regionale</i>
33.432	I relatori		14.12	Alla Tabella A , l'accantonamento del Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti import: 2017-: -100.000 2018: -100.000 <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche approvate al comma 948, con le quali è stata soppressa la rimodulazione delle previsioni di spesa riferite all'Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE)</i>
40.28 40.36	Castricone Palese	PD Misto	15.12	Alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell'Ambiente: 2016: – 1.830.000 2017: – 1.530.000 2018: – 1.530.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 815-818, riguardanti le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>
1.53 0.1.53.100	Fiorio e altri		19.12	Alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze: 2016 – 2.000.000 2017 – 5.000.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2018 – 5.000.000
1.5000	Commissione		20.12	Alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze: 2016 – 1.000.000 <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 593, riguardante l'abolizione del rimborso per oneri carburante nelle zone di confine</i>
1.4024	Governo		19.12	Incrementa di 2 milioni di euro per il 2016 e di 12 milioni di euro a decorrere dal 2017 lo stanziamento in Tabella A relativo alla voce Ministero dell'economia e delle finanze. La rideterminazione della voce segue alle maggiori entrate (valutate in 12 milioni di euro annui) conseguente all'introduzione della nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (comma 545) e dalla rideterminazione del Fondo per le esigenze indifferibili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (legge n. 190 del 2014 – stabilità 2015, art. 1 comma 200), il cui incremento per il 2016 è rideterminato, dall'emendamento in esame, in 20 milioni (in luogo di 10 milioni previsti dal testo del disegno di legge).
Tab.A.2	Fedi Garavini	PD	19.12	Alla Tabella A è ridotto lo stanziamento 2016: - 184.976; 2017: - 184.434; 2018: - 184.434. Conseguentemente introduce una variazione in aumento, alla Tabella D, con pari importi, la voce missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, decreto-legge n. 209 del 2008, articolo 1, comma 4, «Potenziamento di analisi e documentazione» (1.10 – cap. 1157),
Tab.B.100	Governo		19.12	Ridetermina in 173,5 milioni per il 2016, 252,1 milioni per il 2017, 268,1 milioni per il 2018 gli importi in Tabella B relativi alla voce Ministero dell'economia e finanze. Azzera gli accantonamenti previsti dalla medesima tabella alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le variazioni si rendono necessarie a fronte degli oneri previsti per i comuni di Venezia, Chioggia a Cavallino Treporti (comma 741) e degli oneri connessi al

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus (654).
Tab.C.100	Governo		19.12	Riduce di 2,5 milioni per il 2016 la voce della Tabella C relativa a sostegno all'internalizzazione delle imprese e promozione del <i>Made in Italy</i> (legge n. 549 del 1995, art. 1, co. 43) – cap. 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).
Tab.E.100	Governo		19.12	<p>Reca modifiche a diverse voci della Tabella E. In particolare:</p> <p>a) sostituisce gli importi delle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto-legge n. 148 del 1993 art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499 MEF); • Legge di stabilità n. 228 del 2012 art. 1 comma 170: banche e fondi (Set. 27) interventi diversi (3.2 – cap. 7175 MEF) <p>b) aggiunge la seguente voce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7002 - Infrastrutture e trasporti) <p>c) ridetermina le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge finanziaria n. 266 del 2005 art. 1 comma 78: rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P - Infrastrutture e trasporti); • Legge finanziaria n. 296 del 2006 art. 1 comma 977 punto c: Fondo opere strategiche (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P - Infrastrutture e trasporti); • Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma 257 punto b: legge obiettivo (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P - Infrastrutture e trasporti); • Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma 257 punto c: legge obiettivo (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P Infrastrutture e trasproti) <p>d) azzerà le seguenti voci:</p> <p>Sostegno allo sviluppo del trasporto.</p> <p>ECONOMIA E FINANZE Decreto-legge n. 98 del 2011 art. 32 comma 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)</p> <p>Art. 1 comma 69: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)</p> <p>Sistemi stradali, autostradali ed intermodali.</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>Decreto-legge n. 69 del 2013 art. 18 comma 2 punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)</p> <p>Decreto-legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 5: Accessibilità alla Valtellina: ss 38 1o lotto - Variante di Morbegno Il stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519)</p> <p>Decreto-legge n. 69 del 2013 articolo 18 comma 2 punto 6: Somme da assegnare all'Anas per l'asse di collegamento tra la ss 640 e la A 19 Agrigento-Caltanissetta (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)</p> <p>Legge finanziaria n. 311 del 2004 articolo 1 comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)</p> <p>Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 86: completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)</p> <p>Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (set. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)</p> <p>Decreto-legge n. 67 del 1997 articolo 19/bis comma 1 punto 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)</p> <p>Decreto-legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)</p>

